

962177

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE¹ PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 10

962178

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.135. FERRERA Antonino e FERRERA Francesco. - Sono stati condannati, ciascuno, alla pena di anni diciassette di reclusione e lire centoventimilioni di multa, dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, assegnati ad una casa di lavoro per la durata di un anno e sottoposti alla libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni, per i reati di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e di associazione di stampo mafioso (capi 1 e 10, unificati da continuazione), di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti (capi 13 e 22, pur questi unificati da continuazione), nonché d'altra associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui ai capi 9 e 20 (rispettivamente unificati da continuazione agli altri analoghi suindicati) che agli imputati erano state contestate con gli ordini di cattura del 22 e 30 novembre 1983 (in unica formulazione poi, confluiti gli atti a Palermo a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice istruttore romano, scissa nei capi anzidetti) dal procuratore della Repubblica di Roma nell'ambito del processo instaurato contro Giuseppe BELLIA, Marcello BONICA, i due fratelli CANNIZZARO, Francesco CERTO, i prevenuti di che trattasi ed il loro fratello Giuseppe, Antonietta GIUSTOLISI, Michele e Salvatore IERNA, Concetto MURABITO, Giovanni RAPISARDA, Carmelo SAVOCA, Carlo SERRA, Orazio TORRISI, Nicolò TRAPANI, Saverio RIELA, a seguito della

denuncia del nucleo centrale di polizia tributaria che aveva svolto laboriose e lunghe e minuziose indagini su un'organizzazione operante in Roma e con mente direttiva a Catania dedita all'importazione ed allo smercio di droga (v. rapporto del 17 novembre 1983 N.55649; sullo sviluppo della vicenda, sul contenuto delle indagini e su parallele indagini, che riguardavano il traffico dalla Thailandia in Italia, e sulle interferenze reciproche v. il par.10.54 che riguarda la posizione di Francesco CANNIZZARO e le relazioni col gruppo facente capo a Gaspare MUTOLO).

Hanno proposto appello con separate difese l'Antonino, che ha presentato più gruppi di motivi, deducendo la violazione dei diritti di difesa per asserita inadeguatezza dei tempi di esercizio della stessa in relazione alla mole del processo con conseguenziale denuncia di nullità ex art. 185 c.p.p., il medesimo ed il Francesco, che ha presentato un solo gruppo di motivi, l'insussistenza di prove a carico, o quanto meno l'insufficienza delle stesse (oggi parificata alla mancanza), più in subordine invocando la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena, e l'Antonino, ancora, l'unificazione di tutti i reati ascrittigli o per continuazione o sotto il profilo del concorso formale e l'eliminazione delle aggravanti.

Ha proposto appello anche il procuratore generale lamentando l'esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 75 c.5 e 74 c.2 della legge sugli stupefacenti, la ritenuta continuazione fra reati associativi e reato fine e la misura della pena inflitta di cui ha dedotto l'esiguità.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a flourish. The second signature is a stylized 'M' followed by a flourish.

Ciò premesso, e premesso che della dedotta violazione dei diritti di difesa si è trattato in generale nella parte II, e per la questione sollevata in particolare nella posizione di Francesco CANNIZZARO (a cui è comune) sicché a questa può farsi rinvio (v. par.10.54), la corte osserva che le critiche mosse alla sentenza sul punto della responsabilità di Antonino e Francesco FERRERA in ordine ai reati loro ascritti non sono condivisibili.

Un punto, che è ampiamente toccato dalle argomentazioni difensive e sul quale occorre fare chiarezza immediatamente, è quello concernente i rapporti familiari. Si dice dalla difesa che i primi giudici, privilegiando come elemento negativo i rapporti familiari dei fratelli Antonino e Francesco col loro germano Giuseppe e con i cugini CANNIZZARO e SANTAPAOLA all'oggetto, appunto, di inferirne grave indizio di appartenenza al sodalizio mafioso e dedito al traffico di stupefacenti, avrebbero coinvolto i prevenuti in una sorta di responsabilità collettiva familiare negligendo in questo modo il principio fondamentale della personalità della responsabilità penale. E, però, osserva il collegio, l'argomento è assai riduttivo, non tanto perché i primi giudici sono pervenuti al convincimento essere i due fratelli FERRERA responsabili dei reati loro ascritti per ben numerose indicazioni tutte sfavorevoli agli stessi, quanto perché il rapporto familiare in se stesso indubbiamente non può costituire nulla di negativo, esso esprimendosi, al modo di tutti, secondo schemi ancorati al sentimento, all'affetto, alla reciproca assistenza, ma

diventa quanto meno indicativo di un diverso modo di intendere la relazione familiare quando vi si sovrappongono interessi che esulano del tutto dalla mera intrinsecchezza di famiglia. E nel caso di specie nè i fratelli CANNIZZARO nè il SANTAPAOLA vengono in considerazione in quanto congiunti dei FERRERA ma in quanto con i medesimi operavano e agivano legati da comuni interessi non certamente di famiglia o, se mai, di famiglia nel senso che questa espressione ha nei sodalizi di mafia. Dunque i primi giudici, richiamando il rapporto di parentela anzidetta non hanno fatto affidamento su questa come ragione principale del loro convincimento, ma per mettere in evidenza sul piano storico quello che costituisce un fatto oggettivo che, nella specie, aveva ed ha una connotazione negativa. Sul punto, del resto, anche le indagini della guardia di finanza erano pervenute alla conclusione che i FERRERA, i CANNIZZARO ed il SANTAPAOLA agivano in perfetta intesa.

Un altro punto, anch'esso ampiamente trattato dalle bene articolate argomentazioni difensive, è quello che riguarda il coinvolgimento specifico dei prevenuti nel traffico di stupefacenti. Si dice appunto che il coinvolgimento noto dei fratelli FERRERA nel traffico del contrabbando di tabacchi lavorati esteri non avrebbe dovuto indurre i primi giudici a ritenere acriticamente, e senza per altro indicazione specifica alcuna per Francesco FERRERA (cioè indicazione nominativa), il coinvolgimento dei medesimi nel traffico di stupefacenti. Tanto più, si è anche detto e ribadito, che quel DATTILO, comandante della m/n

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Maria Catania che aveva nel luglio 1982 partecipato ad un'operazione di sbarco di hashish nelle coste calabresi nell'interesse dell'organizzazione dei FERRERA, in realtà, mentre la prima corte era in camera di consiglio, sentito dalla terza corte nel procedimento contro Abdel AZIZI aveva ritrattato (ritrattazione di cui c'era già traccia in due lettere pervenute in quel lasso di tempo alla corte), a parte che le stesse originarie dichiarazioni, per il loro contenuto, le vistose contraddizioni, le inaccettabili descrizioni del modo impiegato per lo sbarco di hashish sulle coste calabresi, non avrebbero mai dovuto conseguire il crisma della credibilità che dai primi giudici era stato loro erroneamente conferito.

Questa essendo in nuce la doglianza sul punto anzidetto la corte obietta che l'interesse unitario che muoveva i germani FERRERA ad occuparsi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri non può ritenersi essere venuto meno in un periodo in cui, come in altre parti della sentenza è stato detto (e principalmente nella parte che riguarda il traffico di stupefacenti), i canali che erano stati percorsi per il contrabbando dei tabacchi lavorati esteri furono percorsi per il nuovo ed inoltre più remunerativo traffico di droga per il quale non si doveva fare altro se non sfruttare un'organizzazione già esistente ed efficiente, che si serviva di mezzi (nella specie e soprattutto) navali, verosimilmente gli stessi che già erano stati impiegati per l'altro traffico (che non si è mai detto essere del tutto venuto meno e che, collateralmente, poteva

continuare ad esistere, come nel caso del trasporto eseguito dall'Alexandros T sequestrata il 30 settembre 1983 al largo di Capo Spartivento, episodio che, secondo il collegio, ha una connotazione sua propria; sul punto v. par.10.357 che tratta la posizione di Nicolò TRAPANI).

Se, poi, si vuole affidare alla ritrattazione di DATTILO l'argomentazione ulteriore dell'estraneità dei prevenuti all'organizzazione del traffico di stupefacenti di cui è discorso, allora è necessario puntualizzare che il DATTILO, personaggio indubbiamente di pessima moralità (su questo punto la difesa ha pienamente ragione e trova, quindi, consenziente il collegio), non è assolutamente credibile nella ritrattazione la quale è connotata da palese mendacio specialmente laddove il collaboratore-pentito ha creduto di riacquistare dignità accusando organi dello Stato di vili compromissioni per ottenere da lui informazioni false da spacciare per vere.

Per una disamina approfondita dell'incredibilità della ritrattazione del DATTILO si rinvia alla posizione di Saverio RIELA il quale, insieme con Giuseppe FERRERA, Nicolò TRAPANI, Orazio TORRISI, e Francesco CERTO nonché con lo stesso DATTILO, fu imputato nel procedimento contro Francesco LAGANA' ed altri per l'operazione di sbarco succitata, conclusosi con sentenza di condanna definitiva (che non riguarda il TRAPANI ed il FERRERA le cui posizioni vennero separate, ma che fissa inequivocabilmente e definitivamente il fatto storico dello sbarco di kg. 11.300 di hashish sulle coste calabresi nel luglio 1982). I giudici



calabresi avevano anche raccolto la dichiarazione del libanese Adel Aziz CHIDIAC, ma di ciò meglio nel par.10.301 che appunto riguarda la posizione del RIELA. In questa sede interessa puntualizzare che quel traffico era proprio dell'organizzazione dei FERRERA e non importa che in quel processo i due prevenuti non fossero presenti, essendosi allora proceduto soltanto contro il fratello Giuseppe, importa che al giro di interessi che il Giuseppe rappresentava essi fossero collegati perché insieme essi esplicavano l'attività di traffico.

In questo contesto attaccarsi al giudizio negativo dato dai giudici romani alla personalità di Pietro DE RIZ che nel processo contro Sergio GRAZIOLI, Giuseppe e Antonino FERRERA e Francesco CANNIZZARO per la cessione di droga a Raffaele PERNASETTI e Enrico DE PEDIS concluso con l'assoluzione degli imputati (del quale si è detto ampiamente nella più volte citata posizione del CANNIZZARO alla quale, pertanto, può pure farsi rinvio) non è produttore. Come si è osservato nella posizione anzidetta, ma qui si ribadisce in breve, DE RIZ è un personaggio non immune da gravi sospetti di mendacio, ma la corte più volte ha affermato che il mendacio parziale o il mendacio accertato per un caso non può essere considerato come connotazione globale della personalità, di guisa che chi è colto appunto in mendacio parziale per questo non debba essere creduto in ordine ad altri fatti, senza dire che il giudizio espresso in un processo ha effetto nel processo e non può essere travasato in altro processo se non in quanto

il giudice di questo criticamente lo faccia proprio. E nella specie non c'è motivo di dire che DE RIZ dove ha parlato dei traffici a cui si è riferito in questo processo abbia mentito. Giustamente, per altro, il procuratore generale ha fatto rilevare (ma la corte ne ha pure fatto un argomento nella posizione di Francesco CANNIZZARO) che in quel processo i giudici romani avevano giudicato inaffidabile il DE RIZ che si riferiva ad episodio non confermati da Alan THOMAS).

Anche il riferimento al decreto del tribunale di Catania in data 21 luglio 1984 con cui Francesco FERRERA venne sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato altrove non è affatto improprio. Non è che i giudici di primo grado abbiano desunto una personalità criminale del prevenuto dal contenuto del decreto anzidetto, al contrario essi hanno dato atto che quella personalità, definita criminale proprio dai giudici catanesi, era per l'appunto quella che gli atti evidenziavano. Il decreto che in sentenza è citato per relationem è in atti ed esso costituisce un elaborato di notevole contenuto perchè i giudici che esaminarono il caso del FERRERA all'oggetto della misura richiesta e lo qualificarono "indiziato di mafia" procedettero ad una disamina minutissima di tutte le vicende in cui Francesco FERRERA era stato implicato, sicchè, a prescindere dall'esito giudiziario delle stesse quando esse presentavano connotazioni di rilevanza penale, i fatti storici, cui il FERRERA aveva preso parte ed era stato protagonista o comprotagonista, non possono sfuggire al



giudizio globale di una partecipazione attiva del medesimo al mondo criminale della zona catanese (nel decreto si accenna anche ai rapporti col SANTAPAOLA ed alle relazioni con la malavita palermitana). Se quei fatti erano allora buoni per conferire al FERRERA la condizione di "indiziato" di appartenenza a sodalizio mafioso, ed è noto che il giudizio di prevenzione si poggia su premesse diverse da quelle che sorreggono il giudizio penale, i contenuti delle dichiarazioni di Salvatore PARISI (un minore che ha dato utilissime informazioni), di Angelo EPAMINONDA, di Giuseppe LICCIARDELLO, e delle conversazioni telefoniche alle quali i primi giudici hanno fatto riferimento completano, confermando l'inserimento del FERRERA nella famiglia di Catania come esponente del clan del SANTAPAOLA, il quadro di insieme che esce impreziosito dalle puntualizzazioni di Antonino CALDERONE contenute nelle dichiarazioni acquisite nel presente grado del giudizio e confermate nel corso dell'interrogatorio reso al presidente del collegio ed al consigliere relatore, delegati dalla corte, a Roma il 12 ed il 13 maggio 1989. Il CALDERONE ha ripetutamente dichiarato che Francesco FERRERA era uomo d'onore dal 1962 cioè da quando lo divenne lui medesimo (v. pag.462) e ha dato una serie di particolari relativi a vicende in cui il FERRERA era stato protagonista o comprotagonista (v. pagine richiamate nella pagina anzidetta) procedendo anche al riconoscimento fotografico del soggetto (v. pag.602 e 669). Ma già Salvatore PARISI, parlando anche per l'Antonino, aveva detto che entrambi erano della famiglia di Catania e

4

del clan di SANTAPAOLA, e Angelo EPAMINONDA aveva riferito di essere stato anche presente ad una specie di dibattito fra Nello PERNICE e Gaetano FIDANZATI i quali, dopo la morte di Giuseppe CALDERONE avvenuta nel settembre 1978, opinavano l'uno per la successione in favore del FERRERA l'altro per la successione in favore del SANTAPAOLA, il che spiega la confidenza di LICCIARDELLO ad un funzionario di polizia circa la temerarietà del ferimento del 15.6.1982 ("si era colpito in alto") e le apprensioni per la salute di "Franco" come appare dalla conversazione telefonica fra Calogero CAMPANELLA e Domenico CONDORELLI (v. par.10.76 posizione del CONDORELLI). Anche DATTILO riferì che mentre era in Grecia aveva sentito del ferimento suddetto.

A proposito di DATTILO giova ricordare che Antonino FERRERA si era occupato della visita alla m/n Dusk (della quale ha parlato anche Paul WARIDEL). L'episodio della Dusk è sintomatico. Con la Dusk si voleva organizzare un trasporto di stupefacenti che non poté condursi in porto perchè il fermo dell' Alexandros G fece fallire il progetto. Ma Antonino FERRERA nel maggio 1983, insieme con Carmelo SAVOCA, si recò a Glifada (Atene) tra il 23 e il 27, giusto in quel lasso del fermo dell'Alexandros G. Il pretesto era l'incontro di calcio fra le squadre della Juventus e dall'Amburgo. In realtà i due non andarono alla partita, ma videro il DATTILO (sul punto v. la posizione di Carmelo SAVOCA, par.10.313; ma è lo stesso Antonino FERRERA ad ammettere che la partita, per la quale egli si era mosso dall'Italia - con molto entusiasmo secondo le prime

 11

spiegazioni - fu veduta davanti ad un televisore).

Una notazione ancora in ordine alla dichiarazione di CALDERONE che ha escluso che Antonino FERRERA fosse uomo d'onore. La corte ha più volte detto che la condizione di uomo d'onore certamente è sintomatica dell'inserimento del soggetto così qualificato in sodalizio mafioso atteso che nel gergo della mafia la qualità di uomo d'onore ha una precisa significazione. Tuttavia il mancato riconoscimento di detta condizione (talvolta per motivi che vengono ritenuti ostativi a causa di particolari situazioni) non impedisce affatto che l'individuo a pieno titolo partecipi alla vita del sodalizio di cui condivide programmi e finalità. Questo è il caso, secondo il collegio, di Antonino FERRERA, nei cui confronti c'è la citata testimonianza di Salvatore PARISI, ma ci sono anche le indicazioni, non sottovalutabili, di Salvatore MALTESE che in carcere, raccogliendo notizie, seppe che le cosche palermitane erano collegate con quelle catanesi di SANTAPAOLA a loro volta vicine al "cavadduzzu" (f.413441) e di Pasquale D'AMICO che cita i "cavadduzzu" fra gli affiliati del SANTAPAOLA (f.411901).

Non è necessario, dunque, immerare oltre, giacché tutte le indicazioni anzidette convergono verso il pieno inserimento dei fratelli Antonino e Francesco FERRERA nel sodalizio operante in Catania, collegato alle famiglie palermitane e interessato al traffico degli stupefacenti, e in quell'altro, più specificamente circoscritto agli interessi romano-catanesi dei FERRERA stessi oggetto delle

indagini del nucleo centrale di polizia tributaria del 17 novembre 1983 n.55649 (oltre che nel par.10.54 che tratta della posizione di Francesco CANNIZZARO, utili richiami e riferimenti concernenti questo più circoscritto sodalizio sono contenuti nei paragrafi che trattano la posizione di ciascun coimputato da Giuseppe BELLIA a TRAPANI).

Sulle altre questioni sollevate dalle parti la corte si è occupata nella parti IV e V (così per le questioni connesse alle contestate aggravanti, al concorso fra i reati associativi di natura diversa, alla continuazione e problemi connessi) e per tanto alle stesse va fatto rinvio.

In ordine alla determinazione della pena, della cui misura il pubblico ministero si è doluto deducendone l'esiguità, la corte osserva che, premesso che gli imputati non sono meritevoli anche per i precedenti risultanti dai certificati penali in atti delle chieste attenuanti generiche, la pena nel complesso può rimanere ferma nella misura stabilita dai primi giudici modificando il calcolo nel modo seguente: a) per l'associazione di stampo mafioso, nella quale rimane assorbita l'associazione di cui al capo 1 secondo l'orientamento seguito da questa corte, esclusa l'aggravante di cui all'art.112 n.1 c.p. incompatibile con la struttura dell'associazione anzidetta e compresa la continuazione rispetto al capo 9, anni sei e mesi sei (p.b. a.4 e m.6 + 1/3 per aggr. ex art.416-bis VI c. + 81); b) per i reati di cui ai capi 13, 22, 20, essendo più grave il reato di traffico, l'ingente quantità essendo in re ipsa, esclusa l'aggravante di cui al n.2 dell'art.74 della legge



sugli stupefacenti (secondo quanto la corte ha precisato nella parte V) e compresi un aumento a norma dell'art.63 c.IV ultimo inciso c.p. (secondo la riserva espressa nella parte suddetta) e altro per la continuazione, anni 10 e mesi sei (p.b. a.6 e lire 45 milioni +1/3 per aggr. art.74 c.2 + aumento per effetto della riserva suddetta = a.9 e lire 80 milioni + art.81 = a.10 e m.6 e lire 120 milioni).

Fermo il resto.

14

10.136. FERRERA Francesco. - La posizione di questo
imputato è stata trattata nel paragrafo precedente.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'L' or '7', located below the text.

962193

10.137. FICARRA Giuseppe. - L'imputato e' stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.) per insufficienza di prove e da quelle di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico e traffico di stupefacenti) con formula piena.

Contro la relativa statuizione hanno proposto appello il procuratore generale, che non ha presentato motivi, il procuratore della Repubblica, che ha chiesto la condanna per tutte le imputazioni sulla base delle prove acquisite in processo, ed infine lo stesso imputato, il quale ha reclamato la formula piena anche per i reati associativi.

Nelle conclusioni di questo dibattimento, il p.g. ha chiesto l'assoluzione dell'imputato.

Osserva la corte che effettivamente le conclusioni del requirente devono essere condivise.

Per vero, sul conto del FICARRA erano state acquisite le rivelazioni di BUSCETTA, il quale aveva affermato (f.450237) di aver "sentito parlare" dell'imputato come "uomo d'onore", forse appartenente alla stessa "famiglia" di Leonardo VITALE (un "pentito" ante litteram, da tempo deceduto, sulle cui rivelazioni sono state in questo processo tratti argomenti di giudizio), aggiungendo di non averlo mai conosciuto.

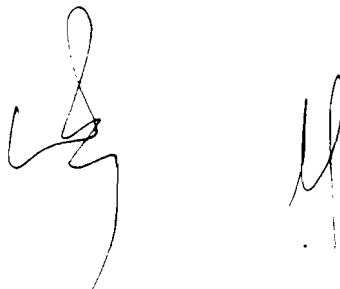
Secondo la tesi d'accusa, queste rivelazioni avrebbero potuto trovare riscontro nel fatto che il FICARRA era stato

processato nel 1977 per associazione per delinquere assieme ad altri coimputati di questo processo; nonche' nella circostanza che si era ricavato che lo stesso era stato in passato dedito al contrabbando di tabacchi, attivita' notoriamente sfociata nel piu' redditizio traffico di stupefacenti.

Ora e' innegabile che tali elementi non siano sufficienti a giustificare un giudizio di colpevolezza, non solo per la evidente genericita' dei riferimenti di cui alle dichiarazioni di BUSCETTA, ma soprattutto per la obiettiva mancanza di opportuni riscontri, che, specie in questo caso, avrebbero dovuto suffragare in modo assai piu' univoco la scarsa portata probatoria dell'indizio esaminato.

A cio' si aggiunga che perfino gli ultimi collaboratori escussi in questo grado di giudizio, CALDERONE e MARINO MANNOIA, i quali per altro verso hanno dimostrato buona conoscenza dei pregressi schieramenti di "cosa nostra", non hanno indicato il FICARRA come sicuramente inserito nell'associazione criminosa.

L'insufficiente materiale probatorio, addirittura del tutto mancante quanto alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, impongono la formula assolutoria prescritta dal vigente regime processuale.



962195

10.138. FIDANZATI Antonio. - L'imputato è stato ritenuto in primo grado responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso).

Ha proposto appello il pubblico ministero dolendosi dell'assoluzione per i capi 1 e 10 e deducendo che, secondo BUSCETTA, CONTORNO e CALDERONE, i fratelli FIDANZATI erano tutti stabilmente inseriti nel traffico di stupefacenti ed anche nel giro mafioso dei fratelli BONO.

Le stesse doglianze sono state poi proposte dal procuratore generale, il quale ha pure dedotto le generali questioni concernenti l'esclusione delle aggravanti sui capi 13 e 22, nonché l'erronea applicazione della continuazione fra reato associativo e reato-fine, oltre che, nella specifica posizione dell'imputato, l'esiguità della pena inflitta.

L'imputato ha proposto appello, chiedendo l'assoluzione con formula piena da tutte le imputazioni sul rilievo della totale insufficienza del materiale probatorio

acquisito e della sua sostanziale equivocità.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Osserva, tanto premesso, la corte che le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici possono essere sostanzialmente condivise. Ed infatti la prima corte aveva ritenuto pienamente provata la responsabilità penale del FIDANZATI per i capi 13 e 22, sulla base di una serie di elementi di accusa univoci e concordanti (ancorchè in gran parte coinvolgenti l'intero gruppo dei "fratelli FIDANZATI": genericità, qui, non implicante alcuna utile dispersione, almeno sul punto di queste imputazioni, del valore probatorio delle fonti esaminate).

Il dato più consistente, posto a fondamento delle indagini a carico (dei FIDANZATI e dunque anche) dell'odierno imputato, era stata l'accertata abituale frequentazione di due società ("Datra s.r.l." e "Maprial", site in via Larga n.13) di Milano, che si era accertato fossero in realtà gestite, in ogni caso assiduamente frequentate, e per scopi non certamente legali, da personaggi come Gerlando ALBERTI, Antonino ENEA, Giuseppe BONO, Alfredo BONO, Ugo MARTELLO, esponenti dell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti (ff.487872 segg.). Di guisa che l'ammissione dello stesso imputato circa tali fatti, nonchè sui rilevati rapporti confidenziali con l'ALBERTI (ff.487872 segg.), costituivano un primo e significativo traguardo probatorio peraltro destinato ad essere ulteriormente sorretto da altri



riscontri processuali.

I primi giudici avevano messo in luce come Giovanni MELLUSO (un "pentito" di contestato spessore morale, ma certamente in grado di riferire fatti obiettivi opportunamente valutabili) avesse intrattenuto durante la detenzione rapporti confidenziali con Gateano FIDANZATI (fratello dell'imputato, dotato del maggiore "prestigio" criminale, nei termini di cui, infra, al par.10.141) e di avere appreso da costui che anche l'odierno imputato era pienamente coinvolto nel traffico di stupefacenti (ff.439883 segg.).

Peraltro, in esatta assonanza, anche Salvatore CONIGLIO aveva dichiarato di conoscere bene l'imputato, con il quale aveva intrattenuto frequenti rapporti, incontrandolo diverse volte nel corso delle consegne di consistenti quantitativi di stupefacenti (ff.178895 segg.). E l'importanza di tale acquisizione andava esattamente correlata al dimostrato (e dallo stesso confessato) inserimento nel giro del traffico medesimo (secondo risultanze ampiamente esaminate in questo processo, oltre che in quello, ripetutamente citato in altra sede di questa sentenza, c.d. di "nonna eroina", conclusosi con condanna definitiva degli imputati chiamati in correità, e dove erano stati acquisiti puntuali elementi di prova, soprattutto grazie alle intercettazioni telefoniche ed alle rivelazioni di Salvatore ANSELMO).

Anche altri "pentiti" gravitanti nello stesso ambiente della criminalità organizzata dedita al traffico di

stupefacenti, avevano offerto significativa conferma.

Come, in primo luogo, Angelo EPAMINONDA, il quale aveva riconosciuto per fotografia l'imputato, ricordando di averlo incontrato in compagnia del più "rappresentativo" Gaetano (f.489723); o come Alfonso PASTURA, il quale aveva indicato il gruppo dei fratelli FIDANZATI come uno dei principali punti di riferimento dei traffici medesimi (ff.003362, 003373, 003383 segg.).

A fronte di queste considerazioni, che - come è evidente - nella loro stringente coerenza probatoria resistono ad ogni censura, le proposizioni difensive si sono incentrate oltre che nella ricorrente contestazione della portata probatoria delle chiamate in correità da parte dei cosiddetti "pentiti" (temi trattati in via generale nella parte III di questa sentenza) e in particolare di quelli escussi in ordine alla posizione di questo imputato (anch'essi oggetto di complessiva disamina nella sede richiamata), nel tentativo di individuare, quanto meno in termini di equivocità e dunque di dubbio, un significato ed una ragione leciti di quei contatti, di quelle frequentazioni, di quei rapporti.

Ma non è difficile rilevare come qualsiasi appiglio ad affari magari leciti (o di non comprovata connotazione illecita) non possa turbare il quadro probatorio definibile dal complesso delle risultanze esaminate; sia perchè, come viene evidenziato anche in altre sedi, gli affari che venivano in discussione presso quelle sospette sedi di società milanesi erano in larga parte di contenuto illecito



(e appunto, in particolare, afferenti proprio al traffico di stupefacenti), sia perchè, più in generale, è nello stesso ordine logico della realtà che tutto ciò che costituisce "paravento" di attività illecite abbia il promiscuo e parziale contenuto di transazioni formalmente lecite (onde non giova indagare, in una corretta dialettica processuale, se e come uno o più affari veri e reali siano stati trattati e perfezionati in quelle sedi).

Il riscontro probatorio è difatti affidato al reciproco completamento di fonti indiziarie, magari autonomamente equivocate, ma che appunto solo nella contestuale valutazione sorreggono il convincimento. E le stesse, ancorchè generiche, indicazioni afferenti all'intero gruppo familiare (appunto dei "fratelli FIDANZATI"), esse stesse dotate di contenuto intrinsecamente non decisivo, finiscono qui, nella complessiva valutazione, con l'apportare un concorrente, ma altrettanto significativo, contributo ricostruttivo : perfino quelle di cui si dirà, afferenti all'ipotesi accusatoria dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso, e che hanno una loro notevole portata indiziarie (anzi, perfino ricevendo le accuse concernenti gli stupefacenti un maggiore supporto logico dalla carente dimostrazione dell'adesione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, dal momento che la presenza dell'imputato, conosciuta negli ambienti, finisce con il giustificarsi proprio alla stregua dell'attività di traffico e di adesione al sodalizio associativo allo stesso preordinato).

Quanto, dunque, alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, la corte di primo grado aveva osservato come le acquisizioni processuali avessero troppo genericamente colpito "tutti" i fratelli FIDANZATI. Difatti sia BUSCETTA che CONTORNO avevano espresso simili indicazioni sul conto di costoro (ff.450016-450340-450208), ed anzi il primo aveva finito con il manifestare dubbi proprio sul conto dell'odierno imputato (ivi). E se è vero che anche CALDERONE (pag. 659 dich. istr.) aveva riconosciuto nella foto dell'imputato una persona a lui nota (fatto, dunque, implicante appunto la "presenza" del FIDANZATI nel "giro" della criminalità, ma leggibile nei termini prima detti), così come è vero che Gennaro TOTTA ed altri "pentiti" avevano ricordato (si veda il par. 3.4) che si era dato un ordine, impartito fra gli altri ai FIDANZATI, di eliminare CONTORNO; è pure vero però che MARINO MANNOIA ha, molto significativamente, confermato (all'udienza del 5 gennaio 1990) che dei fratelli FIDANZATI costui (a differenza di altri due, come si dirà nei paragrafi seguenti) non era un "uomo d'onore".

Laddove, dunque, alla stregua di tutto ciò nulla consente di superare quella soglia di genericità e dunque di equivocità nella quale il contesto accusatorio si è arrestato una volta che l'imputato era comunque gravitante nell'organizzazione criminale dedita ai traffici illeciti.

Di guisa che la statuizione impugnata (con le correzioni di cui alle questioni di carattere generale, come l'erronea indicazione delle aggravanti di cui alle



imputazioni sugli stupefacenti, nonchè con la ritenuta continuazione fra reato associativo e reato-scopo, che assorbe di fatto la questione dell'aggravante dell'ipotesi di cui all'art. 75 legge stupefacenti: tutte questioni esaminate nella parte generale, e nei par. 5.6 e 5.7 in particolare) va sostanzialmente confermata (adeguandosi, altresì, la formula assolutoria dubitativa al nuovo regime processuale).

Quanto alla determinazione della pena, in ordine alla cui misura si sono sviluppate le specifiche doglianze del procuratore generale attesa la personalità di spicco del prevenuto nell'ambiente dei traffici di stupefacenti, la corte osserva che, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il risultato finale resiste all'applicazione dei criteri indicati, onde anche questa statuizione va confermata con la seguente modificazione del calcolo: p.b. art. 71 = anni cinque e lire 20.000.000 più aggravante 1/2 (art.74 cpv, secondo i criteri esposti al par.5.7) più 81 cpv., così restando sostanzialmente accolta la doglianza del procuratore generale, legittimante il calcolo di cui sopra, e tuttavia inalterata nel suo complesso la pena inflitta dai primi giudici.

10.139. FIDANZATI Gaetano - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 (a questo unificato il capo 19) e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni ventidue di reclusione e lire 180 milioni di multa oltre pena accessoria e misura di sicurezza.

Ha proposto appello il procuratore generale dolendosi dell'esclusione delle aggravanti concernenti le imputazioni sugli stupefacenti, nonchè l'errata applicazione della continuazione fra i reati associativi ed i reati-scopo; ha altresì dedotto la esiguità della pena inflitta.

L'imputato ha proposto, a sua volta, appello eccependo l'assoluzione, sul rilievo dell'insufficienza o comunque della contraddittorietà delle fonti esaminate in ordine ai capi 1 e 10 della rubrica ed inoltre eccependo la preclusione del precedente giudicato in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22; in subordine, invocando l'applicazione della continuazione rispetto ad una precedente condanna riportata a Torino.

Al dibattimento, le parti hanno rispettivamente insistito nei motivi di gravame.

Osserva, tanto premesso, la corte che il giudizio di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, possibly reading 'Lg'. The second signature is also cursive and appears to be 'M'.

responsabilità dell'imputato in ordine a tutte le imputazioni ascrittegli resiste alle doglianze proposte, ancorchè, come sarà detto, la decisione impugnata debba essere riformata quanto al regime sanzionatorio.

I primi giudici avevano infatti cominciato con il notare come la preminenza della figura dell'odierno imputato fosse risalente ad epoche pregresse, allorquando per esempio nel 1970, a Milano, nei pressi della sua abitazione erano stati fermati personaggi come Tommaso BUSCETTA, Salvatore GRECO, Gerlando ALBERTI, Gaetano BADALAMENTI e Giuseppe CALDERONE, tutti noti componenti di "cosa nostra".

Ed in realtà, che Milano fosse divenuta il centro operativo distaccato del gruppo criminale facente capo ai fratelli FIDANZATI (indicazione generica da leggere nei termini altrove avvertiti, compreso nel paragrafo precedente), venendo anzi in aperto conflitto con il gruppo, originariamente alleato, dei GRADO, in concomitanza con le vicende cruento della guerra di mafia degli anni '80 (allorquando, come si è ampiamente illustrato nella parte VI e nel par. 6.1 in particolare, costoro, divenuti alleati e sostenitori dei "perdenti", anche per i vincoli di parentela con CONTORNO, erano stati costretti a rifugiarsi in Spagna), e divenendo dopo di ciò esclusivo dominatore del giro degli stupefacenti, era stato attestato dalle univoche risultanze acquisite nel processo.

Erano state, in particolare, di decisivo rilievo processuale le indagini esperite sul conto di due società (Datra s.r.l. e Maprial), entrambe aventi sede appunto a

Milano, nella via Larga (e delle quali si é fatto cenno pure nel paragrafo precedente).

Certi Luciano FERRI e Gabriella TASSO, coinvolti nella gestione amministrativa delle società, avevano precisato che i FIDANZATI si incontravano in quella sede che era un abituale ritrovo di Alfredo BONO, Tommaso BUSCETTA, Gerlando ALBERTI, i MARTELLO, tutti uomini che le successive indagini avrebbero consentito di inquadrare nell'organizzazione mafiosa (ff.439643 segg.).

Si era peraltro proceduto ad una serie di intercettazioni telefoniche sulle utenze del BONO (personaggio saldamente rimasto "fedele" alla linea strategica dei "vincenti" e capo della "famiglia" di Bolognetta, un piccolo centro in provincia di Palermo, della quale facevano appunto parte i FIDANZATI); e da queste erano emerse significative allusioni ai FIDANZATI (attraverso una ironica utilizzazione del cognome medesimo usato nel senso comune di "fidanzato": f.054295), ma che in realtà, attraverso l'oscuro cifrario adoperato nei colloqui, tradivano la vera matrice di illiceità degli affari in discussione.

Di tal che le rivelazioni dei "pentiti" sopravvenute nel contesto del processo, avevano finito con il rendere evidenti le prove di responsabilità (fra gli altri, anche) dell'odierno imputato.

Di coerente contenuto erano state infatti, in primo luogo, le indicazioni di BUSCETTA, il quale aveva ricordato come tutti i FIDANZATI facessero parte della "famiglia" di

Bolognetta (ff.450016, 450340), peraltro superando la genericità del globale riferimento (appunto a "tutti i fratelli FIDANZATI") con la ulteriore specificazione che, in particolare, proprio Gaetano FIDANZATI, che lui aveva conosciuto personalmente nel corso di un comune periodo di detenzione a Palermo, era un personaggio vicino a Giuseppe BONO (ff.450132- 450208).

A conferma di quanto rivelato da BUSCETTA, anche Salvatore CONTORNO aveva ricordato come, appunto, i fratelli FIDANZATI fossero componenti della "famiglia" di Bolognetta, vicini ai gruppi emergenti del c.d. "corleonesi" (ff.456543- 456649), e che si occupavano di smerciare nella piazza di Milano l'eroina prodotta nei laboratori siciliani (f.456698).

Peraltro, questo "pentito" era stato protagonista diretto di uno scontro verbale (condotto nella precarietà, ma non insormontabile, della comune condizione carceraria, e difatti messo in dubbio dalle difese, ma infondatamente) quando il FIDANZATI gli aveva raccontato di essere stato proprio lui ad invitare Antonino GRADO (par. 6.16, cui si rinvia) a presentarsi a Palermo durante la guerra di mafia (ff.456396 segg.).

Anche Stefano CALZETTA, peraltro, parlando dell'imputato, lo aveva ricordato come un "mafioso di rispetto" (f.221020).

Un altro "pentito", Armando FRAGOMENI, aveva riferito (ff.410851 segg.) che, trovandosi nel 1979 in Lombardia, si era recato in compagnia di altri pregiudicati in un

ristorante del centro di Milano per acquistare "roba" da "tale FIDANZATI" (identificato appunto dallo stesso FRAGOMENI nell'odierno imputato), il quale gli aveva procurato, tramite un terzo, una valigetta colma di ben tre chilogrammi di eroina e due chilogrammi di cocaina (fatti peraltro sottoposti a verifica dibattimentale, grazie ad un confronto fra il FRAGOMENI e l'imputato, all'ud. del 18 settembre 1986).

Ancora, Giovanni MELLUSO (i cui stretti rapporti carcerari con gli imputati erano stati oggetto di specifico accertamento anche attraverso le segnalazioni della autorità penitenziaria e comunque attestati da un altro collaboratore, Pasquale D'AMICO: f.083550), aveva ricordato di avere ricevuto confidenze in carcere dal FIDANZATI, il quale si era dimostrato informato dei fatti criminosi palermitani, finendo con l'ammettere che faceva parte del gruppo di mafia dominante a Palermo (ff.439886 segg.); anzi il FIDANZATI avrebbe fatto apprezzamenti sulla imminente fine del prefetto DALLA CHIESA per mano della mafia: fatti comunque irrilevanti, anche ai fini della corrispondente trattazione, trattandosi di mere conversazioni prive di obiettive consistenze, ma utilizzabili solo per rimarcare, come qui é necessario, la familiarità fra i due detenuti).

A sua volta, anche Angelo EPAMINONDA aveva precisato (f.495158) di avere appreso dalla voce di Nello PERNICE, anche lui "uomo d'onore", come anche il FIDANZATI rivestiva la qualifica di affiliato, aggiungendo di avere assistito nel 1979, a Milano, ad una riunione nel corso della quale si



erano discussi problemi connessi all'organizzazione mafiosa (f.493379); ricordando che lo stesso imputato, assieme a lui, aveva partecipato alla festa di battesimo del figlio di Francis TURATELLO, giustappunto riservata solo a uomini d'onore di rango e a grossi esponenti della malavita (f.489549), e precisando che i fratelli FIDANZATI detenevano comunque il monopolio nel nord Italia anche del traffico di cocaina (f.495158), tanto che gli aveva proposto, nel 1981, di partecipare per duecento milioni di lire ad una grossa importazione di tale sostanza dalla Bolivia (f.489641).

Infine, Pasquale D'AMICO aveva riconosciuto l'imputato in fotografia (f.083545) come l'uomo della mafia palermitana che era addetto ai rapporti con le organizzazioni camorristiche. Anche lo stesso FIDANZATI aveva partecipato a diverse riunioni aventi per oggetto rapporti tra le famiglie palermitane e gruppi camorristici napoletani: fatti confermati appunto dal "camorrista" Mario INCARNATO, il quale aveva riferito (ff.082757 segg.) di avere personalmente conosciuto l'imputato in occasione di una riunione tenutasi appunto a Marano, nel 1980, nella villa di NUVOLETTA.

A fronte di queste risultanze, gli sforzi difensivi (oltre che nelle consuete, ed altrove esaminate, questioni sulla credibilità dei "pentiti") si sono concentrati nella analitica scomposizione delle varie fonti, allo scopo di screditarne la portata intrinseca; imponendosi, dunque, anche in questo caso l'avvertenza, varie volte ripetuta nella presente sentenza, che una corretta valutazione delle

prove non può procedere (a parte, infatti, i pur encomiabili sforzi difensivi) che da una complessiva definizione del quadro probatorio, dove ogni incompleta emergenza si integra e dove acquisisce univoco significato concorrente il dato storico possibilmente ambiguo o apparentemente irrilevante.

Così, come si era pure accennato nel paragrafo precedente, sarebbe ultroneo cercare di giustificare la frequenza dell'imputato (e dell'intero suo gruppo familiare, di rinomata risonanza criminale) nelle sedi delle società milanesi con il possibile svolgimento (anche) di attività lecite, come la vendita di camion; ovvero sottovalutare sull'inesistenza di sicuri appigli probatori sull'oggetto dei vari incontri (frequentazioni, telefonate, visite, ecc.) di cui si è detto. Perché questi, come gli analoghi dati indiziari, in tanto sono utili in quanto attestano, non già l'esistenza di una precisa attività (il cui specifico contenuto difatti non è stato contestato), ma soprattutto e in via generale l'immanenza di un vincolo associativo, nella specie di duplice valenza contenutistica (difatti, oltre che mirante ai generici scopi di criminalità mafiosa, anche finalizzato al traffico di stupefacenti), e dal quale scaturiscono i primi, significativi, indizi da confrontare con le residue risultanze.

Di guisa che le rivelazioni dei "pentiti", sulle quali si appuntano le dettagliate critiche difensive, finiscono con il realizzare il giusto completamento del quadro probatorio.

Non a caso, poi, le proposizioni difensive tendono a



sottolineare gli aspetti possibilmente problematici delle fonti singolarmente considerate, facendo cioè leva sulla minore portata indiziaria di ciascuna di esse, come risultante dalla analitica scomposizione.

Ma questa corte, che già nelle richiamate trattazioni generali si é data carico di sottoporre a meritata revisione critica le fonti in questione, esaminandone gli aspetti soggettivi (quelli cioè correlati alla personalità di ciascun "pentito") e quegli oggettivi, nella variegata casistica delle verifiche processuali, ha cercato di offrire una risposta adeguata alle numerose contestazioni difensive; traendone - per quanto qui interessa riepilogare - la conclusione di una necessaria verifica in concreto di ogni punto delle cospicue rivelazioni, tutte meritevoli di attenta considerazione processuale, senza preconcepita preclusione e senza nessuna prioristica professione di sicura attendibilità.

E il dato che si ricava, nella somma di quelle deduzioni, e con particolare riguardo alla posizione processuale dell'odierno imputato, é certamente quello di una singolare quanto inoppugnabile convergenza di elementi indiziari; nella specie, sicuramente concordanti nel definire il contesto criminale, nel quale il FIDANZATI (al pari dei suoi fratelli) si muoveva ed operava, nonchè gli specifici settori di attuazione del programma criminoso.

Le dettagliate indicazioni dei "pentiti" sulle attività di traffico di stupefacenti, qui arricchite dall'individuato collegamento tra la "base" operativa

milanese ed il centro direzionale siciliano (in termini dunque implicanti che quello lombardo costituiva l'insediamento periferico di una più vasta organizzazione dedita al traffico di stupefacenti) e pertanto specificate nell'esistenza di movimenti di quantitativi di stupefacenti, prodotti e lavorati in Sicilia per il successivo smercio nella zona di Milano, consentono dunque di condividere la tesi accusatoria che ha dedotto la maggiore e per certi versi differente ampiezza delle presenti imputazioni, rispetto a quelle (relative ad alcuni specifici episodi di traffico) che già avevano formato oggetto del processo definito a Torino, nelle more (osservandosi, altresì, che la deduzione difensiva circa l'insediamento in Lombardia dell'imputato in alternanza a vari periodi carcerari non solo non smentisce il quadro probatorio ma afferisce ad elementi esattamente compatibili con le risultanze esaminate).

Di tal che la soluzione giuridica più corretta appare quella di considerare collegati dallo stesso disegno criminoso i fatti colà giudicati con quelli di cui alle imputazioni di questo processo, comprendenti anche - difatti - la contestazione del momento associativo sicuramente emergente degli atti, nei termini già esaminati.

Per quanto attiene alle imputazioni associative (capi 1 e 10), non solo non vi è, a fortiori, alcuna obiettiva preclusione processuale, ma neppure (e per le considerazioni anticipate in via generale nei par. 4.6 e 5.5, sostanzialmente riassumibili nella constatata autonomia dei

Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page. The one on the left is a stylized, cursive signature, possibly reading 'L. G.'. The one on the right is also cursive and less legible, possibly reading 'M. M.'.

due diversi ambiti associativi, ciascuno ispirato ad una sua autonoma spinta volitiva), può ravvisarsi il medesimo vincolo di continuazione.

Peraltro, in aggiunta ai già corposi dati processuali ricordati, sono sopravvenute in questo dibattimento di appello le dichiarazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA.

Il primo (pag.659 dich. istr.) ha riconosciuto nella riproduzione fotografica le sembianze di una persona a lui nota: a conferma, dunque, della "presenza" operativa del FIDANZATI in vasti spazi di criminalità organizzata (e CALDERONE era stato, come si è detto in altre sedi, qualificato testimone anche di fatti accaduti ai margini del traffico di stupefacenti).

Il MARINO MANNOIA, dal canto suo, ha univocamente confermato che Gaetano FIDANZATI (al pari del fratello Stefano, infra, par.10.141, e a differenza degli altri due, par. 10.138, 10.140) era un qualificato esponente della "famiglia" mafiosa di Bolognetta.

Quanto alla determinazione della pena, in ordine alla quale si sono pure appuntate le doglianze della pubblica accusa, la corte, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritiene adeguata la pena di anni sette di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., come specificato nelle premesse generali (p.b. a. 5 + aggr.c.6 = a. 6 m.8 + aggr. art. 7 L.575/65, sussistendone i presupposti legali, come da risultanze in atti).

In ordine, invece, ai reati concernenti gli stupefacenti, si ritiene adeguata la pena ulteriore di anni

cinque di reclusione e lire ottanta milioni di multa, da aggiungere a quella già inflitta dalla corte di appello di Torino, con sentenza del 13 novembre 1985, divenuta irrevocabile l'8 dicembre 1988.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, followed by a vertical stroke, and then a series of connected loops and a long tail stroke.A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, followed by a vertical stroke, and then a series of connected loops and a long tail stroke.

10.140. FIDANZATI Giuseppe - L'imputato è stato ritenuto in primo grado responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso).

Ha proposto appello il pubblico ministero dolendosi dell'assoluzione per i capi 1 e 10 e deducendo che, secondo BUSCETTA, CONTORNO e CALDERONE, i fratelli FIDANZATI erano tutti stabilmente inseriti nel traffico di stupefacenti ed anche nel giro mafioso dei fratelli BONO.

Le stesse doglianze sono state poi proposte dal procuratore generale, il quale ha pure dedotto le generali questioni concernenti l'esclusione delle aggravanti sui capi 13 e 22 nonché l'erronea applicazione della continuazione fra reato associativo e reato-fine, oltre che, nella specifica posizione dell'imputato, l'esiguità della pena inflitta.

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione con formula piena da tutte le imputazioni sul rilievo della totale insufficienza del materiale probatorio acquisito e

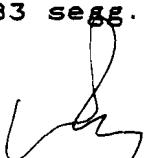
della sua sostanziale equivocità.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Tutto ciò premesso, osserva la corte che la sentenza impugnata può essere sostanzialmente confermata quanto alle statuizioni adottate nei confronti dell'imputato Giuseppe FIDANZATI (con l'adeguamento della formula assolutoria dubitativa per i capi 1 e 10 ai nuovi regimi legali).

Come si è detto a proposito di Antonio FIDANZATI (par. 10.138), la cui posizione è per certi versi analoga a quella dell'odierno imputato, la prima corte aveva ritenuto pienamente provata la responsabilità penale dello stesso per i capi 13 e 22, sulla base di una serie di elementi di accusa univoci e concordanti (ancorchè in gran parte coinvolgenti l'intero gruppo dei "fratelli FIDANZATI": genericità, anche qui, non implicante alcuna utile dispersione, almeno sul punto di queste imputazioni, del valore probatorio delle fonti esaminate).

Si era, in particolare, osservato come Giovanni MELLUSO (che, come si era detto, era un "pentito" di contestato spessore morale, ma certamente in grado di riferire fatti obiettivi opportunamente valutabili) avesse ricordato di avere intrattenuto durante la detenzione rapporti confidenziali con Gaetano FIDANZATI (fratello dell'imputato, dotato del maggiore "prestigio" criminale, nei termini di cui, infra, par.10.141) e di avere appreso da costui che anche l'odierno imputato era pienamente coinvolto nel traffico di stupefacenti (ff.439883 segg.).



Quei giudici avevano poi rilevato che la credibilità di questa fonte scaturiva anche dalle rivelazioni di Salvatore CONIGLIO, il quale aveva ricordato come tutti i fratelli FIDANZATI, notoriamente, operavano nel giro degli stupefacenti (f.458871).

E l'importanza di tale acquisizione andava esattamente correlata al dimostrato (e dallo stesso confessato) inserimento nel giro del traffico medesimo (secondo risultanze ampiamente esaminate in questo processo, oltre che in quello, ripetutamente citato in altre sedi di questa sentenza, c.d. "nonna eroina", conclusosi con condanna definitiva degli imputati chiamati in correità, e dove erano stati acquisiti puntuali elementi di prova, soprattutto grazie alle intercettazioni telefoniche e dalle rivelazioni di Salvatore ANSELMO).

Si era, inoltre, osservato come il processo avesse offerto ulteriori e significativi riscontri per esempio nella interpretazione di una conversazione telefonica in partenza dall'utenza di Alfredo BONO, ritenuto nel processo come grosso esponente del traffico di stupefacenti, nella quale (f.054296) costui, conversando con certo Giorgio CAMERANO (rimasto estraneo a questo procedimento ma evidentemente partecipe di traffici illeciti) aveva precisato di essersi da poco incontrato con (una persona ritenuta dagli inquirenti identificabile con) l'imputato (ma da costui sostanzialmente smentito).

Ma ciò che era apparso - giustamente - significativo (al di là delle contestazioni difensive, specie sul punto

del diminutivo di "Pinuccio" ovvero degli appellativi di "padrino" e "figlioccio") era proprio la evidente familiarità che traspariva nei rapporti appunto tra il BONO ed il suo interlocutore di individuata appartenenza al gruppo dei FIDANZATI, tale da implicare l'esistenza di un vincolo ben più marcato della possibile, generica, conoscenza.

Peraltro, Angelo EPAMINONDA (f.489718), un "pentito" del quale in questo processo si é sperimentata la puntuale conoscenza degli ambienti criminali milanesi, specie di quelli dediti al traffico di stupefacenti, aveva riconosciuto in fotografia esattamente questo imputato, ricordando di averlo incontrato assieme al Gaetano FIDANZATI, in un'occasione di "discussione" su temi afferenti agli ambienti del crimine.

Ed anche Alfonso PASTURA (ff.003362-003373-003383) aveva finito con il raccontare (fra tante, pur contestate, affermazioni concernenti specifici episodi di traffico di stupefacenti) che tutto il clan dei fratelli FIDANZATI costituiva uno dei principali punti di riferimento della droga nella zona di Milano.

A fronte di queste risultanze, le proposizioni difensive si sono, come negli altri casi, soffermate nella individuale contestazione di ciascuna delle fonti, sul rilievo, così agevolmente esprimibile della intrinseca non univocità di esse.

Ma, come appunto negli altri casi, la corte non può mancare di sottolineare (al di là, ripetesi, delle generiche

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or 'G' shape. The second signature is a more complex, cursive 'M' or 'U' shape.

questioni circa l'attendibilità dei "pentiti", diffusamente trattata nella parte III, e che qui deve per intendersi richiamata) come un simile procedimento analitico rischi di fare smarrire la complessiva portata delle fonti medesime, destinate ad una reciproca integrazione logica e storica.

L'obiettivo ambiguità di un singolo incontro, di una conversazione, perfino, di una discussione pur afferente a temi di criminalità organizzata, può pure infatti non assumere una specifica connotazione indiziaria; ma diviene utile e convergente nella valutazione comparativa.

E le stesse, ancorchè generiche, indicazioni afferenti all'intero gruppo familiare (appunto dei "fratelli FIDANZATI"), esse stesse dotate di contenuto intrinsecamente non decisivo, finiscono qui, nella complessiva valutazione, con l'apportare un concorrente, ma altrettanto significativo, contributo ricostruttivo: perfino quelle di cui si dirà, sempre relative all'ipotesi accusatoria dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso, e che hanno una loro notevole portata indiziaria (anzi, come si è detto, in altra occasione a questa assimilabile, perfino ricevendo le accuse concernenti gli stupefacenti, un maggiore supporto logico dalla carente dimostrazione dell'adesione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, dal momento che la presenza dell'imputato, conosciuta negli ambienti, finisce con il giustificarsi proprio alla stregua dell'attività di traffico e di adesione al sodalizio associativo allo stesso preordinato).

E se dunque, come avevano osservato i primi giudici

(senza, difatti, coerentemente ricavarne il sicuro convincimento circa l'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso), BUSCETTA (ff.450016-450340) e CONTORNO (f.456543) avevano riferito, peraltro concordemente, che "tutti i fratelli FIDANZATI", compreso dunque l'odierno imputato, erano affiliati al gruppo attivamente operante capo in Milano, questo contribuisce, alla luce delle precise risultanze, a dimostrare che anche costui era dunque un soggetto attivamente inserito in quel giro. E come si è visto o come si vedrà nelle residue posizioni degli altri FIDANZATI (par. 10.138, 10.139 e 10.141), anche le rispettive risultanze probatorie, dalle quali è emersa la sicura connotazione di quel gruppo criminale, dedito al traffico degli stupefacenti, finiscono per rafforzare ulteriormente, completandolo, il quadro probatorio; non essendo se non logico e plausibilmente conseguenziale che anche l'odierno imputato si muovesse in quel contesto proprio per spalleggiare e sorreggere le attività di tutto il clan.

Di guisa che quando i nuovi "pentiti" escussi in appello, CALDERONE (pag. 659 dich. istr.) e MARINO MANNOIA (ud. 5 gennaio 1990, quest'ultimo escludendo l'affiliazione di Giuseppe FIDANZATI al sodalizio mafioso: fatti leggibili nei termini evidenziati) hanno confermato con singolare concordanza di conoscere l'imputato, quando ne hanno cioè attestato il non causale ed estemporaneo inserimento in quel contesto criminale, hanno offerto a loro volta un significativo riscontro agli elementi di prova esaminati.



Alla stregua di queste considerazioni che - ripetesi - si integrano con quelle afferenti alle richiamate posizioni degli altri FIDANZATI, ritiene dunque la corte immune da qualsiasi censura la sentenza impugnata, la quale va confermata (con le correzioni di cui alle questioni di carattere generale, come l'erronea indicazione delle aggravanti di cui alle imputazioni sugli stupefacenti, nonchè con la ritenuta continuazione tra reato associativo e reato-scopo, che assorbe di fatto la questione dell'aggravante dell'ipotesi di cui all'art.75 legge stupefacenti: tutte questioni esaminate nella parte generale e nei par. 5.6 e 5.7 in particolare).

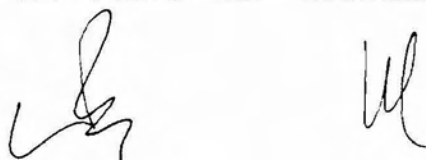
Quanto alla determinazione della pena, in ordine alla cui misura si sono sviluppate le specifiche doglianze del procuratore generale attesa la personalità di spicco del prevenuto nell'ambiente dei traffici di stupefacenti, la corte osserva che, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il risultato finale resiste all'applicazione dei criteri indicati, onde anche questa statuizione va confermata con la seguente modificazione del calcolo: p.b. art.71 = anni cinque e lire 20.000.000 + aggravante 1/2 (art.74 cpv. secondo i criteri esposti nel par.5.7) + 81 cpv., così restando sostanzialmente accolta la doglianza del procuratore generale, legittimante il calcolo di cui sopra, e, tuttavia, inalterata nel suo complesso la pena inflitta dai primi giudici.

10.141. FIDANZATI Stefano - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso).

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica, deducendo che, come per il fratello Antonio, anche costui era inserito in un giro di criminalità organizzata a Milano; peraltro lo stesso aveva partecipato al matrimonio di Giuseppe BONO celebrato con grande fasto a New York, ed era stato arrestato a Palermo in compagnia di Antonino ENEA, Biagio MARTELLO e Giuseppe BONO.

Il procuratore generale, insistendo anche lui nelle stesse deduzioni, ha riproposto le generali questioni dell'esclusione delle aggravanti sulle imputazioni concernenti gli stupefacenti e la questione della erronea continuazione tra reato associativo e reato-fine; ed infine, quanto alla specifica posizione di questo imputato, ha dedotto l'esiguità della pena inflitta.

L'imputato appellante ha dedotto, con motivi di appello, che in realtà le accuse nei confronti di Stefano



FIDANZATI riguardavano genericamente tutti i fratelli FIDANZATI; mentre i dati acquisiti, come le frequentazioni con il Giuseppe BONO e Biagio MARTELLO ed altri, nulla avevano di illecito e comunque nulla potevano provare, tanto che a Torino egli era stato assolto in un procedimento di analogo tenore.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato coerenti conclusioni.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici, condivisibile quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine alle fattispecie concernente gli stupefacenti, va altresì riformata nei termini sollecitati dall'accusa, riguardo alla comprovata affiliazione dello stesso FIDANZATI anche al sodalizio mafioso, denominato "cosa nostra".

La corte di primo grado, infatti, precisando anche qui che il generico riferimento delle fonti esaminate ai "fratelli FIDANZATI" fosse comunque coerente con le fondamentali esigenze del processo (notando infatti ex professo - e ciò malgrado le dunque ingiustificate proteste della difesa - che un'analisi attenta consentiva l'indicazione specifica della colpevolezza dell'imputato), aveva rilevato come concorressero a dimostrazione dell'assunto accusatorio gli accertati rapporti di frequenza, commensalità, stretta amicizia, intercorsi tra l'imputato ed alcuni pregiudicati abitualmente dediti al traffico di stupefacenti (rapporti, peraltro, ammessi dallo stesso prevenuto).

Di guisa che significativo argomento poteva ricavarsi anche dal fatto che il FIDANZATI era stato arrestato, in esecuzione di un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Torino, in data 26 luglio 1982, mentre, all'uscita di un ristorante centrale di Palermo, si trovava in compagnia di Biagio MARTELLO, Antonino ENEA e Giuseppe BONO, personaggi di tutto rispetto nell'organizzazione mafiosa e soprattutto coincidenti con quel gruppo di persone che a Milano operava massivamente e proficuamente per via della loro attività intensissima.

Ed il fatto che l'imputato, al momento dell'arresto, fosse alla guida di una autovettura di proprietà dell'ENEA, dimostrava, oltre ogni dubbio, la stessa familiarità di rapporti e comunque la non causalità dell'incontro.

Ma, come si è detto nei paragrafi precedenti (qui richiamati per le necessarie integrazioni della motivazione), il dato indiziante di più corposo rilievo oggettivo era l'accertata frequentazione, da parte dei fratelli FIDANZATI, di due società (Datra s.r.l. e Maprial avente sede nella Via Larga) di Milano, che (come si è appunto ricordato nelle sedi prima citate) costituivano un qualificato punto di incontro di personaggi gravitanti in quel giro di criminalità organizzata.

In particolare, merita ricordare come dalle dichiarazioni rese in istruttoria e al dibattimento da Luciano FERRI (f.048756) e Gabriella TASSO (f.048783) fosse emerso che i fratelli FIDANZATI erano appunto abituali frequentatori di quelle società, non a caso giudicate



nient'altro che un paravento di varie attività illecite; e come, secondo quanto affermato dal FERRI e dalla TASSO, le due predette società fossero sostanzialmente controllate da personaggi quali appunto il MARTELLO e Gerlando ALBERTI (grossissimo trafficante nazionale ed internazionale di stupefacenti).

Come degli altri fratelli FIDANZATI, anche di questo imputato avevano poi parlato i collaboratori; in primo luogo, BUSCETTA, il quale, dopo avere confermato come tutti i fratelli FIDANZATI fossero membri della "famiglia" mafiosa di Bolognetta (ff.450016-450340), aveva precisato che lo Stefano FIDANZATI era però affiliato ad un'altra "famiglia" (Man Giuseppe Jato).

Anche il CONTORNO aveva confermato che i FIDANZATI fossero affiliati al sodalizio mafioso, ma aveva collocato tutti i fratelli nella "famiglia" di Bolognetta (f.456543).

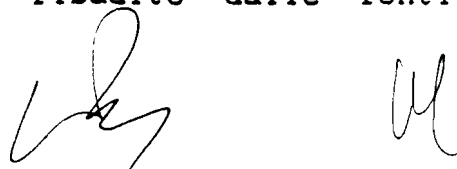
Lo spessore mafioso anche di questo imputato era stato poi attestato da Antonino FEDERICO (f.437599), il quale aveva riferito circa il notevole carisma del quale lui era circondato anche in carcere.

Ma il dato più significativamente concordante era scaturito dalle rivelazioni di Angelo EPAMINONDA, il quale aveva individuato nella fotografia raffigurante l'imputato uno dei fratelli FIDANZATI, a lui ben noti per essere il più "rappresentativo" di essi, Gaetano FIDANZATI, uno dei capi assoluti del traffico di stupefacenti a Milano (f.489723); nonchè da quelle del PASTURA, il quale aveva indicato appunto l'intero gruppo dei fratelli FIDANZATI come uno dei

principali punti di riferimento degli illeciti traffici in questione (ff.003373-003383-003362).

A fronte di tali considerazioni, anche in questo caso, sono stati riproposti temi difensivi di ordine generale (affrontati nella parte III della sentenza) e di specifico riferimento alla (così ritenuta) singolare condizione di questi imputati, coinvolti in un contesto probatorio complessivo ma possibilmente generico e non sufficientemente individualizzato. Di guisa che, anche in questa sede, devono ritenersi ripetute le considerazioni già svolte (nei parr. 10.138, 10.139 e 10.140, nella parti corrispondenti alle doglianze di comune rilievo) a proposito degli altri fratelli, laddove si è notato come gli elementi apparentemente sforniti di una intrinseca valenza probatoria univoca siano destinati ad assuumere un rilievo coerentemente concordante nella contestuale valutazione (si richiamano espressamente sul punto le considerazioni sviluppate a proposito della frequentazione delle sedi sociali-paravento non solo non più equivoche nel contesto, ma neppure meritevoli di specifico approfondimento sull'esistenza, e sulla consistenza - anche - di attività effettivamente legali, appunto perchè "di copertura").

Si è notato, infatti, che un dato sicuramente indiziante, perchè aggregante di tutti questi fatti apparentemente ambigui - alla stregua di un singolare comune denominatore - era la costante presenza di persone facenti parte giustappunto di quel contesto criminale (dedito pure al traffico di stupefacenti, come ribadito dalle fonti

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'H' shape. The second signature is a more complex, cursive mark, possibly representing the letter 'M'.

esaminate anche nelle sedi richiamate e dunque non suscettibili di perplessità alcuna).

Onde si può, al tempo stesso, comprendere il valore attribuito (quanto alla posizione di questo imputato) non solo ad una circostanza sostanzialmente non decisiva, come la partecipazione al lussuoso ricevimento nuziale a New York (per vero implicante un livello di rapporti ben più consolidato di quello normalmente riferibile a relazioni di amicizia e certe volte anche di parentela); ma altresì perfino al fatto che le stesse persone sono state sorprese insieme al momento dell'arresto ed in una circostanza di vita (come un pranzo in un ristorante di lusso) intrinsecamente sfornita - come regola - di qualsiasi significato illecito.

Perchè, appunto, in tutti questi casi finisce con il trasparire, non già - come vuole la difesa - un contenuto criminoso del fatto, ma l'esistenza di dati, riferiti alla vita di relazione dell'imputato, che costituiscono il riscontro storico e logico alle altre acquisizioni probatorie, che si completano in modo esaustivo; e principalmente alle rivelazioni dei "pentiti", il cui tenore obiettivo non può essere riduttivamente letto negli schemi generici protestati dalla difesa (i "FIDANZATI" potrebbero essere tutti o nessuno in particolare, di ciascuno dei fratelli), in quanto ne viene completata la portata storica, dal punto indiziario, con il fatto stesso che, per esempio, l'imputato era a sua volta conosciuto dal collaboratore, perchè visto nell'ambiente.

E tale conoscenza, peraltro, si estende a tutte le verifiche sperimentate nel processo: fino a CALDERONE e a MARINO MANNOIA, che in questo dibattimento hanno confermato l'inserimento dei FIDANZATI in quel giro di criminalità (MARINO MANNOIA ha puntualmente ricordato che, a differenza degli altri fratelli, solo Stefano e Gaetano erano "uomini d'onore"; per non parlare di Gennaro TOTTA che, come viene ricordato, aveva indicato i FIDANZATI come destinatari di un preciso ordine di eliminazione di CONTORNO).

Alla stregua di queste risultanze (ripetesi, integrate sul piano della motivazione dalle considerazioni già svolte nei tre paragrafi precedenti) non si vede come poter condividere il dubbio dei primi giudici in ordine al reato di associazione per delinquere mafiosa; una volta che quei dati iniziali, involgenti l'inserimento dell'imputato nell'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, conseguono in questo caso un eloquente e specifico riscontro nelle indicazioni dei "pentiti" (i quali, come si è detto anche in via generale, in questo caso dimostrano di non avere agito per malevola intenzione calunniatoria, se è vero che per esempio MARINO MANNOIA ha attestato l'affiliazione solo di alcuni; mentre gli altri hanno comunque confermato che tutti facevano parte di un contesto organizzativo, che era dunque certamente quello degli stupefacenti).

Laddove, non può essere neppure in questo caso di ostacolo, perchè oggettivamente non decisiva, la circostanza che l'imputato avesse sofferto congrui periodi



di carcerazione, posto che i riferimenti probatori (specie quelli di FEDERICO e di MARINO MANNOIA) sono improntati ad una indiscutibile attualità (e in alcuni casi, appunto, e ai fini di cui al par.4.7, perfino collegati ad una situazione di vita carceraria; si vedano le parole di FEDERICO: "dei FIDANZATI ho conosciuto in carcere solo Stefano. Ho appreso in carcere però che suo fratello Gaetano é più importante di lui. Fu lo stesso Stefano FIDANZATI a rivelarmi di essere persona di grande potere...", e proprio in faccende di criminalità organizzata dove gli interlocutori erano rispettivamente bene a conoscenza degli organigrammi e dei metodi di funzionamento).

Alla pena (congruamente, in relazione ai fatti) inflitta dai primi giudici, che resistono alle verifiche di ordine generale per le ragioni specificate anche nel paragrafo precedente, va dunque aggiunta la pena da applicare per il reato di cui all'art.416-bis (nella configurazione inserita nella parte IV di questa sentenza) e che, in coerenza con criteri di cui all'art.133 c.p., può essere stabilita in anni sette di reclusione (p.b. a.5 + aggr. c.6).

Consegue la condanna alle spese.

962228

10.142. FILIPPONE Gaetano. - Nei confronti del FILIPPONE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale la cui dichiarazione non è stata seguita da motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che sul conto del FILIPPONE convergevano le rivelazioni di BUSCETTA (che lo aveva indicato come affiliato alla "famiglia" di Porta Nuova), seguite da quelle di CALDERONE e di MARINO MANNOIA.



10.143. FINAZZO Emanuele. - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di cui all'art.648 c.p. così modificato il capo 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), e condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 4 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza, con il condono di anni due di reclusione e della intera pena pecuniaria.

Ha proposto impugnazione soltanto l'imputato deducendo che l'accusa era ingiustamente fondata su alcune partecipazioni societarie effettivamente a lui riferibili; e in ogni caso che non era stata acquisita al processo la prova della conoscenza dell'origine illecita delle provviste. In subordine ha invocato le attenuanti generiche e una riduzione di pena.

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la statuizione impugnata resiste alle censure sollevate dall'imputato.

I primi giudici avevano difatti ricordato come, con rapporto del 27 novembre 1983, i carabinieri di Partinico avevano tracciato la mappa delle cosche mafiose del luogo mettendo in evidenza come, nel gruppo facente capo a Gaetano BADALAMENTI, fosse emersa la figura del FINAZZO quale

compiacente prestanome per gli investimenti in affari apparentemente leciti dei profitti derivanti dalle attività criminose e in particolare dal traffico di stupefacenti (al quale, come si sarebbe dimostrato, quello era dedito ad alto livello internazionale). Si era, in particolare, rilevato come il FINAZZO non svolgesse alcuna attività lavorativa, ma era entrato a far parte di alcune società ("SIFAC" s.p.a., "Sicula Calcestruzzi", e "Copacabana" s.p.a.), con un presumibile impegno finanziario non indifferente e ammontante certamente ad alcune centinaia di milioni di lire (f.152713).

E difatti il FINAZZO, tratto a giudizio, aveva confermato di non avere ricavato alcun utile dalle società (pur essendo stato perfino amministratore unico di due di esse), precisando che al sostentamento della propria famiglia provvedeva la moglie con il suo reddito di insegnante elementare. Aveva, peraltro, negato di conoscere lo spessore mafioso dei soci di dette società (Vito GIANNOLA, nipote di Giacomo IMPASTATO, ed altri come i giovani figli di Gaetano BADALAMENTI).

Alla luce di queste risultanze, i primi giudici avevano dunque giudicato solo di comodo le prospettazioni difensive ritenendo che fosse invece provata la intermediazione fittizia del FINAZZO negli investimenti facenti capo al BADALAMENTI (nei termini accertati dai carabinieri).

A fronte della statuizione, le proposizioni difensive si sono accentrate, come si era anticipato, nella protestata



effettività degli investimenti fatti dall'imputato per suo conto, e con suo denaro, nonché nella subordinata non conoscenza (o comunque non provata conoscenza) dell'origine illecita del denaro. Ma esse appaiono, anche alla valutazione di questa corte, certamente infondate; sicuramente contraddette dalle stesse ammissioni, assai eloquenti, dell'imputato in sede di interrogatori giudiziali, dalle quali è dato ricavare in modo univoco la perfetta consapevolezza da parte di costui di avere interposto la sua persona a favore del noto trafficante e mafioso Gaetano BADALAMENTI.

In quelle sedi, infatti (f.152987 segg. -160197 segg.), il FINAZZO aveva esposto di essere stato amministratore unico delle società "SIFAC" e "Sicula Calcestuzzi" e di non avere mai saputo che Vito GIANNOLA fosse nipote di Giacomo IMPASTATO (ucciso) e di Gaetano BADALAMENTI; finendo più tardi con l'ammettere (f.152994) che tuttavia nel piccolo paese di Cinisi si conoscevano tutti.

Peraltro la sua affermazione, di non essere la moglie (Giuseppina BADALAMENTI) parente del famoso Gaetano BADALAMENTI, sarebbe stata contraddetta proprio da costui (dinanzi a questa corte, che si è recata ad assumerne le dichiarazioni nel penitenziario americano) ed anzi in tono apertamente polemico ("...chi ha detto che non è parente mia? sarà lontana, ma è parente mia!...": f.321930).

Può pure comprendersi, allora, l'implicita portata che si coglie (e che hanno colto anche i primi giudici)

nell'affermazione che tutti i soldi provenissero dalla moglie (che faceva l'insegnante), in alternativa ad oscure forme di finanziamento (come il prestito di 5 milioni per acquistare le azioni della "SIFAC").

Può comprendersi nella prudente reticenza leggibile tra le righe dell'affermazione che dette società non avevano mai dato utile (circostanza probabilmente vera dal suo soggettivo punto di vista, posto che è coerente che lui non avesse mai ricavato alcunchè, neppure a titolo di compenso per le cariche di amministratore unico): atteggiamento certamente significativo nel contesto. Perchè, quando il giudice gli contesta i fatti processualmente acquisiti (che il 26 febbraio 1975 aveva acquistato cinquecento azioni della "Sicula calcestruzzi"; che da tale società costituita da Giuseppe MANDALARI commercialista sospettato di contiguità mafiose ed anzi ritenuto il dominus degli investimenti dei "corleonesi", quest'ultimo era receduto contemporaneamente al recesso dalla "SIFAC" e le sue azioni erano state acquistate da Filippo PALAZZOLO; che il 20 aprile 1978, e quindi contemporaneamente alla "SIFAC", era stato aumentato a 200 milioni di lire anche il capitale della "Sicula Calcestruzzi" e le azioni di Filippo PALAZZOLO, a seguito di tale aumento di capitali, erano ammontanti a circa 134 milioni), il FINAZZO finisce con il confessare che lui faceva il camionista e di tutto ciò non capiva nulla (f.160199). E così, parlando della "Copacabana" (della quale socio era anche il fratello Giuseppe, a sua volta ucciso nella faida di Cinisi dell'anno 1981), con



estrema ingenuità il FINAZZO racconta che vi era entrato quasi per caso perchè un certo BRUNO (cognome tuttavia mnemonicamente significativo nel contesto delle vicende della cosca: si veda il par. 6.15), conosciuto occasionalmente, gli aveva proposto di acquistare un terreno da lottizzare in zona di sviluppo; cosa che lui fece senza sborsare denaro ma compensando (asseriti) crediti per forniture di materiali, ma tuttavia senza sapere dove fosse il terreno, da lui neppure visionato (f.152992). Laddove, peraltro, non sapeva che gli altri soci erano giustappunto i giovani figli di Gaetano BADALAMENTI (tuttavia "persone rispettate" in paese: f.152994). Il tutto, poi, ammettendo in questo dibattito che non sapeva neppure dove avessero sede le società.

Una singolare conferma è scaturita dalle ricordate dichiarazioni del BADALAMENTI, il quale ha finito con l'ammettere che l'immobile sul quale era stata impiantata l'attività della "SIFAC" era di sua sorella (laddove la difesa ha sottolineato l'errore storico, non considerando tuttavia che proprio da esso è dato cogliere l'implicita, quanto eloquente, conferma che quella società fosse uno strumento fittizio controllato dal BADALAMENTI).

Il dato forse più significativo offerto dal processo è, infine, che proprio alla "SIFAC" fosse intestata l'auto lussuosa utilizzata da Stefano GALLINA (al cui omicidio, nel richiamato par. 6.15, si rinvia per la concorrente dimostrazione che l'intestazione era di comodo e che l'auto era in realtà un bene personale del GALLINA).

In un simile contesto, non vi è chi non veda come l'accusa contro il FINAZZO (peraltro indicato da CALDERONE, significativamente, come persona da lui conosciuta) sia stata, dopo tutto in termini ragionevolmente benevoli, esattamente basata sul postulato della ricettazione, i cui estremi sono esaurientemente provati (compresa la conoscenza dell'illecita provenienza del denaro accettato, implicitamente attestata dai rapporti di profonda conoscenza tra l'imputato e il BADALAMENTI).

Di talchè la sentenza impugnata non merita censura alcuna, anche sotto il profilo sanzionatorio, non potendosi in alcun modo giustificare, in base a quanto detto, nè circostanze attenuanti nè ragioni di ulteriore mitezza della pena. Quanto alle questioni attinenti alla correlazione tra l'accusa contestata (associazione per delinquere) e condanna (per ricettazione), si rinvia ai par. 4.11 e 5.8.

Conseguono le spese del giudizio.



962235

10.144. FIORENZA Vincenzo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di traffico di stupefacenti di cui al capo 37 ed assolto con formula dubitativa dalla contestazione di appartenenza ad un'associazione finalizzata al traffico medesimo.

Contro la sentenza, sul punto relativo, hanno proposto appello il procuratore generale, che pero' non ha presentato motivi, e l'imputato, il quale ha reclamato la piena assoluzione da entrambe le imputazioni deducendo la mancanza di valide prove a suo carico, consistenti nelle inattendibili e contraddittorie rivelazioni di due "pentiti". L'imputato ha chiesto, in subordine, l'eliminazione delle aggravanti contestate e la concessione delle attenuanti generiche.

Osserva, cio' premesso, la corte, in esito al dibattimento, nel quale il pubblico ministero ha concluso per l'assoluzione dell'imputato, che in realta' va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine alla responsabilita' dello stesso per il reato di traffico di stupefacenti.

A carico del FIORENZA, infatti, erano state raccolte le rivelazioni di Salvatore ANSELMO (il quale, come e' noto, prima di essere ucciso, aveva messo in luce i traffici di alcuni gruppi di persone operanti nel settore degli stupefacenti tra Palermo e Milano, nei termini

accertatamente veritieri risultanti dalle residue parti di questa sentenza, cui si rinvia).

Costui aveva riferito, in particolare (ff.459272 segg.), che: ""Giovanni 'u longu (idest, Giovanni DI GIACOMO) e Giovanni LIPARI erano in stretti rapporti con tale FIORENZA, soggiornante obbligato e meglio inteso "acidduzzu", il quale ha un'agenzia di assicurazioni in via l'Emiro...; questi qualche tempo fa e' stato arrestato in quanto a seguito di una perquisizione gli fu rinvenuta una calibro 22"". Sempre parlando dell'imputato, aveva poi precisato che costui gli risultava inserito "perfettamente" nel traffico di stupefacenti gestito dalla cosca "Porta Nuova-Danisinni", era stato da lui visto al bar "D'Alba" in compagnia dei CILLARI, di Giovanni "'u longu", di Gerlando ALBERTI (junior), di GUERRERI e di Giovanni LIPARI (f.459248); aggiungendo (f.181656) che il FIORENZA, nell'ambito di questa organizzazione, si recava spesso a Napoli e si imbarcava con la propria autovettura "A112". Lo stesso FIORENZA aveva poi un appartamento nel luogo dove era stato al soggiorno obbligato (f.459250) ed era da lui ben conosciuto, tanto da poterlo identificare (come era appunto avvenuto) in fotografia (f.459195).

Tale risultanze, benché - come si dira' - obiettivamente riscontrate, erano state però ritenute in un primo momento insufficienti a sorreggere l'accusa, tanto che lo stesso giudice istruttore (così segnandosi l'inizio della singolare vicenda processuale del FIORENZA) aveva ordinato la scarcerazione dell'imputato per mancanza di



962237

indizi, sul rilievo che il dato obiettivo della presenza di costui nel bar "D'Alba", punto di incontro di quel gruppo di trafficanti di droga, fosse giustificato dal fatto che il locale era gestito, fra l'altro, proprio dalla figlia del FIORENZA, sicche' potevano essere state fraintese per complici contiguita' quelle che erano solo occasionali ed insignificanti presenze negli stessi luoghi frequentati dai trafficanti.

Se non che, nelle more, erano state acquisite le rivelazioni di un altro "pentito", gia' inserito nello stesso traffico di stupefacenti, Salvatore CONIGLIO. Costui, parlando appunto dell'attivita' della cosca dedita al traffico di stupefacenti (nei termini diffusamente riscontrati dalle altre risultanze processuali, come si evince dalle parti della sentenza relative al traffico medesimo ed in particolare alla posizione degli altri coimputati), aveva parlato anche del FIORENZA.

Dopo avere infatti precisato che un certo Andrea LUCCHESI (giudicato in altro procedimento, detto di "nonna eroina") gli aveva presentato come parente una persona anziana di circa 55 anni, da lui rivista salutare i CILLARI qualche tempo dopo in un'aula del tribunale (dove si svolgeva appunto il processo di "nonna eroina"), e che inoltre aveva appreso nell'ambiente carcerario che lo stesso LUCCHESI era imparentato con un pregiudicato comunemente soprannominato "acidduzzu" (ff.178970 segg.), aveva riferito che il FIORENZA era sicuramente "coinvolto" nel traffico degli stupefacenti. Aveva aggiunto (ff.494987 segg.) che

costui era stato per un certo periodo a Milano ed una volta aveva fatto da intermediario fra lui ed il citato LUCCHESE per il pagamento di una somma di £.80 milioni in dipendenza della fornitura di 2 chilogrammi di cocaina.

Giova ricordare che, nel corso delle sue rivelazioni, il CONIGLIO era stato colto da un momento di scoraggiamento per avere, a suo dire, subito tentativi di avvelenamento in carcere in concomitanza con l'uccisione dell'ANSELMO, ed in un certo periodo aveva tenuto un comportamento ritenuto poco consapevole, essendo perfino arrivato ad accusare i giudici (subendo condanna per calunnia) di avere promesso denaro e impunita' in esito alla collaborazione.'

Certo e' comunque che, superato questo momento (nel quale tuttavia nessuna ritrattazione aveva fatto sul conto dell'odierno imputato), lo stesso aveva dichiarato di volere riprendere la fattiva collaborazione ed aveva, anche in questa fase, confermato che il FIORENZA gli aveva chiesto di pagare il debito verso il LUCCHESE per fornitura di cocaina.

Tale affermazione era stata preceduta dalla precisazione che: "un certo ENZO, fratello della moglie di Andrea LUCCHESE, ..." gli aveva consegnato un chilogrammo di cocaina a Milano (f.504742).

Sicche' il giudice istruttore riteneva nuovamente suffragata l'accusa nei confronti dell'imputato, che veniva rinviato a giudizio in stato di custodia cautelare per rispondere di associazione finalizzata al traffico e di traffico di stupefacenti.

La tesi difensiva fa oggi leva sulla circostanza,



ritenuta (anche dal procuratore generale) decisiva che l'imputato (come già documentato, ma in realtà come pure riferito nell'immediatezza dai carabinieri incaricati dal giudice di accertare i necessari riscontri sulle dichiarazioni dei "pentiti" ANSELMO e CONIGLIO: f.181117) non aveva alcun vincolo di affinità con il LUCCHESI. Ma, come si vedrà, tale aspetto della vicenda non solo non è tale da influire in modo decisivo nel quadro probatorio complessivo, ma finisce per vero con il prospettarsi come il frutto di un possibile equivoco di ordine testuale.

Prescindendo intanto da quest'ultimo, è necessario rilevare come le affermazioni dei due collaboratori (ripetesi, accertatamente inseriti nel traffico di quella cosca e dunque sicuramente bene a conoscenza dei fatti e delle persone, come accertato in diverse posizioni processuali) trovino esatto riscontro nelle risultanze acquisite.

In primo luogo, non è dubbio che entrambi abbiano inteso riferirsi proprio al FIORENZA, indicato con l'inconsueto soprannome di "acidduzzu" (uccellino), da costui sempre ammesso in tutti i suoi interrogatori istruttori e dibattimentali. A parte, poi, il riconoscimento fotografico, di cui si è detto, le indicazioni date dai "pentiti" per individuare la persona sono state sempre puntuali e corrispondenti al vero. Vero era infatti che il FIORENZA aveva una agenzia di assicurazioni (intestata alla figlia, ammetterà a f.181515), che era stato arrestato per detenzione di una pistola (ivi) e che possedeva una vettura,

962240

modello "A112" (ff.181107, 180400).

Il FIORENZA, a sua volta, ha negato di conoscere le persone che invece lo hanno riconosciuto e tale circostanza non puo' apparire del tutto indifferente sul piano probatorio (essendo illogico il mendacio di chi non abbia nulla da nascondere nelle occasionali ed innocenti conoscenze di persone poi risultate dedite ad attivita' criminali).

Ma il riscontro piu' significativo (alle dichiarazioni, in particolare, dell'ANSELMO) e' costituito dal fatto che il FIORENZA in realta' aveva compiuto i viaggi imbarcando la propria macchina; come appunto accertato dai carabinieri (f.181107, dove si riferisce del rinvenimento dei biglietti di viaggio Palermo-Genova); e come lo stesso imputato, nell'interrogatorio dibattimentale di primo grado, finisce con il riconoscere ammettendo di essere stato a Milano.

Ed ancora va rilevato come ingiustamente la difesa abbia protestato per il mancato riscontro (per asserita inerzia del magistrato) circa l'episodio dell'incontro tra il FIORENZA e i CILLARI nell'aula del tribunale; tanto infondatamente, peraltro, non soltanto perche' l'indagine sollecitata era stata compiuta, quanto soprattutto perche' la circostanza era stata sostanzialmente ammessa dallo stesso imputato.

Difatti i carabinieri avevano accertato (ff.181108 segg.) che per vero il FIORENZA non era stato registrato (formalita' esperita in quella occasione per ragioni di

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a flourish. The second signature is a more complex, cursive 'M' with a long vertical stroke extending downwards.

sicurezza) tra il pubblico presente alle udienze del processo in questione, ma che erano state registrate la figlia e la sorella di costui. In particolare si era rilevato intanto la evidente mancanza di una valida spiegazione per questo fatto e si era ipotizzato che anche l'imputato, profittando di particolari situazioni, avesse potuto effettivamente salutare i CILLARI, li processati, come riferito da CONIGLIO. Puntualmente, a sostegno di cio', era stato proprio il FIORENZA a spiegare la vicenda, precisando che effettivamente quella mattina, trovandosi per altre (non comprovate) ragioni al palazzo di giustizia, aveva incaricato sua figlia di chiamare il proprio difensore che si trovava in quell'aula dove si svolgeva il processo. Il che costituisce appunto il piu' evidente riscontro alla precisa indicazione del collaboratore, essendo inconcepibile che possa essere stato registrato il nome di una persona (la figlia dell'imputato) che solo si fosse avvicinata per chiamare un avvocato, e che si fosse registrato anche il nome di una persona (la sorella), che invece non si era neppure avvicinata, secondo la tesi.

Cio' che rimane perplesso, fra quanto evidenziato a difesa dell'imputato, e' dunque il fatto che il CONIGLIO (che avrebbe dato il necessario riscontro di fondo alle rivelazioni di ANSELMO) aveva detto che costui era fratello della moglie di Andrea LUCCHESI.

Orbene, a giudizio della corte, tale proposizione (ripetesi, condivisa anche dal procuratore generale) e' in realta' affidata ad un evidente errore di valutazione.

La precisa esegesi delle dichiarazioni di CONIGLIO dimostra infatti che costui ben conosceva la persona dell'imputato e che non ha commesso alcun errore nella sua indicazione.

Oltre a quanto si e' gia' detto, si osserva che il CONIGLIO aveva piu' volte parlato nei brani precedenti dello stesso LUCCHESI (ricordando peraltro che si trattava di un giovane di circa 34 anni -f.178860- e cioe', ovviamente, di una persona che, secondo l'id quod plerumque accidit, non poteva essere cognato dell'anziano imputato), precisando che aveva, anche lui, appartamenti in via Eugenio l'Emiro (che era appunto il quartier generale del gruppo, dove era sito anche il bar "D'Alba", oltre alla abitazione ed al negozio del FIORENZA). Dello stesso, il collaboratore cosi' testualmente riferisce (ff.178970 segg.): "Andrea LUCCHESI e' stato da me incontrato anche a Palermo alla trattoria Corona; in quella occasione mi presento' una persona anziana di circa 55 anni...precisando che era suo parente". Quindi prosegue: "ho appreso poi all'Ucciardone che Andrea LUCCHESI e' imparentato con un pregiudicato che viene comunemente denominato come 'ucidduzzu'". Ed ancora: "detta persona anziana io ho poi rivisto salutare i CILLARI nell'aula di udienza...".

Leggendo questi brani, cosi' testualmente verbalizzati, si coglie nettamente la convinzione che, intanto, quest'ultima proposizione era collegata alla prima (parlandosi di una "persona anziana" in entrambi i casi), ma si ricava con certezza che il CONIGLIO non stava riferendosi

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'Lg'. The second signature is a more vertical, cursive mark that appears to be 'M'.

ad una persona che fosse al tempo stesso il cognato ("fratello della moglie", di cui infra) del LUCCHESE: perche' non avrebbe avuto motivo di esprimersi cosi'. Si evince pure che, comunque (il che e' dunque destinato a valere ove si supponga che la riferita affinita' tra l'imputato ed il LUCCHESE sia stata espressa proprio dal CONIGLIO), le informazioni del collaboratore provengono sia dallo stesso LUCCHESE che da voci raccolte nell'ambiente carcerario (onde, in sostanza, nella ipotesi, ove il CONIGLIO avesse mentito, lo avrebbe fatto per errore in buona fede).

Ma non e' cosi'; e l'analisi del brano in discussione lo conferma. Dopo aver dichiarato di essere disposto, malgrado tutto, a proseguire nella collaborazione, il CONIGLIO (ff.504742 segg.) chiede al giudice di avere mostrato materiale fotografico perche' e' in grado di riconoscere tutti i trafficanti del giro: "fra essi - prosegue - comunque ho ricordato un certo Enzo, fratello della moglie di Andrea LUCCHESE, il quale, per conto di quest'ultimo, mi ha consegnato, nel 1980 a Milano, un chilo di cocaina; FIorenza Vincenzo, inoltre, nei primi del 1981, mi ha chiesto 50 milioni...".

Ora non puo' essere messo in dubbio che il CONIGLIO, nelle due proposizioni, non sta parlando della stessa persona. Egli sta elencando quelle che gia' e' in grado di indicare (anche senza il supporto fotografico). E poi non ha motivo di chiamare "Enzo" quello che subito dopo chiamera' per nome e cognome. Anche sul piano della costruzione

sintattica, la verbalizzazione non avrebbe alcun senso se il dichiarante avesse voluto far riferimento in entrambi i casi all'imputato, ove cioè si fosse voluto dar atto che allo stesso erano attribuite entrambe le circostanze di avere consegnato droga e di avere chiesto il pagamento di cocaina.

In definitiva, la circostanza che il FIORENZA non fosse affatto cognato del LUCCHESI (come, ripetesi, era stato peraltro immediatamente accertato dal giudice istruttore), sulla quale è stato costruito tutto l'equivoco che ha condotto alle singolari vicende processuali, è del tutto irrilevante.

La difesa si è pure soffermata su un possibile mendacio del CONIGLIO in ordine all'ammontare della somma che, su sollecitazione del FIORENZA, egli avrebbe dovuto dare al LUCCHESI, indicata una volta in 80 ed un'altra in 50 milioni. Ma se si legge attentamente, in entrambe le occasioni il collaboratore ha parlato di 50 milioni pagati in contanti, precisando, in una delle due verbalizzazioni (f.494988), che la somma doveva essere di 80 milioni e che la parte residua era stata corrisposta in assegni.

La corte ritiene, dunque, dall'esame complessivo delle risultanze qui esaminate, unitamente a quelle che, valutate nelle altre parti della sentenza specie in riferimento agli altri imputati contemplati nello stesso capo di imputazione, attestano l'attendibilità delle rivelazioni dei collaboratori ANSELMO e CONIGLIO, che a carico del FIORENZA concorrano certi ed univoci elementi di prova in ordine al reato di traffico di stupefacenti (dell'imputazione di



appartenza ad organizzazione dedita al traffico medesimo non puo' farsi alcun esame, dal momento che contro l'assoluzione pronunciata in prime cure non e' stata proposta impugnazione, con il risultato, peraltro, che la stessa formula dubitativa dovra' essere eliminata in adeguamento al nuovo regime processuale).

Le rivelazioni dei "pentiti", come si e' visto, hanno trovato puntuale riscontro obiettivo. In particolare, il convincimento e' sorretto dal fatto che il bar "D'Alba" (che pure il FIORENZA frequentava perche' di proprieta' di propri congiunti) costituiva un vero e proprio quartier generale per lo smistamento, per la citta' e per destinazioni fuori sede, degli stupefacenti. Basti leggere le numerosissime citazioni fatte sia dall'ANSELMO che dal CONIGLIO (che non merita ripetere una per una, bastandone un riassuntivo rinvio) in ordine alle consegne, agli scambi, alle trattative di droga, esperiti dai soggetti poi condannati (in questo processo e in quello di "nonna eroina"), i quali si appartavano in un vano "riservato" al quale non si poteva accedere "senza il permesso del titolare" (si noti che tale circostanza, rivelata dall'ANSELMO, e' stata ridimensionata dal CONIGLIO nel periodo della sua crisi psicologica). Insomma (ANSELMO dira' che) "al bar D'Alba era una continua processione di ragazzi del quartiere...".

Pertanto, l'attribuita qualita' di corriere (oltre che di intermediario e cogestore del traffico, fattispecie che comunque rientrerebbe nello schema associativo, qui precluso), resa del tutto consistente dal contesto

probatorio e specificamente sorretta dalla prova del viaggio effettuato con la macchina alla volta di Milano, impone l'affermazione di responsabilita' nei termini ritenuti dai primi giudici, pur prescindendo dall'erroneo riferimento alla consegna di un chilogrammo di cocaina.

Va altresì confermata la contestata aggravante della quantita' ingente esattamente desumibile dalle risultanze esaminate (basti pensare al fatto stesso delle trasferte che intuitivamente, per essere remunerative, devono implicare un trasporto consistente); mentre vanno negate le attenuanti invocate, ma non giustificabili alla stregua di nessuna valutazione favorevole, anche di ordine strettamente soggettivo.

Di guisa che la statuizione dei primi giudici resiste anche sul punto della concreta determinazione della pena.

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is more complex, with a large loop at the top and a long, wavy tail. The signature on the right is simpler, consisting of a few sharp, connected strokes.

10.145. GAETA Giuseppe. - L'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati contemplati nei capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), con esclusione delle aggravanti di cui agli artt.416, comma 3 c.p. e 416-bis, comma 2, c.p., unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza, con il condono della pena nella misura di un anno.

Hanno proposto appello il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale dolendosi della erronea esclusione dell'aggravante connessa alla qualità di "capo", nonchè deducendo la esiguità della pena inflitta in concreto.

L'imputato a sua volta ha proposto appello chiedendo l'assoluzione dalle imputazioni ascrittegli, rilevando la totale mancanza di convergenti ed univoci elementi di prova.

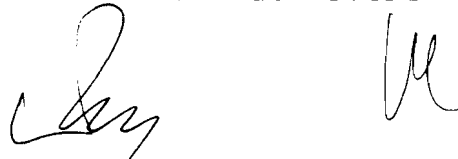
Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni dei primi giudici resistono alle doglianze difensive quanto alla ritenuta affiliazione del GAETA al sodalizio mafioso. Per vero, la corte di primo grado aveva congruamente fondato il suo convincimento, in primo luogo, sulle rivelazioni di Tommaso BUSCETTA, il quale aveva indicato l'imputato (identificandolo in un primo tempo con l'erroneo nome di

"Giuseppe GALLO": f.450000) come "capo" della "famiglia" mafiosa di Termini Imerese. Il "pentito" aveva in realtà precisato di non conoscere l'imputato personalmente ma di avere appreso della sua appartenenza a "cosa nostra", allorquando, mentre si trovava detenuto all'Ucciardone, era stato indotto da una nipote e dal di lei marito, Giuseppe INZARANTO, costruttore di Termini Imerese, il quale aveva subito sorprusi e da ultimo perfino il furto di un autocarro, a mediare presso la ("competente") "famiglia" di quella zona per far cessare tali aggressioni: cosa che non aveva sortito effetto, in quanto il GAETA gli aveva fatto sapere, in risposta, che l'INZARANTO aveva preferito, alla sua, l'amicizia di un'appartenente alle forze dell'ordine e non appariva dunque meritevole di protezione. Tuttavia, secondo BUSCETTA, l'intervento nella questione di Giuseppe CALO', a sua volta legato al GAETA anche per una trascorsa comune detenzione, aveva evitato allo stesso INZARANTO ulteriori pregiudizi (f.450011 segg.).

Tale episodio aveva, peraltro, trovato riscontro nelle dichiarazioni innanzitutto di Serafina BUSCETTA, moglie dell'INZARANTO, la quale, pur tra comprensibili reticenze, aveva ammesso di essersi recata, assieme al marito, ad un colloquio in carcere con lo zio dopo che era stato appunto subito il furto di un autocarro (tuttavia negando di aver sollecitato l'intervento della "mafia": f.507284).

L'INZARANTO, dal canto suo, aveva dichiarato di essersi rivolto a molte persone tra le quali il GAETA, per recuperare il suo autocarro, ed aveva ammesso di avere

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'G' followed by a flourish. The signature on the right is a more compact, cursive 'M'.

avvicinato il maresciallo dei carabinieri del luogo per ragioni attinenti al furto subito, cosa che peraltro era stata difatti notata (f.507281).

Perfino il GAETA, secondo le puntuali valutazioni dei primi giudici, pur negando di avere mai conosciuto il BUSCETTA, aveva tuttavia ammesso di essere stato contattato dall'INZARANTO per fargli recuperare l'autocarro rubato, spiegando questo a cagione della propria "esuberanza" e della propria "notorietà" a Termini Imerese (f.449672).

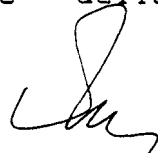
Peraltro, a completamento del quadro probatorio, anche Salvatore CONTORNO aveva ribadito l'appartenenza del GAETA a "cosa nostra", come "capo" della "famiglia" di Termini Imerese (f.456533).

Di tal che, considerati i riscontri acquisiti anche in ordine ai rapporti con CALO', attraverso gli accertamenti bancari (erano stati infatti individuati diversi rapporti cartolari tra il GAETA e Lorenzo DI GESU', nelle more deceduto, il quale era risultato in strettissimi legami con il CALO': f.05113), nonché in ordine ad altri sospetti rapporti economici (in un giro di assegni nel quale erano compresi personaggi come Salvatore MARSALONE, Giovanni SAMPINO, ed altri soggetti facenti capo all'organizzazione di Tommaso SPADARO: f.059510), ne era scaturita la prova univoca delle accuse formulate.

A fronte di queste risultanze (contestate dalla difesa con le consuete doglianze sulla affidabilità delle rivelazioni dei "pentiti", di cui alla parte III di questa sentenza, oltre che con la singolare deduzione di una specie

di empirica notorietà della totale immunità della zona di Termini Imerese dal fenomeno mafioso: argomento, quest'ultimo, che si commenta da solo per la sua evidente assiomaticità), le proposizioni difensive si sono sterilmente soffermate sulla contestata irrilevanza dei fatti emersi nel processo. A cominciare dall'episodio della (per vero significativa) mediazione del BUSCETTA per la protezione da assicurare al nipote acquisito, esperita appunto secondo le regole della metodologia mafiosa. Laddove, con buona evidenza, il fatto che l'INZARANTO avesse magari denunciato il furto (evenienza tuttavia compatibile con le regole della mafia, quando finalizzata al risarcimento assicurativo, nei termini chiariti dai "pentiti" in questo processo) non può certamente implicare la totale smentita di un fatto storico così chiaramente individuato (e, come si è detto, sostanzialmente ammesso da tutti gli interessati).

Quanto, poi, ai rapporti cartolari, ovviamente essi, se - come al solito - non postulano una prova specifica su un fatto di traffico illecito, attestano comunque l'esistenza di relazione non certamente chiarite nei loro contenuti. Difatti, lo stesso GAETA risulta beneficiario di assegni circolari facenti parte di un gruppo di titoli, tutti di taglio fisso (5 milioni) richiesti da Salvatore MARSALONE (infra, par. 10.238) ed accertatamente negoziati da vari esponenti mafiosi (così era rimasto accertato, malgrado le - sul punto incomprensibili - proteste difensive, attraverso l'acquisizione della relativa



962251

documentazione bancaria: f.059509 segg.).

E l'estrema aleatorietà, a questo riguardo, degli argomenti difensivi si coglie poi nella stessa questione, messa in luce nel dibattito processuale, che alla fine quegli altri soggetti (CALO', DI GESU', etc.) non appartenevano al gruppo territoriale di Termini Imerese; laddove questa proposizione non solo non dimostra, per ovvie considerazioni, la ipotizzata menzogna dei "pentiti" sugli organigrammi mafiosi, ma finisce proprio per suggerire che i corrispondenti rapporti dell'imputato al di fuori della sua sfera di interessi proiettavano la sua figura in un contesto di relazioni diverso, più ampio, ed in definitiva (e ancora una volta) non opportunamente decifrabile in termini di liceità.

La esatta consistenza del quadro probatorio è stata comunque, ad abundantiam, ulteriormente confermata dalle nuove acquisizioni processuali, sopravvenute nel giudizio di appello.

Difatti, in primo luogo, il "pentito" CALDERONE ha rivelato di aver conosciuto il GAETA (tanto bene da riconoscerne le sembianze in fotografia: pag.615 dich. istr.), ricordando che lo stesso aveva un allevamento di polli appunto in territorio di Termini Imerese e raccontando (pag.168 dich. istr.) l'episodio in cui egli era stato destinatario di un pagamento di un "pizzo" (a titolo di tangente di un'impresa dei COSTANZO in territorio di "competenza" della cosca) pagamenti mensili qualche volta effettuati dallo stesso collaboratore e dunque riferibili a

fatti di ben individuabile consistenza storica (ovviamente contestati dalla difesa sul presupposto - peraltro non documentato - che l'appalto dei COSTANZO a Termini Imerese fosse stato successivo alla morte di Giuseppe CALDERONE, referente del "pentito": fatto comunque irrilevante, se è vero che Antonino CALDERONE aveva ricordato di essere rimasto nei ranghi operativi di "cosa nostra" per qualche tempo, dopo l'uccisione del fratello, e bene dunque poteva avere effettuato i pagamenti descritti, tuttavia riferibili a lavori in appalto effettivamente eseguiti da quelle imprese catanesi; né hanno buon frutto, per le considerazioni svolte in via generale nella parte III, i tentativi difensivi di screditare la fonte sull'irrilevante presupposto che CALDERONE in altre occasioni giudiziarie non fosse stato creduto).

In secondo luogo, MARINO MANNOIA non solo ha confermato (fino alle verifiche dibattimentali: ud. 5 gennaio 1990) che il GAETA era un affiliato di "cosa nostra", ma che appunto era il "capo" di Termini Imerese: circostanza che, come si è visto, ha dunque trovato univoca e concordante dimostrazione in tutte le fonti acquisite al processo.

Di tal che - dovendosi ovviamente confermare la pronuncia impugnata sul punto dell'affermazione di responsabilità - appare intuitivamente fondata altresì la doglianza del pubblico ministero, quando ha dedotto l'erronea esclusione dell'aggravante connessa alla posizione direttiva dell'imputato; se è vero che, appunto, e da tempo



risalente, costui era assunto e rimasto nella posizione di capo di una aggregazione ben definita (a nulla rilevando, come invece sostanzialmente assunto dai primi giudici, che egli non facesse parte della c.d. "commissione", che non era infatti l'unica espressione di comando o di direzione del sodalizio mafioso, ma un organo centrale di raccordo per gli scopi operativi di alto livello).

La misura della pena inflitta (di anni sette di reclusione) resiste tuttavia alla verifica delle circostanze applicabili secondo i criteri stabiliti in via generale nella parte IV (p.b. anni 5 + aggr. c.6).

Il condono é escluso dal tipo di reato.

La pena accessoria e le misure di sicurezza sono imposte dal titolo di reato e dalla particolare pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dalle risultanze sopra esaminate.

Seguono le spese.

10.146. GAGLIANO Luigi, INSINNA Loreto, RIZZA Salvatore, VARA Ciro - Gli imputati sono stati tutti dichiarati responsabili del reato di cui al capo 428 (favoreggiamento personale) e condannati alla pena di due anni di reclusione per ciascuno, interamente condonata; hanno proposto appello chiedendo l'assoluzione, deducendo la non univocità delle risultanze processuali e chiedendo, in subordine, un'attenuazione della pena.

Al dibattimento il pubblico ministero ha chiesto la conferma della sentenza e le difese hanno insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata non merita censura.

Dalle intercettazioni telefoniche espletate, nel quadro delle indagini svolte dalla polizia per la cattura del latitante Giuseppe MADONIA, si era rilevato che, sparsasi il 22 novembre 1983 la falsa notizia della cattura di costui, il RIZZA aveva chiamato l'utenza di Catania, intestata al GAGLIANO, chiedendo di "'u zu Luigi", il quale lo aveva rassicurato sulla sorte dell'imputato, riferendogli che questo era riuscito a sfuggire ad una irruzione dei carabinieri e che si trovava in una non meglio precisata località in compagnia del VARA e dell'INSINNA (ff.086747 segg.).

A loro giustificazione, correttamente disattesa nei



confronti di tutti dai primi giudici, gli imputati avevano rappresentato: il GAGLIANO, di avere ricevuto la telefonata del RIZZA solo per conoscere l'esito di una pranzo fra numerose persone; l'INSINNA, di non aver conosciuto lo stato di latitanza del MADONIA, con il quale tuttavia si era allontanato in macchina, sparsasi la notizia delle operazioni dei carabinieri; il RIZZA, di avere dato l'allarme alla vista di persone armate, non sapendo che fossero carabinieri; ed il VARA, infine, di avere raccolto una telefonata di nessun valore sintomatico.

Dalle stesse, implicite, ammissioni degli imputati era dunque possibile ricavare la certezza che tutti si fossero adoperati per far sfuggire il latitante alla cattura.

Di tal che si impone dunque la conferma di una sentenza sorretta dalle evidenti ragioni logiche esposte nella motivazione.

Basta rileggere, infatti, la trascrizione delle telefonate, (f.086746 segg.) tutte connotate da frasari simbolici e riferimenti impliciti, per rendersi conto della pretestuosità delle difese degli imputati, i quali hanno reclamato la equivocità delle risultanze medesime.

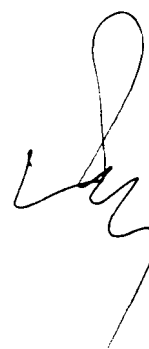
Viene effettuata una telefonata dal RIZZA che lancia i primi messaggi; l'interlocutore cerca un'altra persona di rilievo da avvisare, e questa dice, scandendo: "gli dici a quello ... che si sono portati a Totò POLARA a Palermo ... hai capito? ... diglielo va"; e l'altro gli precisa: "a Ciro lo devi dire?". Il RIZZA poi richiama e sollecita una donna a farlo parlare personalmente con "'u zu Luigi", dicendo che

si trattava di "un amico". Richiamatolo, a questo "zu Luigi" (GAGLIANO) il RIZZA dice: "per quell'amico? ... che è successo"; "niente, tutto a posto" - l'altro gli risponde - ... sì, almeno ce ne siamo andati ... tutto a posto!". Ed il RIZZA: "e poi dove se n'è andato? rientrava di qua o andava di lì?". "No - gli risponde Luigi - verso là! ... se n'è andato con ...". "Con chi, con Ciro?, incalza il RIZZA"; e l'altro: "No, c'era Loreto ... ma si sono scambiati con ..."; "con chi, con Ciro? - azzarda il RIZZA, ottenendo conferma -. E più avanti, sollevato: "siccome al telegiornale dissero che hanno attaccato [idest: arrestato] a MADONIA ... per questo ci sto domandando...".

Non è dato, per vero, comprendere quale tipo di incertezza o di equivocità possa ricavarsi dal testo di queste telefonate (il cui contenuto è stato ammesso dagli imputati nel loro interrogatorio), a seguito delle quali il MADONIA era difatti fuggito con i due amici (Ciro e Loreto, peraltro, sono nomi tutt'altro che comuni; di guisa che l'agevole individuazione da parte degli inquirenti non può che condividersi).

Le pene, certamente adeguate, vanno confermate e non si ravvisano presupposti per concedere ulteriori attenuazioni o riduzioni.

Conseguono le spese.



962257

10.147. GAMBINO Giacomo Giuseppe. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22, in questo assorbito il capo 38 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione e lire 160 milioni di multa oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato assolto per insufficienza di prove dal reato di tentata estorsione di cui al capo 356.

Ha proposto appello il procuratore generale, deducendo l'erronea esclusione delle aggravanti concernenti le imputazioni sugli stupefacenti nonchè l'errata applicazione della continuazione tra i reati associativi ed il reato-scopo.

L'imputato, a sua volta, ha chiesto l'assoluzione da tutte le imputazioni contestando tutti gli elementi di prova acquisiti, deducendone la equivocità e la inconsistenza e, peraltro, la loro non riferibilità alla sua persona.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso formulando istanze coerenti ai motivi di gravame.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che (fermo restando il necessario adeguamento della formula dubitativa di cui al capo 356, non oggetto di gravame da parte del pubblico ministero, al nuovo regime processuale) la

decisione dei primi giudici, riguardo all'affermazione di responsabilità del GAMBINO in ordine ai reati ascrittigli, merita di essere integralmente confermata.

Dell'imputato aveva infatti dettagliatamente riferito Giuseppe DI CRISTINA nelle sue singolari rivelazioni (delle quali si è parlato nei par. 3.8, 6.1 e 6.5, cui si rinvia), raccontando che costui era una vera e propria "base di Luciano LEGGIO in Sicilia..." (ff.283597-493348).

Da queste dichiarazioni sarebbe già emersa quella singolarità (sulla quale - come si dirà - si innesteranno le speculazioni difensive) circa il nome dell'imputato, chiamato "Peppe" o "Pippo", e cioè con un diminutivo corrispondente ad un nome di "Giuseppe", ma che era in realtà (il suo secondo nome e) quello con il quale comunque veniva comunemente conosciuto.

Che d'altra parte (anche) il DI CRISTINA si riferisse a lui, è dimostrato dal preciso riferimento al fatto che il GAMBINO indicato era colui il quale, a quel tempo, si trovava detenuto tra Trapani e Marsala (l'imputato era stato infatti arrestato a Castelvetro nel febbraio 1977, significativamente assieme ad Armando BONANNO e Giovanni LEONE, quest'ultimo "dipendente" di Mariano AGATE, quando, a bordo di un'autovettura rubata e con targa falsa, nonché in possesso di armi, sostavano nei pressi dell'abitazione di un certo Ernesto CORDIO che, secondo le informazioni raccolte dai carabinieri, essi avevano intenzione di uccidere: né rileva, a questi fini - onde immotivate sono le proteste difensive - che altro non sia un sospetto non approfondito

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

quello connesso ai pregressi agguati subiti dal CORDIO e dalla sua successiva uccisione, dal momento che il dato era stato giustamente utilizzato comunque per l'esatta individuazione della persona).

I primi giudici avevano, inoltre, evidenziato, come dimostrazione perspicua della particolare vicinanza dell'imputato al noto capo carismatico Salvatore RIINA, non soltanto che lo stesso era intervenuto a Corleone al matrimonio di un nipote dei RIINA, Giovanni GRIZZAFFI (f.40064), ma soprattutto come in occasione dell'arresto di Leoluca BAGARELLA, avvenuto il 6 agosto 1974, fosse stato accertato che costui era latitante insieme alla sorella Antonietta BAGARELLA e al cognato Salvatore RIINA in un appartamento costruito da Giovanni PILO (suo cognato) e venduto alla società "RISA" ("RIINA Salvatore", secondo i verbalizzanti), il cui contratto di fornitura elettrica, comunque, era stato stipulato proprio dal GAMBINO (f.400603: laddove la fragile consistenza degli argomenti difensivi si volgono nella protesta, reiterata nel dibattimento di appello oltre che nei motivi di gravame, circa la mancanza di prove sul punto, come se tanto volesse confortare una sorta di allegazione di falsità del fatto storico riferito dai verbalizzanti).

L'inserimento del GAMBINO nel contesto della organizzazione mafiosa era rimasta poi comprovata non soltanto dagli accertati vincoli di parentela di costui (difatti, cognato di Calogero SPINA, figlio di Raffaele SPINA - par. 10.339, nonché del costruttore Giovanni PILO -

infra, par. 10.278 -, cioè di colui che, come si è detto, aveva costruito e ceduto l'appartamento-covo degli illustri latitanti), ma anche da accertamenti obiettivi come quelli compiuti dai carabinieri il 20 novembre 1978, quando (f.400603) era stato rinvenuto un autocarro di proprietà del GAMBINO ed utilizzato dalla società "MAGEDI", facente capo al gruppo mafioso di Resuttana-San Lorenzo del MADONIA (infra, par. 10.151).

Anche Leonardo VITALE (f.452224) aveva parlato del GAMBINO quale membro della "famiglia" di San Lorenzo, ricordandone il nomignolo di "u turrittisi" (da Torretta, paese di origine della madre dell'imputato), e raccontando come per suo interessamento egli avesse ottenuto la "guardiania" di un cantiere edile del costruttore SEMILIA: fatti, oggetto di altre ingiuste speculazioni difensive, quasi che i primi giudici avessero voluto interloquire sul fatto storico, in sè stesso insignificante, ma solo in grado di consentire l'individuazione della persona e del tipo di inserimento sociale del quale era capace.

Ma l'affiliazione alla criminalità organizzata di tipo mafioso oggetto di questo processo, era stata attestata ugualmente da BUSCETTA, il quale aveva dichiarato di avere appreso da Stefano BONTATE e da Gaetano BADALAMENTI che il GAMBINO era un "pericoloso uomo d'azione", membro della "famiglia" di Resuttana.

E che questo "pentito" non sbagliasse persona, secondo le ricorrenti proteste difensive, era dimostrato dal contestuale riconoscimento fotografico (f.450008).



Per vero, il BUSCETTA aveva pure raccontato lo specifico episodio del tentativo di estorsione ai danni della pizzeria gestita dai figli dello stesso "pentito" (allorquando il BUSCETTA, telefonicamente interpellato, avrebbe mandato un significativo messaggio di rivolgersi a lui direttamente); ed esso concorre a dimostrare gli aspetti descrittivi, riferiti alla persona, a nulla rilevando - ovviamente - che il fatto sia stato processualmente ritenuto non adeguatamente sorretto da prove idonee a giustificare la condanna (tanto più che, come si è detto nelle trattazioni generali della parte III, questo non significa affatto smentita storica di un dato riferito dal collaboratore); in termini, comunque, non ulteriormente approfondibili, data la mancata devoluzione in questa sede dell'accusa corrispondente.

Salvatore CONTORNO, dal canto suo, aveva collocato il GAMBINO, anche da lui conosciuto come "u tignusu" (per via, appunto, della avanzata calvizie) nella "famiglia" di San Lorenzo, della quale anzi egli aveva affermato che fosse divenuto il capo per un certo periodo (f.456541).

Ed ancorchè queste affermazioni fossero state effettivamente contrassegnate da alcune riserve formali ("credo", "ritengo"), esse non meritano certamente le severe censure difensive, esse stesse contraddittoriamente basate sulla pretesa ricerca di un esatta collocazione, alla stregua di una sorta di qualità formale, diversa dal fatto stesso dell'affiliazione al sodalizio e comunque dalla individuazione dell'area di inserimento (e il processo ha

dimostrato che le vicine - e territorialmente contigue - aggregazioni di San Lorenzo-Resuttana dei MADONIA, ecc., erano divenute principali capisaldi del gruppo dei "corleonesi").

Inoltre, nel processo erano state ulteriormente acquisite le dichiarazioni di Salvatore ANSELMO, un "pentito" inserito nel traffico di stupefacenti, il quale giustappunto lo conosceva molto bene, anche a cagione della calvizie, ma soprattutto per via del suo inserimento nel gruppo mafioso di cui si é detto (MADONIA, "corleonesi").

E costui aveva riferito appunto di averlo visto personalmente contattato dal fratello Vincenzo ANSELMO, da Giuseppe SPINA e da Salvatore CONIGLIO (personaggi ben noti nel processo per la loro qualità di imputati e, per alcuni, di collaboratori nel settore della droga controllata dalla mafia), per riceverne ordinazioni di partite di droga necessarie al giro nel quale i predetti si muovevano, e che lui esaudiva in breve spazio di tempo.

L'ANSELMO aveva pure ricordato che gli assegni versati al GAMBINO in pagamento della droga venivano, in realtà, negoziati dal cognato Giovanni PILO il quale, essendo un imprenditore edile, poteva facilmente occultare la provenienza degli stessi nel suo giro di affari (ff.459192-459214-459230 segg.).

Orbene, a fronte di tutte queste univoche, convergenti, risultanze, non vi é chi non veda la sterilità delle proposizioni difensive, tese a screditare ciascuna di queste acquisizioni; e soprattutto ad introdurre

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a flourish. The second signature is a more complex, cursive mark, possibly representing the letters 'M' and 'K' or similar.

l'espedito della possibile confusione sul nome e sugli appellativi dell'imputato (la difesa arriva ad indicare il soprannome di "u cuvattu", che invece si riferisce a Giuseppe GAMBINO, di cui infra, e peraltro in coerenza con gli equivoci sul nome di battesimo). Laddove nessuna incertezza può seriamente sostenersi, a fronte della descrizione fisica, del riconoscimento fotografico, dell'indicazione dei trascorsi di vita e perfino delle parentele (particolari, come quelle di essere cognato del PILO, non enunciato a caso, ma nel preciso contesto dell'economia del racconto, come quello di ANSELMO); a fronte, soprattutto, del coerente inserimento dell'imputato in quello specifico gruppo associativo nel quale tutti hanno finito per collocarlo.

Di guisa che perfino superflue sarebbero le ulteriori, ed ulteriormente convergenti, rivelazioni dei "pentiti" escussi in appello; le quali tuttavia adducono un sostegno davvero inoppugnabile all'accusa.

CALDERONE, nelle sue dichiarazioni, ha diffusamente e reiteratamente parlato del GAMBINO (pagg.115 segg., pagg.132 segg., 161, 170 segg., 240, 244, 344, 372, 381, 414, 475, 476 segg., 511, 513, 553 dich. istr.) riassumendone, al dibattimento, la figura con la singolare, quanto eloquente, definizione di "ombra" di Salvatore RIINA.

E difatti, negli episodi descritti (alcuni ai margini perfino di omicidi e di altri gravi delitti), il GAMBINO appare sempre a fianco del grande capo carismatico.

Anche in occasioni, nelle quali lui aveva partecipato

per traffici di stupefacenti, era stato sempre presente l'imputato; fin dai tempi degli interscambi con i napoletani (di cui si é altre volte parlato per ricordare le forme progressive di riconversione del contrabbando in traffico di stupefacenti).

Ed é significativo che il CALDERONE abbia raccontato pure come, in altre occasioni giudiziarie, il GAMBINO si fosse nell'ambiente vantato di avere proficuamente speculato sugli equivoci del suo primo nome "Giacomo", diverso dal "Pippo" con cui veniva comunemente chiamato.

Naturalmente, nessun dubbio, anche in questo caso, sull'identificazione della persona descritta dal collaboratore, posto che il CALDERONE lo ha riconosciuto in fotografia (pag.670 dich. istr.).

Puntuale, corrispondente, conferma circa l'affiliazione del GAMBINO al sodalizio criminoso ed il suo inserimento nel traffico di stupefacenti e derivata, infine, dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha finito con il tratteggiarne il notevole spessore criminale, nella sempre più emergente scalata verso posizioni di preminenza nell'organizzazione.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni nove e mesi otto di reclusione e lire 150 milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 60 milioni + aggr. 1/2 + un

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' shape. The second signature is a more complex, cursive mark, possibly representing the letters 'M' and 'A'.

aumento ex art. 63 c.4 ultimo inciso c.p. secondo la riserva di cui al par 5.7 = a.8 e lire 120.000.000 + 81 cpv.).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi. Fermo il resto.

10.148. GAMBINO Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 406 (frode processuale), unificati sotto il vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato altresì assolto con varie formule dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, concernenti gli stupefacenti, nonché dalla imputazione di omicidio di cui al capo 89.

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni, data la inaffidabilità delle fonti, e in subordine l'applicazione della continuazione rispetto a precedenti condanne.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha riproposto la questione dell'applicabilità della continuazione tra reati associativi e reato-scopo.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, nel quale le parti hanno rispettivamente insistito nelle deduzioni formulate con i motivi di gravame, che va, in primo luogo, adeguata al nuovo regime processuale la formula assolutoria dubitativa (per le imputazioni concernenti gli stupefacenti e per il quadruplice omicidio, a nulla rilevando la consistenza eventuale delle fonti di prova esaminate).

Per quanto attiene, poi, al reato di frode processuale di cui al capo 406, lo stesso è estinto per prescrizione; e



la relativa statuizione va subito pronunciata, non essendovi la prova (date le dichiarazioni di SINAGRA) che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso.

Per quanto attiene, dunque, alle imputazioni di associazione per delinquere, si osserva che le risultanze processuali consentivano l'affermazione di responsabilità dell'imputato, ancorchè il fatto debba essere unificato sotto il vincolo della continuazione alla precedente condanna riportata dal GAMBINO.

Costui, infatti (detto "u cuvattu"), era stato coinvolto nel cosiddetto "blitz di Villagrazia" del 19 ottobre 1981 (allorquando, come si è detto in altre sedi, e in particolare nel par. 6.1, la polizia aveva fatto irruzione in una villa di Villagrazia di Palermo, sorprendendo numerosi esponenti mafiosi a convegno); e dalle indagini che ne erano scaturite era stato avviato un procedimento penale conclusosi con condanna definitiva (anche) di questo imputato per associazione per delinquere (sentenza della Corte di Appello di Palermo del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988).

L'indagine processuale, dunque, si esaurisce in questa sede nella valutazione dei comportamenti successivi, dai quali dover desumere se, nelle epoche seguenti, il GAMBINO abbia mantenuto (pur nella condizione carceraria, come da criteri generali anticipati nel par.4.7) il vincolo associativo che lo legava al sodalizio mafioso.

E la dimostrazione della evidente fondatezza dell'accusa sul punto, senza dovere per questo rivisitare le

acquisizioni probatorie esaminate - correttamente - dei primi giudici, è riposta nella sola portata probatoria che scaturisce dall'accertata responsabilità dell'imputato in ordine all'omicidio in carcere di Pietro MARCHESE (par. 6.20, cui si rinvia, anche per concorrenti indicazioni circa le nuove fonti acquisite, come le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha ricordato come gli esecutori di quel delitto fossero stati oggetto di una solenne investitura in carcere). Laddove, la già dimostrata (nella sede richiamata) matrice mafiosa dell'omicidio dimostra oltre ogni ragionevole perplessità che il vincolo associativo, lungi dall'essersi interrotto per effetto della detenzione, si era anzi perfino rinsaldato. L'aumento per continuazione (in relazione alla condanna già inflitta in anni cinque e mesi sei di reclusione) può essere congruamente determinata in anni tre di reclusione; di guisa che negli stessi termini va riformata la sentenza impugnata.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, with a large loop at the top and a long, sweeping tail. The signature on the right is simpler, consisting of a few vertical strokes and a small loop at the top.

10.149. GAMMINO Gioacchino. - L'imputato e' stato, fra l'altro, ritenuto responsabile del reato di cui al capo 33 (acquisto di modica quantita' di sostanza stupefacente) e condannato alla pena di anni tre di reclusione e lire 9 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza.

Contro questo capo della sentenza e' stato proposto un unico motivo di gravame da parte dell'imputato, che ha insistito per l'assoluzione (il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello formulata).

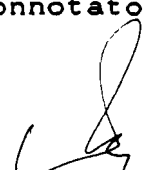
Al dibattimento, il p.g. ha concluso per la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di appello, comprendenti, in via subordinata, l'istanza di riduzione di pena.

Osserva, cio' premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici non merita alcuna censura sul punto dell'affermazione di responsabilita' dell'imputato.

Nelle sue rivelazioni, connotate da ampie e specifiche chiamate in correita' (puntualmente riscontrate dalle altre emergenze processuali, come dimostrato anche a proposito di numerosi altri imputati oltre che in altri processi, come quello definito di "nonna eroina" e gia' coperto da giudicato), Salvatore ANSELMO aveva fra l'altro raccontato un episodio secondario facente capo appunto al GAMMINO.

Chiesto, infatti, di spiegare il contenuto di una delle numerose telefonate intercettate (dove si commentava che una certa cosa era "una merda e non serviva a nulla"), il collaboratore aveva riferito (ff.181662 segg.) che un certo Carmelo NICOSIA gli aveva presentato il GAMMINO, che era un macellaio originario delle parti di Campobello di Licata e dal quale si faceva accompagnare perche' "pulito", e lui lo aveva messo in contatto con Gioacchino CILLARI presso il bar D'Alba (quartier generale del gruppetto di trafficanti, come risulta da altre parti del processo: si veda per esempio, supra, al par. 10.144, la posizione di Vincenzo FIORENZA) perche' voleva appunto acquistare droga. Il GAMMINO si era fatto dare dal CILLARI un grammo di eroina a titolo di campione, per eventuali acquisti successivi, ma l'ANSELMO aveva poi saputo dagli interessati, Nino e Gioacchino CILLARI, che quella sostanza non era pura; sicche' si era affrettato a telefonare all'utenza telefonica dello zio del GAMMINO per avvertirlo appunto che quella (eroina) era "una merda...".

Ora, al di la' degli equivoci che erano sorti sulle prime circa l'individuazione dello "Iachino" (al quale, secondo il tenore della telefonata, la sostanza sarebbe stata restituita, e che non era infatti il GAMMINO ma appunto, anche in base al tenore logico del racconto, il CILLARI, in quanto venditore della droga), in ordine ai quali la difesa ha cercato di appuntare un argomento di dubbio, invece insussistente, non vi e' dubbio che il racconto del collaboratore sia connotato da obiettiva



credibilita'. E esso, infatti, e' basato sulla spiegazione della telefonata intercettata e corrisponde ad una spiegazione logica dell'episodio. Inoltre il GAMMINO e' stato individuato in modo inequivocabile, per la sua provenienza geografica, per la sua professione, perfino per il fatto di essere incensurato ("pulito"); ed il fatto stesso del recente conseguimento della patente (su cui si e' basato un argomento difensivo) risulta significativamente corrispondente alla indicazione dell'ANSELMO, che aveva precisato di non sapere se quello fosse in realta' fornito di tale autorizzazione.

Deve essere, invece, accolta la doglianza subordinata relativa alla determinazione della pena che, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., puo' essere fissata in anni due di reclusione e lire seimilioni di multa.

La pena accessoria e la misura di sicurezza non sono giustificate dalla pronunzia adottata.

10.150. GARIFFO Carmelo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di ricettazione continuata, cosi' modificate le originarie imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), ed e' stato assolto con formula dubitativa dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti (capi 13 e 22).

Contro le relative statuizioni hanno proposto impugnazione il procuratore generale (che non ha pero' presentato motivi, donde la coerente declaratoria di inammissibilita'), nonche' lo stesso imputato, il quale ha chiesto l'assoluzione da tutte le imputazioni.

In questo dibattimento, anche il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione.

Osserva, cio' premesso, la corte che i primi giudici avevano fondato il loro convincimento di colpevolezza sulla considerazione che il GARIFFO, nipote di Bernardo PROVENZANO, figura esponentiale della "famiglia" di Corleone, fosse inserito nelle attivita' imprenditoriali del gruppo, operando in particolare nella "Medisud" srl, che annoverava tra i suoi soci proprio Salvatore PROVENZANO, fratello del predetto. Dalle indagini di polizia era poi emerso che l'imputato mostrava di possedere risorse economiche non proporzionate alle attivita' lavorative ufficialmente svolte. Infine, da alcune intercettazioni telefoniche eseguite, nonche' dalle indagini parallelamente

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal stroke. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a monogram or a stylized name.

compiute, erano emersi strani collegamenti con persone di dubbia attivita'.

Osserva la corte che in realta' tali elementi non sono tali da giustificare un sicuro giudizio di responsabilita' in ordine alla ritenuta ricettazione (consistente nell'addebito di avere l'imputato operato con lo specifico scopo di occultare capitali illeciti).

Ed infatti non e' dubbio che i rapporti di parentela con uno dei soci della "Medisud" (a prescindere, in particolare, dalla posizione di Salvatore PROVENZANO e dalla eventualita' che attraverso questi soggetti siano stati reinvestiti capitali illeciti provenienti dalle attivita' degli appartenenti alla cosca di Corleone), ne giustificavano, almeno su un piano formale, il suo inserimento; almeno cioe' fino a quando altri e piu' univoci elementi non attestassero la consapevolezza del GARIFFO di operare nel senso dell'accusa.

Per vero, nel processo sono stati pure acquisiti indizi di un certo tenore, quando e' emerso che l'imputato, dopo avere preso strani appuntamenti telefonici esprimendosi in termini certamente convenzionali (parlando, in almeno due telefonate, di dover "cambiare l'olio alla macchina": frasi della quali il GARIFFO non e' stato infatti in grado di fornire una accettabile spiegazione), era apparso agli inquirenti, accorsi sul posto indicato, in atteggiamento assai sospetto, una volta perfino scambiando non meglio identificati pacchi di plastica e valigie.

Ma questi soli elementi indiziari, seppure uniti alla

(però non meglio evidenziata) disponibilità di mezzi economici ingiustificati, non possono tuttavia fondare una pronuncia di condanna per ricettazione, denotando se mai un possibile inserimento in specifici affari di dubbia consistenza (sulla cui esistenza non può farsi luogo ad indagine, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero).

In aderenza, pertanto, alle conclusioni del procuratore generale, va pronunciata sentenza assolutoria, modificandosi altresì in relazione ai capi 13 e 22 la formula dubitativa in coerenza al nuovo regime processuale.



962275

10.151. GELARDI Mario. - L'imputato e' stato rinviato a giudizio e riconosciuto responsabile del reato di ricettazione continuata, cosi' modificate le originarie imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.), per avere ricevuto in piu' tempi denaro di provenienza illecita da parte del cognato Francesco MADONIA, del cugino Giovan Battista DI TRAPANI e di Michele GRECO; si era infatti accertato che il GELARDI era stato socio e amministratore della "MA.GE.DI." spa, sospettata di essere stata finalizzata alla copertura delle illecite attivita' del gruppo, ed aveva inoltre intrattenuto non chiari rapporti con personaggi sospettati di traffici illeciti.

Contro la relativa pronunzia ha proposto appello l'imputato, dolendosi della scarsita' del materiale probatorio e del fatto che le acquisizioni processuali non fossero state attentamente vagliate dai primi giudici, risultando del tutto leciti i rapporti sottostanti alla negoziazione degli assegni rinvenuti ed affatto trasparente (perfino nella sua denominazione sociale, che rievocava senza pudori i cognomi dei soci MADONIA-GELARDI-DI TRAPANI) l'attivita' di gestione della "MA.GE.DI."; sul cui conto, ad ogni buon fine, nessuna indagine era stata compiuta, neppure di ordine contabile, al fine di accertare se e come, al di la' delle reali operazioni compiute, potesse essere stato riciclato il denaro di illecita provenienza.

All'odierno dibattimento di appello il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione dell'imputato.

Osserva, cio' premesso, la corte che in realta' il GELARDI e' colpito da gravi indizi di colpevolezza (la cui gravidanza e' sfuggita al requirente).

Sul conto di costui gia' gli stessi organi di polizia avevano accentrato la loro attenzione, riferendo (ff.131161 segg.) che la sua (discreta) presenza era stata in alcuni casi segnalata in circostanze sospette (non tanto per la natura dell'avvenimento, del tutto lecito, come la celebrazione di un matrimonio, quanto per le persone che vi prendevano parte, legate ai "boss" emergenti della mafia corleonese); ma che soprattutto se ne era notata l'intromissione nelle attivita' apparentemente legali specialmente del cognato MADONIA, con una fattiva partecipazione ad esse, le quali facevano capo ad una impresa dagli utili decisamente modesti (la MA.GE.DI., appunto) e non tali comunque da giustificare il repentino arricchimento, fra gli altri, del GELARDI che, da modesto artigiano, nel volgere di pochi anni aveva acquistato parecchi immobili.

Quanto poi alla MA.GE.DI., si era evidenziato che perfino in sede di procedimento per misure di prevenzione (contro il DI TRAPANI) era stato avvertito che la stessa, singolarmente fondata e gestita sotto la direzione contabile di un commercialista sospettato di contiguita' mafiose ad alto livello (vicino ai corleonesi), certo MANDALARI (del quale questo processo non si occupa, ma che viene spesso

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or 'L' shape. The second signature is a more complex, cursive 'M' or 'U' shape.

citato negli atti come il consulente del gruppo, tanto che a lui facevano capo quasi tutte le societa' "in odor di mafia"), era in realta' una "societa' di mero comodo che, al di la' di ogni fittizio utile societario, nasconde(va) una complessa rete di illeciti traffici..." (f.131162).

Il GELARDI era stato peraltro sottoposto a misura di prevenzione fin dal 1980.

Per vero, non puo' tacersi che i sospetti degli inquirenti trovano riscontro nelle vicende storicamente incontestabili dell'imputato, il quale ha peraltro ammesso, nei suoi interrogatori (f.130063), di essere passato dalla modesta condizione di lavoratore alle dipendenze di terzi a quella di proprietario di immobili, acquistando, intorno agli anni sessanta ("22-24 anni fa...", rispetto all'interrogatorio dell'11 febbraio 1983) ed in societa' con il DI TRAPANI, un buon appezzamento di terreno edificabile e subito destinato alla realizzazione, con denaro loro, di sedici appartamenti divisi tra i soci di fatto: quando cioe' ancora la MA.GE.DI. non era stata costituita (cio' sarebbe infatti avvenuto nel 1973). Laddove, in epoca piu' recente, sarebbero stati poi acquistati altri immobili, ovviamente con le disponibilita' dipendenti dalla partecipazione agli utili della societa' predetta, che si occupava di commercio di agrumi.

La difesa ha molto accentrato le sue deduzioni sulla irrilevanza di quasiasi dato estraibile dalla partecipazione dell'imputato alla societa' medesima, adducendo (il dato empirico, effettivamente apprezzabile secondo comune

valutazione) che il notorio ricorso a forme perfezionate di elusione fiscale sarebbe alla base di quella scarsa consistenza degli utili sociali, che sarebbe stata invece ritenuta come elemento sicuro da cui desumere che, con i pochi redditi figuranti, i tre soci non potessero ricavarne fonte di arricchimento.

Ora se tale proposizione, nei suoi termini generali, appare senz'altro corretta, non puo' del pari negarsi che lo stesso volume d'affari figurante dalle scritture obbligatorie non fosse tale da far supporre redditi di impresa, seppure sommersi, di notevoli proporzioni. E si noti che l'imputato, nelle sue deduzioni difensive, non ha certamente sostenuto (ne' tanto meno provato) che quelli ufficialmente figuranti dai bilanci, dai registri i.v.a. e dalle dichiarazioni dei redditi (ff.130985 segg.) fossero dati non veritieri o non contemplanti i reali acquisti fatti.

Esaminando tali atti (senza che sia necessaria una specifica indagine peritale, tuttavia non esperita nel processo), si evince che la societa', che faceva commercio di prodotti agricoli, aveva pochi clienti (mediamente 7, talvolta 6, 8 o 11), di cui solo due o tre di un certo fatturato, e che aveva comunque realizzato introiti lordi (obiettivi elementi di riferimento) di non ingente ammontare (circa 350 milioni nel 1977 e nel 1978, 494 milioni nel 1979, quasi 500 nel 1980 e 630 milioni nel 1981).

Difatti, confrontando questi dati con quelli relativi alle spese, tra cui soprattutto i costi di acquisto di

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

prodotti agricoli (rispettivamente indicati in 289, 365, 358, 386, 394 e 669 milioni) trattati e distribuiti, si coglie che i risultati di utile indicati non si dovrebbero discostare molto dalla realta', ove si consideri un grado minimo di incidenza di spese generali (personale, seppur ridottissimo, contributi, servizi essenziali, carburanti, etc.).

D'altra parte, che i proventi di questa attivita' di impresa non giustificassero una assai florida posizione economica, pur nel rilievo indiziario concorrente, non e' neppure decisivo ai fini della decisione, dal momento che, come si e' visto, la inspiegabile ricchezza del GELARDI andava riferita ad epoche pregresse, addirittura anteriori alla costituzione della MA.GE.DI.; sicche', se un qualsiasi valore puo' attribuirsi all'indizio in esame, esso non e' comunque strettamente riferito a quella attivita'.

Cio' che puo' in ogni modo ipotizzarsi, al di la' di specifiche conclusioni sulla natura e sulla provenienza del denaro che veniva inserito in quel circuito imprenditoriale, e' che una societa' "di comodo" poteva comunque costituire, nella sua ottimale finalizzazione, un necessario paravento per offrire un'immagine di lecito inserimento nei meccanismi di profitto (e difatti, non a caso, la MA.GE.DI., pur essendo una societa' di capitali destinata alla gestione di un'impresa commerciale, le cui vicende non dovrebbero essere condizionate da quelle personali dei soci, finisce di operare proficuamente proprio in coincidenza con le disavventure giudiziarie dei

medesimi).

Ed in questa, piu' perspicua, direzione concorrono utilmente ulteriori indizi processualmente acquisiti: come, per esempio, quanto riferito dai carabinieri (ai ff.400603 segg.) a proposito di (un altro personaggio di spicco dei traffici collegati all'associazione mafiosa come) Giacomo Giuseppe GAMBINO (alla cui posizione personale, supra, par.10.147, si rinvia per gli utili spunti di riflessione), il quale era stato egli stesso ritenuto interessato alla MA.GE.DI., per il fatto che uno dei mezzi di cui questa si serviva era proprio di sua proprieta'.

Ne' puo' avere decisiva influenza il fatto che il DI TRAPANI, l'altro socio e cugino dell'imputato, sia stato in questo processo assolto; non soltanto perche' questa pronunzia, come si legge nella relativa parte della sentenza, cui si rinvia, rimane tuttavia fondata su un dubbio consistente, la cui portata questo giudice di appello non ha potuto esaminare per difetto di impugnazione del pubblico ministero; ma soprattutto perche' proprio dalle parole del DI TRAPANI (nell'interrogatorio a f.130071) traspare lo stesso tipo di crescita economica, analogo a quello del GELARDI, laddove costui ricorda che la sua ricchezza era stata accumulata anche prima del suo recesso dalla MA.GE.DI., tanto che dal 1977 aveva sostanzialmente vissuto di rendita con i frutti derivanti dai suoi numerosi immobili, terreni ed appartamenti in zona residenziale.

Ad ulteriore sostegno del loro giudizio di colpevolezza, i primi giudici hanno poi appuntato



l'attenzione su una serie di girate di assegni, dalle quali trasparivano rapporti con persone (dedite a traffici illeciti) che non sarebbero altrimenti giustificati. Trascurando i presunti rapporti con Giuseppe GRECO, figlio di Michele (enfaticizzati dal giudice istruttore per lo spessore appunto del padre, ma che in realta' potrebbero essere riferiti, in tesi, all'attivita' di vendita di auto svolta dal predetto), era stato lo stesso imputato a rendere piu' consistente il sospetto nel momento in cui aveva negato di conoscere Pasquale LICCARDO (laddove non e' neppure decisiva la prova dei traffici illeciti di costui ai fini indiziari in esame), ricordandosi solo dopo molto tempo di avergli venduto prodotti agricoli. Laddove l'inconsistenza della tesi difensiva, secondo cui e' prerogativa tipica della persona in buona fede di non ricordare le oneste transazioni d'affari, e' agevolmente desumibile dalla gia' rilevata modestia degli affari legali dell'imputato, il quale cioe', tra i pochissimi clienti che aveva, non poteva dimenticare certamente un cliente, il cui nome gli era invece del tutto sconosciuto (suggerendo, in sostanza, che il nome fosse a lui sconosciuto proprio perche' la negoziazione dell'assegno rientrava fra le attivita' di comoda copertura che e' alla base dell'imputazione di ricettazione).

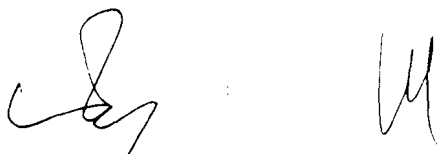
La difesa ha poi insistito sulla inesistenza di qualsiasi rapporto cartolare con certo Giacomo CONIGLIARO (altro personaggio del quale non e' dato se non registrare il sospetto, nutrito dagli inquirenti, di dedizione ad attivita' non lecite, proprio perche' non imputato in questo

processo). Ma trascura che durante il corso del dibattimento di primo grado era stata prodotta la copia di un assegno di £.3.460.000 emesso il 7 settembre 1977 da Vito Roberto PALAZZOLO (personaggio che si rinviene nel giro di "pizza connection" nella fase del riciclaggio del denaro attraverso i canali svizzeri) a favore del GELARDI e da questo girato appunto al CONIGLIARO (che risulta averlo incassato).

Ma non puo' ignorarsi, sul piano indiziario, che era stata prodotta (sempre nel dibattimento di primo grado) pure la prova documentale di un'altra singolare operazione bancaria. Infatti risulta dagli atti prodotti che nell'agosto 1977 lo stesso Vito Roberto PALAZZOLO aveva versato in una banca di Cinisi le provviste (in assegni e contanti) necessarie per l'emissione di due assegni circolari intestati a nome ("ESPOSITO Luigi", difatti ritenuto) di fantasia, entrambi di importo tondo di £.5.000.000, uno dei quali era stato poi incassato dal GELARDI.

Era stata pure acquisita la documentazione bancaria, da cui risultava che un altro assegno circolare di £.5.000.000 era stato incassato dall'imputato nello stesso 1977, e che tale assegno proveniva da una operazione compiuta in una banca della Campania, ma della quale non era stato possibile accertare la consistenza, e in particolare l'origine delle provviste, per definitivo danneggiamento del materiale conservato negli archivi della banca a seguito di un allagamento dovuto a rottura di tubo di scarico.

Tutti questi convergenti indizi hanno tuttavia il

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or 'L' shape. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a combination of letters, possibly 'M' and 'U'.

significato di un campione eloquente di tipi di transazione che l'imputato aveva compiuto anche in periodi risalenti (in coincidenza con tempi non floridi per il commercio di agrumi nell'ambito della società', di cui sono stati acquisiti i documenti contabili solo dal 1977 al 1981), tali da suggerire che, per i non chiariti rapporti, ben altri interessi vi fossero alla base (e dove l'imputazione di ricettazione, supponendo la mera interposizione fittizia, costituisce il risultato minimo di incolpazione).

Ma e' proprio lo stesso imputato che, nei suoi interrogatori, finisce con il fornire ulteriori indizi, ancora una volta convergenti verso la stessa direzione.

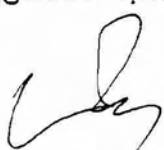
Richiesto di chiarimenti circa l'acquisto di alcuni lotti di terreno, il GELARDI ha precisato (ff.132986 segg.) che uno di questi, sito nel fondo "Scalea", era stato da lui stesso contrattato (dopo avere notato un cartello di "SI VENDE" esposto al pubblico) e di averlo intestato al figlio che (pur non svolgendo alcun lavoro, ma solo una non meglio precisata attivita' alle dipendenze della MA.GE.DI., nei cui libri paga e matricola non figurava, oltre che avere assunto la qualita' di socio di una cooperativa, della quale era lo stesso GELARDI ad occuparsi in luogo del figlio, continuando a versare somme, come aveva fatto per il prezzo della compravendita, nel conto della cooperativa stessa per "spese di urbanizzazione") aveva approntato parte della somma occorrente; il residuo, per il dichiarato importo di £.10.000.000, era stato dato da una certa cognata nubile, Antonina PRESTIGIACOMO, la quale (pur essendo pensionata

dell'I.N.P.S.) aveva voluto fare questo regalo quale madrina di battesimo, utilizzando del denaro contante che teneva in casa.

Sempre nel corso dello stesso interrogatorio, l'imputato ha poi rappresentato che altro lotto del medesimo fondo era stato acquistato da Giuseppe MADONIA, figlio di Francesco (entrambi imputati in questo processo), ed il prezzo era stato pagato pero' dal GELARDI con un assegno che lui aveva rilasciato a suo nipote che (per incomprensibili ragioni) gli aveva contestualmente versato denaro contante di eguale importo (e da lui utilizzato per non meglio precisati pagamenti a fornitori).

Il GELARDI ha poi chiarito che la cognata Antonina PRESTIGIACOMO abitava in un appartamento di sua proprieta' ma che lui non le aveva mai chiesto alcuna pigione (cosi' giustificandosi il "regalo" di cui sopra).

Ora, non e' dubbio che tali circostanze suggeriscano in modo univoco l'assunzione da parte del GELARDI di un ruolo assai ben individuabile di amministratore di risorse economiche comuni alla famiglia, se e' vero, a fronte della inverosimiglianza delle spiegazioni difensive, che le transazioni commerciali dei vari congiunti, tra i quali (in armonia con l'imputazione elevata) il cognato Francesco MADONIA, passavano attraverso la sua intermediazione ufficiale. Sicche' non puo' negarsi il valore indiziante che scaturisce dalle esaminate risultanze processuali (ulteriormente destinate ad essere integrate con le residue acquisizioni attinenti agli altri soggetti qui citati, oltre



a quelle, soprattutto, concernenti Salvatore GRAZIANO, infra, par. 10.163, cui si rinvia, per ricavarne eloquenti indizi sulla conclamata metodologia mafiosa, impiegata per indurre i proprietari a vendere il fondo "Scalea").

Questa corte, valutati questi elementi, ritiene dunque che non possa non condividersi il convincimento dei primi giudici, imponendosi solo un piu' appropriato adeguamento alla condotta della pena inflitta; la quale va ridotta pertanto ad anni tre di reclusione e lire 8 milioni di multa (con il condono di anni due di reclusione e dell'intera pena pecuniaria).

La misura di sicurezza non e' giustificata dalla imputazione devoluta da parte dell'accusa.

10.152. GERACI Antonino. - L'imputato è stato condannato in primo grado per i reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), nonché per il reato di cui all'art.648 c.p., così modificate le originarie imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena complessiva di anni dodici di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto con varie formule dalle altre imputazioni (omicidi). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le accuse, sul rilievo dell'assoluta inconsistenza delle prove acquisite.

Il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione dolendosi che i primi giudici non avevano valutato che, secondo le risultanze probatorie, il GERACI era non solo "capo" della "famiglia" mafiosa di Partinico, ma anche componente della "commissione", sicchè (come si è detto in altra sede: par.6.31) gli si sarebbe dovuto dare carico degli omicidi commessi nello stesso periodo.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto l'esiguità della pena inflitta in relazione alla personalità del prevenuto.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata (rinviandosi, quanto alle imputazioni di omicidio,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal stroke. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a monogram or a set of initials.

alla richiamata sede della parte VI) può essere confermata solo nei limiti dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, così come definito nella parte generale.

A sostegno del loro convincimento, infatti, i primi giudici avevano rilevato come, in primo luogo, Tommaso BUSCETTA avesse indicato il GERACI (detto "Nenè") quale "capo" della "famiglia" di Partinico ed appunto componente della "commissione", al cui interno egli avrebbe pertanto partecipato alla deliberazione dei delitti di maggiore rilievo (f.450014-450085). Secondo questo "pentito" (come si è detto in via generale, certamente affidabile sul punto delle rivelazioni concernenti gli organigrammi di "cosa nostra"), il GERACI (da lui riconosciuto in fotografia: f.450241) costituiva un fedele alleato dei "corleonesi", tanto che, come gli era stato riferito da Gaetano BADALAMENTI, Salvatore RIINA aveva fatto di Partinico una sicura base di appoggio (f.450203).

Era stata peraltro giudicata assai significativa la circostanza, ancorchè risalente, che (come risultava da un rapporto dei carabinieri del 25 febbraio 1967), il GERACI era stato identificato a Roma, presso l'hotel Cesari, il 6 febbraio 1962, assieme a Domenico COPPOLA (nipote di Frank COPOLA, egli stesso indicato come appartenente alla cosca di Partinico) e Gaetano BADALAMENTI; e che il giorno seguente nello stesso albergo era intervenuto, fra gli altri, anche Tommaso BUSCETTA (tanto, a fronte delle

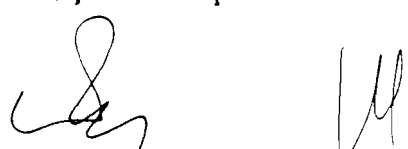
affermazioni dell'imputato il quale aveva negato di conoscere quest'ultimo).

Anche Giuseppe DI CRISTINA, nelle sue singolari rivelazioni (delle quali si é ampiamente parlato specie nei parr. 3.8, 6.1 e 6.5) aveva confermato appunto che una delle principali basi di Luciano LEGGIO in Sicilia era "Iraci" (trasposizione dialettale di "GERACI") detto "Nenè", il quale disponeva pure a Partinico di un deposito di droga (f.493349).

E un altro "pentito" (le cui rivelazioni sono confluite in un altro processo, derivante dallo stralcio della complessiva inchiesta giudiziaria), Vincenzo MARSALA, aveva riferito di avere assistito nel 1981 (essendo lui al séguito del padre Mariano MARSALA) ad una riunione della "commissione", nella quale aveva notato la presenza di Salvatore RIINA, che era appunto accompagnato da un uomo riconosciuto in fotografia proprio nell'odierno imputato (f.501319).

Ed ancora, Salvatore CONTORNO aveva coerentemente confermato l'appartenenza del GERACI alla "famiglia" di Partinico ed anzi la sua qualità di capo, fino al momento in cui era stato sostituito dal suo più giovane omonimo, che ne aveva assunto anche la carica nella "commissione" (f.456543).

Ulteriori riscontri erano stati infine individuati nella deposizione di Benedetta BONO (della quale altre volte si é detto che era l'amante del mafioso agrigentino Carmelo COLLETTI, ucciso nel luglio del 1983), la quale aveva

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or 'L' shape. The second signature is a more complex, cursive mark, possibly representing the letters 'M' and 'H'.

raccontato di significative "raccomandazioni", appunto rivolte al GERACI (sintomo di quella qualificata "influenza" indiziante, nel contesto, l'appartenenza all'organizzazione mafiosa); nonché nelle stesse risultanze delle indagini bancarie, che avevano evidenziato rapporti dell'imputato con personaggi di spicco di "cosa nostra" e della criminalità comune dedita anche al traffico di stupefacenti, come Gaetano TINNIRELLO, Leonardo GRECO, ed un certo Italo ALTOBELLI (detto "il professore"), e denunciato per illecita esportazione di valuta nel quadro di altre indagini sul traffico di sigarette e stupefacenti: rapporti giustificati dall'imputato come vendita di una partita di limoni a favore di imprecisati personaggi.

A fronte di tutte queste risultanze non vi è chi non veda come l'affiliazione, e nell'alto ruolo esponentiale, dell'imputato al sodalizio mafioso sia rimasto provato con rigorosa certezza processuale. Specie se si considera che, alle acquisizioni esaminate, e poste a fondamento della decisione impugnata, si sono aggiunte in questo dibattimento di appello le rivelazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA, i quali hanno concordemente confermato che il GERACI (da loro conosciuto e riconosciuto per fotografia dal CALDERONE: pag.670 dich. istr.) era il "capo" del "mandamento" di Partinico ed era molto legato, in termini di stretta alleanza operativa, ai "corleonesi".

E la puntuale concordanza delle fonti non è scalfita dalle deduzioni, prospettate dalla difesa, circa la complessiva inattendibilità dei "pentiti" (questione, come

al solito, riferibile alle tematiche già trattate in via generale nella parte III); come é dimostrato dall'evidentemente assai debole appiglio alla pretesa cessazione della carica in "commissione" da tempo risalente, che (se può avere una qualche influenza ai fini delle imputazioni di omicidio, tuttavia) non può neppure marginalmente svalutare i dati processuali riferiti alla perdurante esistenza del vincolo associativo in seno all'organizzazione mafiosa "cosa nostra".

Non può, invece, condividersi il convincimento dei primi giudici in ordine alla responsabilità del GERACI per il reato di ricettazione (risultante dalla modifica delle originarie imputazioni di traffico di stupefacenti).

Infatti, si è nelle sedi generali (parte V, in particolare) osservato come non possa accettarsi in modo sostanzialmente aprioristico il postulato (appunto smentito dalle risultanze processuali) della totale compenetrazione, e dunque coincidenza, tra l'organizzazione mafiosa e la gestione del traffico degli stupefacenti (che invece, come si ricorderà, veniva attuata magari con il sostegno della metodologia e dei canali operativi del sodalizio mafioso, ma con forme aggregative non coincidenti con i quadri di questo ed anzi in una tendenziale esclusività).

E del GERACI il processo non ha individuato che deboli indizi (come i ricordati rapporti cartolari) che, come non dimostrerebbero (e difatti non hanno dimostrato) il suo inserimento nell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, così non possono, per le stesse ragioni,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a flourish. The second signature is a more compact, cursive 'M'.

attestare il reinvestimento di capitali comunque provenienti dal traffico medesimo (perchè tale è l'ipotesi accusatoria devoluta a questa corte).

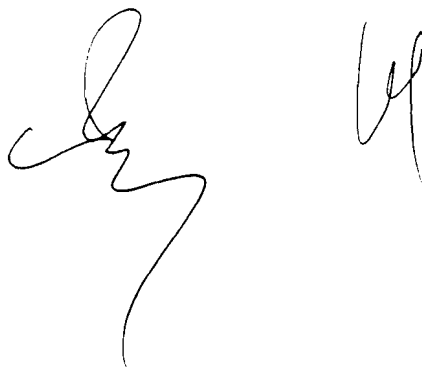
Se poi si considera che, come ha giustamente dedotto la difesa, nella sede di prevenzione era stata accertata la liceità degli incrementi patrimoniali del GERACI, anche gli indizi connessi a quei rapporti cartolari, qualunque cosa possano implicare, finiscono con l'attestare sempre meno la plausibilità dell'ipotesi di intermediazione ricettatoria; svalutando altresì l'unico, ed esso stesso incompleto, dato promanante dalla ricordata dichiarazione del DI CRISTINA.

Quanto alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., la corrispondente doglianza del pubblico ministero, da accogliere per quanto di ragione, impone una nuova valutazione dei criteri di quell'art. 133 c.p. e dunque una più appropriata determinazione della pena (nei termini e con le aggravanti di cui alla parte IV) in anni sette di reclusione (anni 5 + 81 cpv); alla quale può conseguire, per la minore pericolosità sociale dell'imputato, tuttavia immanente (date le vicende connesse alla cessata carica in commissione, ferma restando l'affiliazione), l'applicazione della sola misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dai primi giudici.

Le formule assolutorie vanno comunque adeguate al nuovo regime processuale.

962292

10.153. GIACALONE Filippo. - La posizione di questo imputato è stata separata per le ragioni di cui alla contestuale ordinanza.

Two handwritten signatures are present. The signature on the left is a large, stylized cursive mark, possibly reading 'Lg'. The signature on the right is smaller and more compact, possibly reading 'Vf'.

962293

10.154. GIULIANO Salvatore - La posizione di questo imputato, chiamato a rispondere del reato di cui al capo 332, ed assolto da tutte le imputazioni (senza che il procuratore della Repubblica e il procuratore generale abbiano fatto seguire da motivi le rispettive dichiarazioni di impugnazione), è stata esaminata nel par. 9.14 (dove si è concluso per l'assoluzione).

Le formule assolutorie vanno comunque adeguate al nuovo regime processuale.

10.155. GIUSTOLISI Antonietta. - L'imputata e' stata assolta per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 9, 20 e 50.

Contro questa statuizione avevano proposto impugnazione sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale; ma il primo vi ha rinunciato mentre il secondo non ha presentato motivi (come da corrispondenti dichiarazioni di inammissibilita').

Un difensore ha pure presentato motivi di appello, ma non risulta che fosse stata previamente proposta la relativa dichiarazione di impugnazione, come da certificazione di cancelleria. Sicche' la statuizione dei primi giudici diviene definitiva con la indicata dichiarazione di inammissibilita' degli appelli.



962295

10.156. GRADO Gaetano - L'imputato è stato giudicato responsabile di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; ha proposto appello dolendosi delle condanne e deducendo che le prove acquisite erano tutt'altro che univocamente convergenti.

Mentre il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello (onde la corrispondente declaratoria di inammissibilità), il procuratore generale ha dedotto l'erronea esclusione delle aggravanti delle imputazioni concernenti gli stupefacenti, nonché l'errata applicazione della continuazione fra il reato associativo e il reato-fine, ed infine l'esiguità della pena inflitta.

In esito al dibattimento, nel quale le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di gravame, osserva la corte che la decisione impugnata, sul punto dell'affermazione di responsabilità del GRADO in ordine ai reati ascrittigli, non merita alcuna censura.

Rodolfo AZZOLI (un collaboratore proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti, il quale era stato arrestato in Spagna ed estradato in Italia, ammettendo le

sue responsabilità e consentendo, con le sue chiamate in correità, utili riscontri processuali) aveva difatti indicato nella famiglia dei GRADO (come si è detto nella parte VI, imparentati con CONTORNO e rimasti inizialmente neutrali in apparenza, prima di scendere apertamente in conflitto con le cosche "vincenti") quali efficientissimi gestori del traffico medesimo nella zona di Milano.

Costui aveva ricordato, in particolare, di avere conosciuto Antonino GRADO (suo diretto interlocutore) e suo tramite anche gli altri fratelli fra i quali appunto Gaetano (ff.410980 segg); ed aveva raccontato come verso la fine del 1981, l'intero gruppo familiare dei GRADO si fosse trasferito in Spagna per sfuggire alle ormai inevitabili rappresaglie degli avversari nel corso della "guerra di mafia" siciliana. Tanto gli era stato giustappunto confidato (ad Alicante in Spagna) da Salvatore GRADO, il quale gli aveva rivelato che erano tutti fuggiti dall'Italia perchè i FIDANZATI e le altre "famiglie" anche legate al traffico di droga, li avevano ormai segnati come avversari da eliminare (f.410989).

Peraltro, le indagini compiute in collaborazione con le autorità spagnole, avevano consentito di accertare che i GRADO avevano acquistato appunto a Benidorm (sotto falso nome e con denaro proveniente da conti svizzeri) numerosi immobili, corrispondenti ad un valore di cospicuo ammontare.

In esatta sintonia, il trafficante turco Saleh SAMI (anche lui prestatosi alla collaborazione) aveva indicato (ff.000727 segg.) l'imputato quale commerciante di droga

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

sulla piazza di Milano insieme ai suoi fratelli ed in contatto con numerosi elementi della criminalità turca ed in particolare con il WAKKAS (a sua volta, collaboratore nel processo).

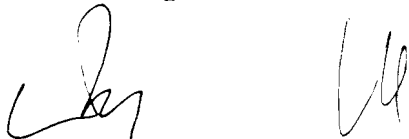
Sul piano specifico dell'affiliazione al sodalizio mafioso, il BUSCETTA aveva poi confermato che Gaetano GRADO, da lui conosciuto personalmente (per averlo incontrato all'Ucciardone, dove gli era stato presentato secondo il rituale di "cosa nostra") era un "soldato" della "famiglia" di Stefano BONTATE (f.450137). E tanto aveva trovato poi riscontro nelle dichiarazioni rese da Salvatore CONTORNO il quale (pur nella sua verificata riluttanza a coinvolgere in responsabilità penali i suoi parenti ed amici fidati) non aveva potuto negare che l'odierno imputato fosse appunto un "uomo d'onore", appartenente alla famiglia di Stefano BONTATE (f.456531).

La eloquente convergenza delle fonti d'accusa (che, peraltro, risulta più chiaramente leggibile attraverso le risultanze specificamente afferenti agli altri fratelli: parr. 10.157, 10.158, 10.159) non è stata in alcun modo svalutata - a giudizio di questa corte - dalle deduzioni difensive, le quali (oltre alle generiche questioni sull'affidabilità dei "pentiti", di cui alla parte III) hanno finito con l'appigliarsi ad argomenti di non decisivo se non perfino irrilevante, tenore dialettico. Come la proposizione, intrinsecamente non pregnante, che per esempio sarebbe mancato il necessario, corrispondente, riscontro nelle rivelazioni di WAKKAS circa la specifica chiamata in

correatà da parte di Saleh SAMI; laddove, non può sfuggire come il supporto indiziario - difatti in termini evidenziato dai primi giudici - stava già nel complessivo riferimento al gruppo familiare dei GRADO, tutti direttamente interessati al traffico di stupefacenti. O come la questione, addirittura connotata da risvolti coerenti all'accusa, circa la fuga in Spagna dei GRADO durante la guerra di mafia: comportamento che, come univocamente attestato da tutte le risultanze processuali (e in particolare da quelle, già richiamate, concernenti la faida mafiosa, di cui alla parte VI), lungi dal significare, come vorrebbe la difesa, una positiva dissociazione (almeno dall'epoca corrispondente) dal sodalizio mafioso, implica la specifica quanto eloquente dimostrazione del ruolo spiccatamente protagonista assunto dai fuggiaschi nel contesto della faida medesima (difatti connotata, come si ricorderà, dalla soppressione di uno dei GRADO, convenuto a Palermo per rispondere delle sue colpe mafiose, maturata - come si è visto nel par. 6.16 - nel quadro dei traffici di sostanze stupefacenti).

In aggiunta agli elementi come sopra sintetizzati, non può mancarsi di rilevare come anche le nuove acquisizioni dibattimentali abbiano finito con il confermare in modo ulteriormente incontestabile la fondatezza delle accuse.

CALDERONE (pagg. 132, 149, 166, 273, 290 segg., 476, 478 dich. istr.) ha infatti ricordato di avere conosciuto (come gli altri, anche) Gaetano GRADO (puntualmente individuato nei reperti fotografici esibitigli dal giudice: pag. 670 dich. istr.) e di averlo incontrato ogni volta in

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a flourish. The second signature is a more complex cursive mark, possibly 'U' or 'V' with additional strokes.

occasione di riunioni di mafia e di traffici di stupefacenti; come nel caso di una trattativa per alcuni chilogrammi di cocaina che certo BONSIGNORE intendeva vendere ai GRADO, conclusa con la materiale consegna della droga alla presenza appunto dell'odierno imputato (ivi).

Coerenti e decise conferme sono state poi ribadite da MARINO MANNOIA, il quale non ha avuto esitazione nel ricordare lo spessore criminale dei GRADO (anzi, come si vedrà nei paragrafi seguenti, a differenza di due fratelli, dallo stesso esclusi dalla formale qualità di affiliati, ancorchè tutti facenti parte del gruppo di trafficanti).

Quanto alla determinazione della pena, in ordine alla cui misura si sono sviluppate le specifiche doglianze del procuratore generale (sul puntuale rilievo della notevole personalità criminale dell'imputato), la corte osserva che, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., essa può essere fissata in anni sedici di reclusione e lire 100 milioni di multa (p.b. art.416-bis: anni cinque più aggravanti ex artt. 416-bis 6° comma e 7 L. 31.5.1965 N.575 = anni sette; p.b. artt. 71-74 anni cinque e lire 60 milioni + aggravante 1/2, da computare con i criteri di cui al par. 5.7 + 81 cpv. = anni nove e lire 100 milioni di multa).

Le misure di sicurezza restano giustificate dalla notevole pericolosità sociale dell'imputato (desumibile dagli elementi sopra esaminati, nel contesto del processo e delle sue risultanze complessive).

10.157. GRADO Giacomo. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; é stato assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, sul rilievo di essersi sostanzialmente limitato ad effettuare operazioni finanziarie, ignorando le attività illecite dei fratelli.

Il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione in ordine all'assoluzione di cui ai capi 1 e 10, deducendo che sull'affiliazione di tutti i GRADO convergevano le indicazioni di BUSCETTA, di CONTORNO e di AZZOLI, nonchè di Gennaro TOTTA, le quali avevano trovato conferma nel fatto che, durante la "guerra di mafia", gli stessi erano sfuggiti in Spagna per sottrarsi alle rappresaglie degli avversari.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto altresì l'erronea esclusione delle aggravanti sulle imputazioni concernenti gli stupefacenti e l'errata applicazione della continuazione fra il reato associativo ed il reato-fine, ed infine la esiguità della pena inflitta.



Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso formulando richieste coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata resiste alle opposte censure degli appellanti, le quali vanno integralmente disattese.

I primi giudici avevano, infatti, correttamente ritenuto che le risultanze processuali rivelassero in modo certo e univoco il pieno coinvolgimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti condotto dai fratelli GRADO tra Palermo e l'Italia settentrionale.

Costui, infatti, era risultato il principale autore di tutte le operazioni bancarie relative a tali traffici ed accentrate, principalmente, su un conto corrente intestato alla madre dei GRADO, Antonina CONTORNO, presso un istituto di credito di Palermo; di tal che ne era in sostanza emerso un ruolo di "esperto finanziario" nell'ambito del gruppo familiare.

Attraverso le indagini bancarie era stato, in realtà, accertato (non formando questo oggetto di specifica censura) che dall'Italia settentrionale erano affluiti sui conti correnti e sui libretti di deposito a risparmio costituiti presso le banche palermitane, denaro contante e assegni di ingente importo (somme utilizzate per finanziare imprese edili, tra le quali in particolare la TEICO s.r.l., nelle quali erano risultati interessati sia il Giacomo GRADO che il cognato Pietro TERESI, ed in parte per acquistare immobili di notevole valore, come quelli acquistati in

Spagna) e tutte queste operazioni erano risultate condotte dall'odierno imputato.

Costui, peraltro, aveva ammesso (non soltanto i fatti sopra indicati, ma anche) il trasferimento in Spagna insieme ai fratelli (nei termini rivelati dall'AZZOLI e ricordati nel paragrafo precedente), ancorchè giustificato dall'intento di sottrarsi ad asserite vicende giudiziarie (f.449618).

A fronte di queste risultanze, storicamente attestanti un sicuro ruolo operativo dell'imputato, la difesa (esperiti i formali tentativi di confutare, alla stregua delle generiche problematiche sulla prova, di cui alla parte III), ha dunque finito con il concentrare le sue proposizioni sul dato, di minore rilevanza penale, della semplice attività di reinvestimento; che, in ogni caso, accertata con rigore probatorio la conoscenza dell'origine illecita delle provviste, dovrebbe al più configurare l'ipotesi di ricettazione.

In termini esattamente speculari, poi, l'accusa ha dal canto suo tentato di definire un più qualificato inserimento del GRADO, sostenendo, come premesso, l'appartenenza di costui (anche) al sodalizio mafioso, sul rilievo corrispondente che sarebbe illogico presumere un diverso livello di cointeressenza rispetto alla complessiva organizzazione facente capo all'intero gruppo familiare.

Come é facile comprendere, ciascuna di queste opposte posizioni prospetta una sua valida logica di fondo: l'una, mirante a ridurre all'essenziale ruolo finanziario



risultante dagli atti; l'altra, basata su un ineccepibile sillogismo. Alla stessa stregua di come, significativamente, per esempio, si tende rispettivamente a svalutare o ad esaltare il rilievo probatorio delle riunioni in Spagna (pacificamente oggetto di acquisizioni processuali): laddove, alla deduzione difensiva che la (confessata e, ripetersi, incontestata) partecipazione dell'imputato a quegli incontri di tono riservato, e palesemente "esclusivo", nulla di sicuro apporta per definizione, circa il contenuto delle conversazioni segrete, si oppone la diversa valutazione della dimostrazione, ed appunto nello stesso fatto, della specifica affiliazione al sodalizio mafioso.

E però, nel contesto, la corte ritiene esattamente conforme alle emergenze processuali, perchè da queste giustificata, la soluzione adottata dai primi giudici.

Da una parte, perchè una sistematica azione di supporto finanziario, non svolta cioè in modo occasionale ma secondo un ben programmato piano di investimenti (nei termini appunto risultanti dagli atti), non può considerarsi in alcun modo esterna o comunque (per gli aspetti giuridici che qui interessano) esulante dagli schemi di rilevanza penale e negli stessi termini di partecipazione alla medesima condotta (e più di una volta si è notato come il reinvestimento sia perfino uno dei momenti di migliore connotazione del sodalizio mafioso, di guisa che la sintomaticità del fatto può essere estesa fino a questi limiti).

D'altra parte, perchè l'esatta individuazione del sodalizio, nel cui ambito il GRADO operava, nei termini dunque del tutto conseguenti alle premesse di fatto, può attestarsi sul punto della sola organizzazione degli stupefacenti, a nulla rilevando la qualifica soggettiva di (alcuni tra gli) altri fratelli, in ipotesi affiliati al sodalizio mafioso.

Se, in sostanza, è chiaramente inconsistente la tesi difensiva (l'unica sulla quale, concretamente, l'imputato ha potuto far leva per giustificare il colossale movimento di denaro), secondo cui sarebbe stata posta in essere un'attività, professionalmente organizzata, di "scambista di assegni" (inter. imp., f.449618), quasi cioè in un inconsapevole intermediario finanziario (tesi questa, sicuramente smentita, a tacer d'altro, dai rapporti familiari, che non consentivano di lasciare coperti i traffici retrostanti), è ugualmente non del tutto affidabile l'idea che tanto coinvolgesse necessariamente l'odierno imputato in una cointeressenza esulante dagli stessi schemi organizzativi del traffico (i cui proventi venivano infatti da lui gestiti).

Può allora comprendersi la stessa incertezza ulteriore introdotta in questo dibattimento di appello dal "pentito" MARINO MANNOIA, il quale ha escluso che questo imputato (al pari di un altro fratello, e a differenza di altri due) fosse affiliato a "cosa nostra" (ancorchè, come altre volte si è avvertito, tale proposizione possa apparire fondata su un aspetto, di diversa portata rispetto alla nozione



giuridico-penale di partecipazione al reato associativo, di formale, sacramentale, esperimento del rito di iniziazione).

E', dunque, conforme a giustizia la soluzione adottata dai primi giudici.

Quanto alla determinazione della pena, in ordine alla cui misura si sono sviluppate le specifiche doglianze del procuratore generale, attesa la funzione rilevante svolta dal prevenuto siccome è emerso da tutte le risultanze processuali, la corte osserva che, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. il risultato finale resiste alla applicazione dei criteri indicati, sicchè la statuizione va confermata con la seguente modificazione del calcolo: p.b. art. 71 anni cinque e lire 20.000.000 + aggravante ex art. 74 2° comma, secondo i criteri esposti nel par. 5.7, + art. 81 = anni 9 e lire 40.000.000, così sostanzialmente accolta la doglianza del procuratore generale, legittimante il calcolo anzidetto, e, tuttavia inalterata nel suo complesso la pena inflitta dai primi giudici.

Consegue la condanna alle spese.

10.158. GRADO Salvatore. - L'imputato é stato ritenuto, in primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; é stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) per insufficienza di prove.

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione di cui ai capi 1 e 10 della rubrica e deducendo che sull'affiliazione di tutti i GRADO convergevano le indicazioni di BUSCETTA, CONTORNO, AZZOLI e TOTTA, le quali avevano trovato conferma nel fatto che, nel corso della "guerra di mafia", gli stessi erano fuggiti in Spagna.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto altresì erronea l'esclusione delle aggravanti concernenti gli stupefacenti, l'errata applicazione della continuazione tra reato associativo e reato-fine, ed infine l'esiguità della pena inflitta.

L'imputato ha proposto impugnazione dolendosi della condanna e dell'assoluzione con formula dubitativa sul rilievo della totale inidoneità delle fonti di prova esaminate, ed eccependo, in subordine, il giudicato già

Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'L. G.', and the one on the right is another stylized signature, possibly 'U. P.'.

formatosi in un precedente procedimento conclusosi a Venezia.

Al dibattimento le parti hanno formulato coerenti conclusioni.

Osserva la corte, tutto questo premesso, che la statuizione dei primi giudici deve essere riformata nei termini seguenti.

Ed invero, la corte di primo grado aveva osservato come l'odierno imputato fosse risultato, attraverso le indagini svolte soprattutto a Trento (f.000482), pienamente coinvolto nel traffico di stupefacenti condotto dall'intera famiglia GRADO nell'Italia settentrionale grazie ai collegamenti con alcuni fornitori turchi e siriani di eroina e di morfina base.

In particolare, proprio uno dei principali fornitori dei GRADO, il "pentito" di origine siriana WAKKAS, aveva dichiarato di essere stato messo in contatto con Salvatore GRADO (detto "Totuccio") e con Giovanni ZARCONI, con i quali aveva avuto numerosi incontri al fine di concordare le modalità di fornitura della morfina e del pagamento di questa (f.000754).

Anche il cittadino turco Asim AKKAYA aveva raccontato, nel corso della sua collaborazione, di avere assistito ad una trattativa per l'acquisto di una grossa partita di morfina base tra Salvatore GRADO ed il turco Ivan GALIE (f.251252).

E, come si é ricordato nei due paragrafi precedenti, il "pentito" AZZOLI aveva dichiarato di avere rappresentato

a Salvatore GRADO la possibilità di effettuare investimenti immobiliari in Spagna con i proventi dei traffici; cosa che i GRADO, in particolare l'odierno imputato, nel novembre 1981 avevano fatto (Salvatore GRADO presentandosi sotto il falso nome di Salvatore TERMINI), acquistando diverse unità immobiliari in Benidorm (naturalmente utilizzando somme di denaro fatte affluire su un conto svizzero acceso presso il Banco di Bilbao dall'AZZOLI con i fondi provenienti da alcuni conti correnti intrattenuti dallo stesso presso diverse banche svizzere e di cui i fratelli GRADO avevano la disponibilità: fatti non oggetto di alcuna specifica contestazione); e cioè in quella località dove tutto il gruppo si sarebbe trasferito durante la "guerra di mafia" (fatti, come si è detto, del tutto pacifici, specie a séguito degli accertamenti esperiti sul luogo).

Peraltro, si era evidenziato come il teste Miguel Angelo Peiro THOMAS, direttore del Banco di Bilbao di Benidorm, avesse riferito che l'AZZOLI gli aveva presentato, appunto sotto quel falso nome, il GRADO, il quale era stato autorizzato ad operare liberamente sul conto corrente che lo stesso AZZOLI aveva aperto presso quell'istituto (f.410992); e che in realtà colui che prendeva le decisioni finali e le iniziative era sempre il GRADO (passim).

Coerentemente Gennaro TOTTA aveva riferito che il Salvatore GRADO era appunto un trafficante di droga sulla piazza di Milano e che anzi era uno di quelli che nel 1979 aveva partecipato (insieme al fratello Vincenzo) all'incontro con i trafficanti turchi presso un albergo per

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' followed by a flourish. The second signature is a more complex cursive mark, possibly 'LU' or 'LL'.

sistemare alcune pendenze pregresse concernenti il traffico medesimo.

E tali dichiarazioni avevano poi trovato significativo riscontro nelle rivelazioni di Salvatore CONIGLIO, il quale aveva indicato come "Totuccio" quello dei fratelli GRADO presso cui si riforniva di droga (f.504649); nonchè di Alfonso PASTURA, che lo aveva indicato quale uno dei titolari del laboratorio siciliano nel quale avveniva la trasformazione della morfina in eroina (f.003246); ed infine nelle dichiarazioni di BUSCETTA, il quale però (f.450001) aveva esitato nell'inserire Salvatore GRADO tra i componenti della "famiglia" mafiosa di Santa Maria di Gesù, della quale era capo Stefano BONTATE (dubbio, che aveva senz'altro indotto la prima corte ha pronunciare assoluzione in ordine ai capi 1 e 10).

Ma, procedendo subito da quest'ultimo dato, non è difficile scoprire il sottile imbarazzo di BUSCETTA nel dovere ammettere che nella famiglia di Stefano BONTATE si fossero inseriti trafficanti di stupefacenti di quel livello (dopo avere, peraltro, apertamente mentito sul fatto che i suoi amici, come appunto il BONTATE, l'INZERILLO, fossero grossi, a quel tempo certamente i più grossi, trafficanti).

E tanto è stato agevolmente chiarito attraverso le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha ricordato (oltre agli specifici episodi di traffico di stupefacenti) come Salvatore GRADO fosse stato "iniziato" (cioè perfino elevato al rango formale dell'affiliazione con i crismi sacramentali) nel 1979 e proprio presso la famiglia di

Stefano BONTATE (la "cerimonia", da lui raccontata, era avvenuta nel fondo Magliocco, al tempo quartier generale della cosca di Santa Maria di Gesù, e aveva riguardato diversi personaggi di spicco, dei quali "padrino" era stato lo stesso BONTATE: pag. 186 dich. istr.).

Tali risultanze (a differenza che in altri casi, come nel paragrafo precedente) completano in realtà i dati indiziari messi in luce dall'accusa; che se è vero che in realtà afferiscono a comportamenti comunque promiscuamente riferibili a realtà associative ipoteticamente circoscritte al traffico di stupefacenti (nel senso cioè che la concomitante operatività dell'imputato poteva rientrare anche solo nel quadro dell'organizzazione finalizzata al commercio di droga), è pure vero che presuppongono la qualità di associato mafioso in capo (almeno) a qualcuno dei componenti di quel gruppo.

Perchè, come si è ripetuto (anche nei paragrafi precedenti e come si dirà in quello seguente), il dato univocamente significativo era appunto costituito dalla fuga in Spagna in tempo di guerra di mafia, implicante infatti la posizione di parte nella faida, vieppiù connotata dal vincolo di parentela con CONTORNO (oltre quei comprovati rapporti di alleanza durante la guerra, nei termini di cui alla parte VI: si veda, in particolare, il par. 6.1).

Non può dunque giustificarsi l'assoluzione dell'odierno imputato dal reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Per quanto attiene, poi, alle imputazioni concernenti

Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly reading 'G. L.', and the one on the right is a more fluid signature, possibly reading 'M. L.'.

gli stupefacenti, la corte osserva che il GRADO è stato condannato in via definitiva per traffico di stupefacenti (ancorchè limitatamente ad un solo episodio di commercio di droga, ed esattamente di detenzione, in concorso con Antonino GRADO, di un chilogrammo di morfina-base, nel 1979) dalla corte di appello di Venezia (con sentenza del 16 febbraio 1986, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 1987).

E non può dubitarsi che quell'episodio, difatti scaturito dallo stesso contesto di indagini, sia rientrante nello stesso disegno criminoso che accomuna, come da imputazioni di questo processo, la volontà finalizzata alla formazione dell'intera struttura organizzativa e quella diretta ad attuare gli specifici programmi delittuosi omologhi.

Di guisa che la sentenza impugnata va anche su questo punto riformata.

Quanto alla determinazione della pena, la corte, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., ritiene adeguata la misura di anni 10 di reclusione e lire 20 milioni di multa (p.b. art.416 bis, come specificato nella parte generale, anni 4 + aggravante 416-bis VI comma = anni 5 mesi 4 + art. 7 L. 31.5.1965 N.575 = a. 6; aumento per continuazione per capi 13 e 22 = a. 4 e lire 20.000.000).

Conseguono le spese.

10.159. GRADO Vincenzo. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso). Ha proposto appello invocando l'assoluzione per la totale mancanza di riscontri alle accuse dei pentiti ed eccependo, in subordine, il giudicato per una precedente condanna riportata a Venezia (o almeno la continuazione rispetto alla stessa).

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi dell'assoluzione dai capi 1 e 10, sul rilievo che l'affiliazione di tutti i GRADO risultava dalle convergenti indicazioni di BUSCETTA, CONTORNO, AZZOLI E TOTTA, le quali avevano trovato conferma nella fuga in Spagna durante la "guerra di mafia".

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto altresì l'erronea esclusione delle aggravanti concernenti gli stupefacenti, l'errata applicazione della continuazione fra reato associativo e reato-fine, ed infine l'esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento, le parti hanno formulato coerenti



962313

conclusioni.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata va riformata, quanto all'imputato Vincenzo GRADO, nei termini seguenti.

Per vero, i primi giudici avevano osservato che le risultanze processuali avevano evidenziato con certezza il coinvolgimento di tutti i fratelli GRADO (e in particolare dell'odierno imputato) nella vasta organizzazione dedita al traffico di stupefacenti operante nella zona di Milano.

Come si è ricordato nei tre paragrafi precedenti, a proposito della posizione degli fratelli GRADO, le indagini relative avevano preso le mosse da un'inchiesta giudiziaria della magistratura di Trento, che aveva messo in luce il collegamento esistente fra costoro (i quali provvedevano alla distribuzione degli stupefacenti raffinati in Sicilia nella zona di Milano facendo capo alle famiglie FIDANZATI, CIULLA, e ad altri personaggi milanesi fra i quali Gennaro TOTTA: f.000483) e un gruppo di trafficanti orientali, dediti all'importazione di ingentissimi quantitativi di eroina pura e morfina base dalla Turchia e dalla Siria.

Tanto era rimasto univocamente confermato attraverso numerose e convergenti acquisizioni (in parte - ripetesi - esaminate nelle trattazioni precedenti), come le rivelazioni, in primo luogo, del WAKKAS (f.000484), il quale aveva dichiarato di sapere che la famiglia CIL (la principale fornitrice di stupefacenti importati in Italia) trattava la vendita della morfina unicamente con la famiglia dei GRADO (ff.000884 segg.).

Anche Saleh SAMI aveva rivelato che costoro e particolarmente Vincenzo GRADO, avevano intrattenuto intensi rapporti con elementi della criminalità turca e siriana ed anche, appunto, con il WAKKAS (ff.238076 segg.). Secondo il racconto di questo "pentito", gli incontri avvenivano spesso in un bar sito vicino corso Vercelli a Milano, ed una volta lui stesso aveva assistito personalmente ad una trattativa per la consegna (ai fratelli GRADO) di un partita di circa 11-12 chilogrammi di morfina base (nel 1979).

Gennaro TOTTA (un "pentito" sulle cui attendibili rivelazioni sono stati fondati alcuni decisivi passaggi ricostruttivi di questa sentenza) aveva offerto significativi riscontri, grazie ai suoi rapporti coi i GRADO. Anzi costui era stato proprio strettamente legato all'odierno imputato e da costui aveva appreso tutte le informazioni relative agli affari (di mafia e di droga) facenti capo agli stessi.

In particolare, il TOTTA aveva conosciuto Vincenzo GRADO intorno al 1975 ed aveva svolto con quest'ultimo attività di commercio di preziosi (attività che - come si dirà nella posizione di questo imputato - avrebbe dovuto costituire l'aspetto legale dei loro rapporti, sul piano delle specifiche posizioni difensive); ma aveva raccontato (cercando, come di è detto anche nel par. 3.8, di dissociare le sue responsabilità) di avere avuto più volte occasione di assistere ad incontri tra i personaggi turchi ed i fratelli GRADO ed alle corrispondenti transazioni riguardanti ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (forniture, che

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal line. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a combination of letters, possibly 'M' and 'U'.

avvenivano anche più volte ogni settimana tramite "TIR" in ragione di qualche centinaio di chili, e che venivano immediatamente trasbordate su autocarri italiani per il trasporto verso i laboratori siciliani, dai quali la droga, dopo la raffinazione, veniva riportata sulla piazza di Milano per la distribuzione).

La puntualità dei riscontri era poi completata dal riconoscimento fotografico da parte del TOTTA, nella persona del WAKKAS, come uno dei personaggi siriani in contatto con i GRADO.

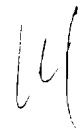
Peraltro, come si è detto in precedenza, il TOTTA aveva ricordato che dopo l'omicidio di Antonino GRADO, la villa di Vincenzo GRADO a Porto Ceresio, era divenuta un punto d'incontro di numerosi palermitani i quali temevano di essere uccisi; tanto che vi era stata quella fuga in Spagna (di cui si è parlato nei paragrafi precedenti): circostanza appunto confermata dalle dichiarazioni rese da Rodolfo AZZOLI (f.410981), nonché accertata attraverso le indagini svolte all'estero.

Ulteriori argomenti di prova erano stati poi raccolti grazie alle rivelazioni di Salvatore CONIGLIO, il quale aveva dichiarato di essersi rifornito, nel 1980, di eroina e di cocaina direttamente da Vincenzo GRADO e dal fratello Salvatore (f.504649); nonché di Alfonso PASTURA, il quale aveva dichiarato di avere conosciuto in carcere a Trento Vincenzo GRADO, dal quale aveva appreso che tutti e tre i fratelli, assieme al cugino Salvatore CONTORNO, avevano sempre contatti per il traffico di stupefacenti (f.053234);

ed infine di Alessandro ZERBETTO, il quale aveva conosciuto l'imputato nella villa di Porto Ceresio dove alla sua presenza sarebbe avvenuto un importante incontro fra Salvatore CONTORNO e Rosario D'AGOSTINO, i quali avevano peraltro commentato i delitti di mafia avvenuti in quei tempi a Palermo.

Alla luce di queste considerazioni, non vi è dubbio che bene abbiano fatti i primi giudici a ritenere sussistente la responsabilità dell'imputato in ordine alle imputazioni di associazione finalizzate al traffico di stupefacenti e di traffico medesimo; imputazioni, che sono certamente diverse rispetto a quelle elevate nella separata sede giudiziaria (conclusasi con sentenza della corte di appello di Venezia del 19 febbraio 1986, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 1987), dove al GRADO si era dato carico (soltanto del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. - 71-74 legge stupefacenti, e cioè) dell'importazione di morfina base dall'Oriente (fino al gennaio 1981), mentre nel presente procedimento sono intervenute numerose e ulteriori acquisizioni, le quali hanno messo in luce l'esistenza di una più complessa organizzazione (onde, intanto, l'imputazione associativa non contestata in quella sede) connotata da un più completo sistema di commercializzazione della droga, fino alle fasi finali di distribuzione dell'eroina raffinata in Sicilia nei laboratori protetti da alcune cosche mafiose.

E tanto evidenzia l'esistenza di diverse ed ulteriori condotte che, se devono considerarsi collegate dallo stesso



disegno complessivo (traducibile nei termini giuridici della continuazione), non possono tuttavia ritenersi coincidenti con quelle già oggetto di giudicato.

Sul piano sanzionatorio, pertanto, va applicata una pena ulteriore rispetto a quella inflitta a Venezia, e che può stabilirsi, in relazione all'entità dei fatti e alla precedente condanna, in anni 4 di reclusione e lire 20 milioni di multa.

Quanto, poi, alle imputazioni riguardanti l'associazione per delinquere di tipo mafioso, la corte osserva che la statuizione dei primi giudici non presta il fianco ad alcuna censura.

Vero é, infatti, che la dichiarazione di CONTORNO (secondo il quale il cugino Vincenzo GRADO non era "uomo d'onore": f.456531) può apparire sospetta ed interessata (peraltro, nei termini messi in luce nella parte III di questa sentenza); ma é pure vero che il dato dell'affiliazione dell'odierno imputato al sodalizio mafioso non ha trovato altro possibile appiglio probatorio (richiamandosi qui le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti a proposito della non univocità della circostanza dell'inserimento di tutti i fratelli GRADO in una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti pur fiancheggiata dal sodalizio mafioso).

Sicché anche la dichiarazione di MARINO MANNOIA, che (pur con i limiti altre volte evidenziati) ha escluso che questo imputato fosse un appartenente a "cosa nostra" (precisandone però i traffici di stupefacenti) finisce con

il chiudere il cerchio di complessive incertezze, che non consentono di superare il dubbio già espresso dai primi giudici (ancorchè destinato, nel nuovo regime processuale, alla formula assolutoria unificata).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a horizontal stroke extending to the right and a vertical stroke extending downwards.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'U' shape with a horizontal stroke extending to the right.

10.160. GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe. - Gli imputati sono stati riconosciuti tutti responsabili dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannati ciascuno alla pena di anni sei di reclusione, oltre pena accessoria e misura di sicurezza, con il condono nella misura di mesi sei; sono stati assolti per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22.

Nei confronti di tutti i predetti, ha proposto appello il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione dai capi 13 e 22, sul rilievo che la responsabilità degli imputati in ordine all'inserimento nel traffico di stupefacenti risultasse dalle dichiarazioni di Salvatore CONTORNO, il quale li aveva indicati come coinvolti nel traffico medesimo, nonché di Stefano CALZETTA, il quale aveva precisato che l'impresa di produzione del cemento del padre dei GRAVIANO era un paravento per lo svolgimento del traffico di stupefacenti.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la proposta impugnazione, donde la declaratoria di inammissibilità della stessa.

Gli imputati, a loro volta, hanno chiesto l'assoluzione, deducendo la genericità delle rivelazioni dei "pentiti" (riguardanti, peraltro, indiscriminatamente "i

GRAVIANO") e l'irrilevanza degli altri elementi di prova valorizzati dai primi giudici.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

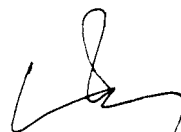
Osserva, tutto ciò premesso, la corte che le statuizioni dei primi giudici sul punto dell'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati in esame in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, nonché dell'assoluzione dalle accuse connesse al traffico di stupefacenti, resistono alle opposte censure delle parti.

Aveva, per vero, rilevato la prima corte che a carico dei fratelli GRAVIANO (tutti figli di quel Michele GRAVIANO che, come si è detto nei par. 3.4 e 6.1, era stato ucciso nel gennaio 1982, pare ad opera del gruppo dei "perdenti" e di Salvatore CONTORNO in particolare) concorressero univoci e convergenti elementi di prova.

In primo luogo, grazie alle rivelazioni dello stesso CONTORNO (suffragate dal riconoscimento fotografico), il quale aveva confermato la loro appartenenza alla "famiglia" mafiosa di Brancaccio (f.456570).

Inoltre, in esatta sintonia, Stefano CALZETTA aveva indicato gli stessi fratelli come tutti affiliati alle cosche capeggiate dai SAVOCA e dagli SPADARO e "vicini" ai membri dell'organizzazione gravitanti nel quartiere della Kalsa (f.402857).

Quest'ultimo in particolare, aveva raccontato che i GRAVIANO erano soliti frequentare il locale di Salvatore VIRZI' ("Bagni Virzi") unitamente agli altri affiliati di



962321
"cosa nostra" ed erano pericolosi pregiudicati (f.402826); ricordando come Benedetto si accompagnava spesso a Giuseppe BATTAGLIA, significativamente indicato come "guadaspalle" dei GRAVIANO (par. 10.25), e ad un macellaio, detto "u parrineddu", riconosciuto dallo stesso nella foto riprodotte le sembianze di Giovanni DI GAETANO (par.10.106), entrambi appunto riconosciuti membri del clan dei GRAVIANO (f.402857).

Peraltro, il legame dei fratelli GRAVIANO con Giuseppe SAVOCA e con il DI GAETANO risultava confermato dalle rivelazioni di SINAGRA (f.258284), nonchè dal fatto che il DI GAETANO ed il SAVOCA erano stati sorpresi dalla polizia mentre viaggiavano nella zona di Brancaccio a bordo di un'auto risultata di proprietà di Benedetto GRAVIANO e condotta dal fratello Filippo (ff.402687- 402779).

Ed i primi giudici avevano giustamente notato che, se pure tale argomento era con maggiore evidenza ricollegabile al Filippo GRAVIANO, doveva ugualmente trarsi utile argomento di riscontro, in ordine agli altri fratelli, sul punto dei rapporti evidenziati dai collaboratori.

Peraltro, non era sfuggito alla prima corte neppure il valore indiziante che scaturiva dalle circostanze connesse all'arresto di Benedetto GRAVIANO, il quale il 20 settembre 1984 era stato sorpreso in un immobile di Via Bandita (dove erano stati rinvenuti e sequestrati numerosi preziosi ritenuti provenienti da reati contro il patrimonio: f.443146). E se pure sono nel giusto le proteste difensive sul valore ambiguo di tali fatti (che avrebbero peraltro

avuto uno sbocco giudiziario favorevole per gli imputati) non poteva certamente negarsi che essi servissero almeno a dimostrare le frequentazioni abituali riferite dai "pentiti" (a parte che risultava poco credibile la tesi sostenuta dall'imputato di non conoscere il SAVOCA e di avere per caso incontrato il BATTAGLIA: f.238189).

Ed inoltre, Filippo GRAVIANO era stato tratto in arresto il 21 agosto 1985, insieme a Giovanni DI GAETANO, con il quale si nascondeva in un rifugio delle campagne nei pressi di Casteldaccia.

Certo, non può dubitarsi (e questa corte ne ha dato atto, a fronte delle giuste proteste difensive) che la mancanza di una coerente imputazione a carico di CONTORNO in ordine all'omicidio di Michele GRAVIANO avrebbe dovuto suggerire, quanto meno, di non utilizzare il fatto come indiziante dell'appartenenza degli imputati al sodalizio mafioso.

Ma si é ugualmente precisato (nella parte III di questa sentenza) come il giudice chiamato a pronunciare sulle imputazioni devoluteagli (in base a criteri accusatori che si sottraggono ad alcun sindacato in questa sede) non possa mancare al dovere di valutazione delle prove pur ricavabili, attraverso un contesto processuale reso, quanto meno, impervio dalle strategiche reticenze dei "pentiti".

Ed allo stesso modo i primi giudici (per vero non dando atto espressamente di tutto questo) non avevano tuttavia taciuto dei forti sospetti che si addensavano (fin dalle stesse risultanze istruttorie, riepilogate nel



provvedimento di rinvio a giudizio) sul conto di questa sconcertante figura di collaboratore (certamente un "killer" spregiudicato) osservando, a loro volta, che il "pentito" SINAGRA (più umile, ma più affidabile collaboratore) aveva ricordato di avere appreso da Carmelo ZANCA che Michele GRAVIANO sarebbe stato ucciso dagli stessi "perdenti" per punirlo delle indicazioni da lui fornite circa i nascondigli di Salvatore CONTORNO.

Ed il GRAVIANO, come aveva riferito CALZETTA (anche lui ingiustamente sottovalutato pur nelle poche verità storiche raccontate) era molto legato a Pietro VERNENGO (che aveva accolto imprecando la notizia della sua morte), oltre che agli altri grossi esponenti della cosca di Corso dei Mille (alleata e sostanzialmente integrata nel territorio di Brancaccio).

A fronte di queste risultanze, non vi è dubbio che bene avevano deciso i primi giudici circa l'affiliazione degli odierni imputati al sodalizio mafioso.

E questa corte, che condivide quel convincimento, non può mancare di ribadire come la definitiva riprova della sua fondatezza sia scaturita dalle ulteriori acquisizioni sopravvenute nel giudizio di appello, nel quale il nuovo "pentito" MARINO MANNOIA ha confermato che tutti e tre i fratelli GRAVIANO, da lui conosciuti personalmente, erano appunto "uomini d'onore" (ud. 5 gennaio 1990), ricordando anzi particolari riguardanti perfino gli assetti carcerari (dunque comprovanti che quel vincolo associativo era perdurato pur nella corrispondente condizione da detenuti).

E le proposizioni difensive, sia quando genericamente riferite alla questione della chiamata in correità da parte di "pentiti" (nei termini di cui alla più volte richiamata parte III di questa sentenza), sia quando tendenti a screditare le specifiche acquisizioni, non hanno dunque, nel complesso, colpito nel segno di una utile compromissione del quadro probatorio. Come ai margini della giovanissima età di Giuseppe GRAVIANO (nato, appunto, nel 1963), la quale può solo destare sorpresa, per il fatto di una così precoce iniziazione (ad opera del padre, di grosso spessore criminale), ma che non costituisce certo una rilevante controindicazione rispetto al tenore, generico e specifico, delle risultanze esaminate; sia perchè casi di così giovane età degli affiliati sono stati ritenuti possibili dai collaboratori escussi, sia, soprattutto, perchè proprio con riferimento alla posizione di questo imputato era stato il CALZETTA a ricordare che il Michele GRAVIANO, noto per il suo eccezionale arricchimento (per via dei traffici di droga, di cui subito dopo si dirà), aveva un figlio "molto giovane" già sulla scena della criminalità organizzata (f.258284).

Ovvero, come nel caso della questione della indiscriminata indicazione, sulla quale non può esservi divergenza rispetto alle prospettazioni difensive, cioè sul fatto che una generica indicazione di un gruppo familiare non è da sola sufficiente a giustificare un'affermazione di responsabilità penale individuale.

Perchè anche questa corte (sia pure in altre

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

occasioni, come ai margini degli imputati CIULLA, FIDANZATI, sopra esaminate) non può mancare di ribadire che quelle risultanze erano state nella specie completate dagli specifici riscontri riguardanti ciascuno degli imputati; ed avevano trovato conferma, come si é detto, perfino nella individuale chiamata in correità da parte dei "pentiti", fino a MARINO MANNOIA.

E difatti, per altro verso, quanto alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, si osserva che correttamente i primi giudici avevano disatteso l'accusa sul rilievo che i fatti sintomatici evidenziati (il notevole patrimonio creato da Michele GRAVIANO in poco tempo, la generica indicazione di CONTORNO che tutti i GRAVIANO fossero inseriti nel traffico di stupefacenti, e quella di CALZETTA, secondo il quale l'attività commerciale di costui fosse solo un paravento per mascherare detto traffico) fossero tutti troppo genericamente riferibili ad un contesto familiare indefinibile nei contenuti personali, se non perfino meglio attagliati alla figura del padre degli imputati.

E MARINO MANNOIA, che ha raccontato come Filippo GRAVIANO fosse coinvolto in episodi di traffici di stupefacenti commessi in territorio di Barcellona Pozzo di Gotto (dunque in un ambito esulante da questo processo), ha finito con l'offrire, in negativo, un argomento di riscontro al dubbio che alcuno degli imputati fosse stato (almeno assieme al padre) direttamente partecipe di quelle condotte illecite.

E, nel dubbio immanente, va tuttavia adeguata la formula assolutoria al nuovo regime legale.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione per ciascuno, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione per ciascuno, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui

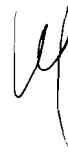
Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' shape. The second signature is a more complex, cursive 'M' or 'W' shape.

all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosità degli imputati, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.161. GRAVIANO Filippo - La posizione di questo
imputato é stata trattata nel par. 10.160.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a long, sweeping tail.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a series of loops and a short tail.

10.162. GRAVIANO Giuseppe - La posizione di questo
imputato é stata trattata nel par. 10.160.

10.163. GRAZIANO Salvatore Giuseppe - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 397 (estorsione), nonchè del reato di cui agli artt.81-648 c.p., così modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22, unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni cinque di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato assolto con formula dubitativa dai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso).

Ha proposto appello lo stesso imputato dolendosi della equivocità e della insufficienza delle prove acquisite e chiedendo dunque l'assoluzione da tutte le imputazioni.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'impugnazione proposta, mentre il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso chiedendo l'assoluzione dal reato di cui all'art.648 c.p. e la conferma per il resto; la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che non possono che accogliersi le conclusioni del procuratore generale.

In primo luogo, quanto all'adeguamento della formula assolutoria per le imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso, posto che (malgrado le acquisizioni, ivi comprese quelle sopravvenute di MARINO

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

MANNOIA, che ha addirittura indicato il GRAZIANO come "reggente" della "famiglia" di Partanna-Mondello) non è stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero.

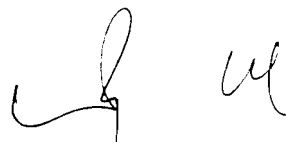
Quanto alle altre imputazioni, si osserva che i primi giudici avevano correttamente ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di estorsione in danno di Giovanni VITALE.

Costui era un affittuario di un fondo (sito in zona di sviluppo urbanistico) di proprietà del principe Francesco LANZA di SCALEA, sul quale si erano dirette le attenzioni di alcuni speculatori fiancheggiati dall'organizzazione mafiosa; ed era riuscito, dopo che gli altri lavoratori agricoli erano stati allontanati in un modo o in un altro, a farsi riconoscere giudizialmente un diritto di prelazione in base alle disposizioni in materia agraria. Se non che, divenuto proprietario di una porzione di fondo (sul quale, come era evidente, doveva essere intrapresa una vasta speculazione edilizia), era stato costretto a venderla con le eloquenti pressioni del GRAZIANO, presentatosi come interessato all'affare, a condizioni da lui non ritenute remunerative.

La singolarità della vicenda è, peraltro, connotata perfino dal tentativo difensivo di ribaltare i termini storici del fatto, fino ad intravedervi invece una specie di posizione di prevaricazione ricattatoria da parte del VITALE (il quale avrebbe voluto profittare, oltre ogni ragionevole criterio economico, di quel fondo, per locupletarsi ai danni del GRAZIANO); laddove la evidente pretestuosità di una

simile prospettazione, come di quella, concorrente e subordinata, che si sarebbe comunque trattato di una controversia civilistica di nessun rilievo penale, emerge - a giudizio di questa corte - dalla stessa immediata lettura delle dichiarazioni del VITALE, sostanzialmente sorrette dalle altre acquisizioni probatorie (e che offrono dunque uno spaccato assai significativo della metodologia mafiosa, in termini perfino utili per la generale definizione della fattispecie associativa riferita al sodalizio "cosa nostra" e del tipo di penetrazione nella società e nelle coscienze dei cittadini).

Aveva dunque raccontato il VITALE (ff.132345 segg. - 132361 segg. - 133182 segg.) che nel 1978 il principe LANZA di SCALEA aveva comunicato che il fondo doveva essere liberato da tutti gli affittuari perchè destinato alla costruzione di centinaia di ville residenziali. Insorta controversia, con la mediazione di un legale, lui ed i suoi fratelli avevano accettato, come "buonuscita", oltre ad un conguaglio in denaro, tre lotti di terreno di metri quadrati duemila per ciascuno, che erano stati poi oggetto di divisione. Poco dopo si era presentato uno dei fratelli D'AGOSTINO (costruttori di sospette contiguità) chiedendo di acquistare il terreno per un corrispettivo di lire 20 mila al metro quadrato, palesemente non remunerativo in relazione alla vocazione edilizia (di tipo residenziale) della zona; ma, a fronte del rifiuto da parte del VITALE, nessuno si era più fatto avanti per altre offerte, fino a quando, sei mesi dopo, il fondo aveva cominciato ad essere abusivamente



utilizzato come discarica da parte di alcuni camionisti, del tutto indifferenti alle proteste suscitate.

Così, nei primi mesi del 1982, il fratello del VITALE, anche perchè pressato da bisogni economici (ma soprattutto perchè "angustiato" dal comportamento vessatorio dei camionisti), aveva "quasi regalato" il suo lotto di terreno ad un corrispettivo di L.22.500 al metro quadrato; e nell'autunno, alla fine (poichè ancora lui aveva resistito alle pressioni silenziose ma continue), si era presentato il GRAZIANO, qualificatosi costruttore, offrendo il prezzo di L.22.500 al metro quadrato, e cioè un corrispettivo di lire 45 milioni complessivamente, contro la sua richiesta di lire 200 milioni (dato che, trattandosi appunto di aree edificabile, con destinazione residenziale, e dato che nel frattempo i prezzi degli immobili erano sensibilmente lievitati, non poteva parlarsi di un prezzo inferiore alle centomila lire al metro quadrato).

Ma il GRAZIANO, dicendogli che il terreno non serviva a lui ma ad alcuni "amici", gli aveva offerto una somma (di lire dieci milioni) "di tasca sua" pur di favorire i predetti e, di fronte al perdurante rifiuto del VITALE (il quale aveva insistito contestando la destinazione speculativa del terreno e, a fronte del diniego del GRAZIANO, proposto allora di renderlo promissario di tre appartamenti per il caso di edificazione successiva), l'imputato aveva profferito adirate minacce, che concludevano nel senso che avrebbe fatto meglio ad accettare la proposta, "perchè andando per le campagne [gli] poteva

succedere qualcosa di grave".

Era stato così che il VITALE aveva sottoscritto un preliminare, per persona da nominare, e per trenta mila lire al metro quadrato, senza neppure ricevere (ovviamente) i dieci milioni prima promessi dal GRAZIANO.

A fronte di questi fatti, così eloquenti ed univoci, nessuna incertezza può introdursi sul piano del convincimento. Perchè non vale indagare se e come l'atto sia stato concluso, nè approfondire le ragioni di una sostanziale ritrattazione del VITALE al dibattimento (che anzi significa molto di più, ma non certamente nel senso voluto dalla difesa). Nè può discutersi sui modi di possibile attuazione della tutela dei diritti in simile contesto di sopraffazione; perchè non vi è spazio per alcuna indagine circa la possibilità di rivolgersi alla legge, per fare cessare le angherie dei camionisti o per ottenere protezione o giustizia nel campo civile o nella tutela della propria incolumità.

I fatti sono chiaramente significativi di una sopraffazione psicologica, che è tanto irresistibile da avere perfino piegato la (forse ostinata ma comunque ferrea) determinazione del contadino, al quale non rimane che quella "buonuscita" di tanti anni di lavoro negli ex-feudi del principe; e sono significativi in termini che proiettano certamente ulteriori ombre e dubbi, su quella assoluzione per associazione per delinquere di tipo mafioso che i giudici di primo grado avevano pronunciato (senza alcuna protesta da parte dell'accusa) sul riduttivo presupposto che

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

mancaessero rivelazioni di "pentiti" (per giustificare i fatti storici conosciuti nel processo).

Fuori misura, invece (ed infatti coerentemente oggetto di richiesta assolutoria da parte della stessa pubblica accusa), é la condanna per ricettazione derivante dalla modifica delle originarie imputazioni di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti, sulle quali nessuna prova o indizio vi era, se non la mera ipotesi che il GRAZIANO, come altri associati, potesse aver fatto quel traffico (neppure, con riferimento ai traffici di RICCOBONO, rispetto al quale doveva essere dissenziente, se non perfino "traditore", se é vero che era sopravvissuto alla strage di quel "clan" e posto alla reggenza della "famiglia", come attestato da MARINO MANNOIA).

Le pronuncie assolutorie sono conseguenziali.

Quanto alla determinazione della pena per il capo 397, si deve dunque mantenere ferma la misura, inflitta in primo grado, di anni quattro e mesi sei di reclusione (non apparendo, di certo, l'imputato meritevole di attenuazioni o benefici di alcun genere).

La misura di sicurezza non si giustifica con il titolo di reato.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom of the page.